



Piano del Verde

L. 14.01.2013, n. 10 - L. 12.12.2019, n. 141 - D.M.A.T.T.M. 10.03.2020
art. 23 c.9 L.R.16/2004 s.m.i. - art.3 Reg.Reg. 5/2011 s.m.i.

PdV

5

REGOLAMENTO DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Contenuto:

*"La Repubblica
Tutela il paesaggio e il
patrimonio storico e artistico
della Nazione.
Tutela l'ambiente, la
biodiversità e gli ecosistemi,
anche nell'interesse delle
future generazioni."
Art. 9 Costituzione Italiana*

Regolamento del Verde

Riferimenti normativi

data **APRILE 2022** Rev.

Agg.

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Il Sindaco
Gianluca Festa

L'Assessore all'Urbanistica,
Governo del territorio,
Pianificazione e PUC, Mobilità
Emma Buondonno

L'Assessore
alle Politiche Ambientali ed Energetiche,
Verde Pubblico
Giuseppe Negrone

PROGETTISTI INCARICATI

Coordinatore
agr. Maurizio Petrillo
Ordine dei dottori agronomi e dei dottori
forestali della provincia di Avellino n° 232

arch. Luca Battista
Ordine Architetti P.P.C. di Avellino n°866

Gruppo di lavoro
Staff di progettazione interna
interdisciplinare

VISTI ED APPROVAZIONI

Il DIRIGENTE
Ing. Luigi Angelo Maria Cicalese

Il RESPONSABILE del
PROCEDIMENTO
Arch. Luigi De Cesare



COMUNE DI AVELLINO

REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE URBANO PUBBLICO E PRIVATO DELLE AREE INCOLTE E FRUIZIONE AREE

Il Responsabile del Progetto

Aggiornamento del Regolamento del Verde di cui alla Del. C.C. 54/2009
Aprile 2022 a cura del gruppo di lavoro per la redazione del Piano del Verde.

Approvato con Deliberazione di C.C. n° 00del 00/00/0000

Sommario

PREMESSA.....	4
CAPITOLO I Oggetto e finalità del Regolamento.....	4
Articolo 1 Oggetto del Regolamento	4
Articolo 2 Finalità	5
CAPITOLO II Norme per la manutenzione e realizzazione del verde pubblico.....	5
Articolo 3 Oggetto del capitolo	6
Articolo 4 Salvaguardia del verde pubblico	6
Articolo 5 Suddivisione organizzativa e territoriale delle aree verdi.....	7
Articolo 6 Definizioni	8
CAPITOLO III Interventi sul patrimonio verde pubblico e norme di corretta progettazione	10
Articolo 7 Abbattimenti e potature	10
Articolo 8 Abbattimenti non autorizzati e danneggiamenti	11
Articolo 9 Area di pertinenza delle alberature.....	12
Articolo 10 Distanze dai confini, linee ferroviarie e linee aeree per autobus elettrici e dagli impianti aerei e sotterranei.....	13
Articolo 11 Norme per la difesa delle piante in aree di cantiere.....	14
Articolo 12 Nuovi impianti e sostituzioni e scelta delle specie	15
Articolo 13 Norme per la progettazione del verde pubblico	15
Articolo 14 Norme per la progettazione dei parcheggi pubblici	20
Articolo 15 Alberate stradali.....	21
CAPITOLO IV Difesa	24
Articolo 16 Difesa fitosanitaria.....	24
Articolo 17 Interventi di lotta obbligatoria.....	25
Articolo 18 Controllo della vegetazione spontanea.....	25
CAPITOLO V Salvaguardia dei parchi, giardini, viali o singoli esemplari di pregio storico e/o ambientale e monumentali.....	25
Articolo 19 Salvaguardia di parchi e giardini di pregio storico, architettonico e ambientale ...	25
Articolo 20 Catasto piante, giardini, viali o singoli esemplari di pregio storico e/o ambientale e monumentale	26
CAPITOLO VI Orti e aree agricole nel perimetro urbano	26
Articolo 21 Norme per il proprietario o l'assegnatario. Impegni del proprietario o assegnatario	26
CAPITOLO VII Norme integrative per le aree pubbliche e private non edificate e non adibite ad attività agricola	27
Articolo 22 Aree incolte, corti di fabbricati fuori e dentro il perimetro urbano non adibiti ad attività agricola ed aree dismesse dalla coltivazione	27
Articolo 23 Fossi, scoline	27
Articolo 24 Gestione acque meteoriche. Specchi d'acqua, bacini di ritenzione infiltrazione, fossi inondabili	27
Articolo 25 Salvaguardia dei corsi d'acqua.....	28
CAPITOLO VIII Norme per la fruizione dei parchi e dei giardini pubblici e delle aree verdi.....	29
Articolo 26 Ambito di applicazione.	29

Articolo 27 Regole per l'accesso alle aree verdi pubbliche.....	29
Articolo 28 Uso degli spazi verdi	29
Articolo 29 Divieti comportamentali nelle aree verdi di proprietà pubblica	30
Articolo 30 Divieti di utilizzo improprio degli spazi verdi di proprietà pubblica	31
Articolo 31 Giochi.....	31
Articolo 32 Animali	32
Articolo 33 Aree destinate ai cani	32
Articolo 34 Occupazione di aree a verde pubblico. Campo di applicazione e destinatari	33
Articolo 35 Occupazione di aree a verde pubblico. Prescrizioni da rispettare	33
Articolo 36 Occupazione di aree a verde pubblico. Ripristino dello stato dei luoghi	34
CAPITOLO IX Norme sul verde privato	34
Articolo 37 Piante tutelate	34
Articolo 38 Procedura amministrativa per il taglio di piante e potature in aree private	34
Articolo 39 Divieto di danneggiamento.....	36
Articolo 40 Sostituzione piante tagliate	37
Articolo 41 Aree private aperte al pubblico.....	37
Articolo 42 Filari e fasce	37
Articolo 43 Permesso di costruire	37
Articolo 44 Giardini privati	37
Articolo 45 Recinzione con filo spinato	38
CAPITOLO X Disposizioni finali, vigilanza e sanzioni	38
Articolo 46 Attività di vigilanza	38
Articolo 47 Sanzioni	38
Articolo 48 Mancato ripristino dei luoghi.....	40
Articolo 49 Norme finanziarie	40
Articolo 50 Disposizioni finali	40
ALLEGATO 1. Elenco delle principali Normative di riferimento	41
TABELLE A -B - C - D (cfr. art. 37 Regolamento).....	42
<i>Tab A) Specie tutelate quando raggiungono dimensione superiori a 40 cm. (30 cm. nel perimetro urbano) di diametro misurato a 1,30 metri da terra</i>	
<i>Tab B) Piante tutelate allo stadio adulto (in fruttificazione)</i>	
<i>Tab C) Specie non sottoposte a tutela</i>	
<i>Tab D) Piante non sottoposte ad alcuna tutela, ma di notevole importanza naturalistica</i>	
ALLEGATO A (cfr. art.7 ; art. 47 Regolamento).....	
<i>Valori Indice per stima . Metodo Svizzero</i>	
ALLEGATO B (cfr. art.12 Regolamento).....	
<i>Specie arboree che costituiscono le forme vegetali della fascia fitoclimatica in cui rientra il territorio comunale con indicazione specie idonee alla riduzione della CO2 atmosferica.</i>	
<i>Specie arbustive che costituiscono le forme vegetali della fascia fitoclimatica in cui rientra il territorio comunale con indicazione specie idonee da utilizzare in zone di pieno sol con richiesta idrica ridotta.</i>	
ALLEGATO C (cfr. art.12 Regolamento)	
<i>DISTANZE MINIME DI IMPIANTO Vedi anche riferimento alla Norma di Attuazione del Piano del Verde</i>	
APPENDICE (cfr. art. 50 Regolamento)	
- Regolamento di assegnazione e gestione degli Orti Urbani – Del. Comm. 52/2019	
- Regolamento per l’Affidamento in adozione di spazi destinati a Verde Pubblico – Del. C. C. 39/2014	

PREMESSA

Il valore del paesaggio è tutelato dall'art. 9 comma 2 della Costituzione della Repubblica Italiana e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che, sulla base della delega contenuta nell'articolo 10 della legge n. 137/2002, ha introdotto il "codice dei beni culturali e del paesaggio", meglio noto come "codice Urbani".

L'articolo 131 del decreto definisce il paesaggio come "il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni"

Il verde urbano si inserisce nel contesto più ampio di valori paesaggistici da tutelare, svolge diverse funzioni climatico-ecologiche, urbanistiche e sociali ed inoltre ha un ruolo di educazione ambientale e di miglioramento della qualità urbana".

Per tale motivo la progettazione delle aree verdi, la gestione e gli interventi di manutenzione devono essere attuati in modo esemplare, nel rispetto delle piante e in conformità alle condizioni ambientali in cui queste si sviluppano.

Le norme contenute nel presente Regolamento sono relative alle modalità di impianto, manutenzione e difesa di aree verdi pubbliche e private esistenti, ai criteri di progettazione e realizzazione di nuove aree verdi, alla tutela di parchi e giardini pubblici, alle aree di pregio ambientale-storico-paesaggistico, nonché, canali, e fossi in zone agricole.

CAPITOLO I

OGGETTO E FINALITA DEL REGOLAMENTO

Art. 1 Oggetto del Regolamento.

1. Il presente Regolamento del Verde (RdV) attua, d'ora innanzi Regolamento, per il verde urbano privato e pubblico, la regolamentazione prevista dalla legge nazionale, integrando in ciò il Regolamento Urbanistico ed Edilizio di cui costituisce parte normativa relativa alla materia.
2. Il presente Regolamento disciplina la progettazione, la realizzazione e la conservazione del verde e detta le regole per una corretta difesa dei sistemi vegetali, degli ecosistemi e dell'ambiente nel pieno rispetto della biodiversità, in ottemperanza agli indirizzi dell'Unione Europea, delle leggi nazionali e regionali. Gli operatori pubblici e privati ed i cittadini devono attenersi scrupolosamente a tutta la legislazione in materia (Allegato 1) ed al presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento si applica in tutto il territorio comunale, fatta eccezione per le aree oggetto di attività agricole, esercitate dall'imprenditore agricolo così come definito dall'art. 2135 del Codice Civile, e per i boschi, individuati ai sensi del D.Lgs. n. 34/2018, della Legge Regionale 7 maggio 1996 n. 11 "*Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del Suolo*" e ss.mm.ii. e del Regolamento Regionale 28 settembre 2017, n. 3, "*Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale*" e ss.mm.ii.
4. Il Regolamento si applica a tutto il territorio comunale urbano e periurbano, articolandosi in sezioni specifiche riguardanti il verde urbano, le formazioni arboree e arbustive lineari, la rete ecologica territoriale che unisce i suddetti e altri ambiti naturali presenti (come le aree fluviali con vegetazione), la rete ecologica territoriale, le reti ecologiche specie specifiche e le connessioni tra il sistema urbano ed il sistema rurale.
5. Il regolamento deve sempre intendersi coordinato ed integrato con le Norme di Attuazione del Piano Strutturale del Verde Urbano, in particolare per gli aspetti prescrittivi e normativi legati agli elementi areali, lineari e singolari costituenti la Rete Ecologica Comunale e la connessa Infrastruttura Verde Urbana, in uno all'Appendice

- A delle stesse norme, recante Riferimenti e linee guida per la progettazione, la riqualificazione e la manutenzione”.
6. Il presente Regolamento, inoltre, disciplina:
 - a) l'attività diretta alla salvaguardia e alla corretta gestione del verde urbano ed in particolare la tutela, la progettazione, la realizzazione, la cura e la fruizione del patrimonio vegetale presente nel suo territorio;
 - b) le modalità degli interventi da effettuare sul patrimonio verde sia di proprietà pubblica che di proprietà privata;
 - c) le disposizioni relative alle modalità di impianto, cura e salvaguardia di aree verdi, alberature, arbusti e siepi.
 7. Il presente Regolamento indica, altresì, le linee guida nella formazione di nuove aree verdi e nell'arricchimento del patrimonio floristico, sia in senso qualitativo che quantitativo e detta disposizioni a difesa:
 - delle alberature, degli arbusti e delle siepi;
 - dei parchi e dei giardini pubblici e privati;
 - degli alberi di pregio e di quelli tutelati;
 - delle aree di pregio ambientale, quali aree boschive, siepi;
 - delle macchie di vegetazione e dei prati naturali ricchi di biodiversità;
 - delle sponde dei corsi d'acqua;
 - delle aree e piante che costituiscono riparo, luoghi di vita, di riproduzione o di migrazione di uccelli o altri animali e in genere indispensabili alla biodiversità.
 8. E' riconosciuto il regime di tutela vigente per gli elementi radicati su aree sottoposte a vincolo paesaggistico, per quelli dichiarati di notevole interesse pubblico, per gli alberi monumentali così come definiti e censiti ai sensi dell'art. 7 della L. n. 10/2013.
 9. Ogni procedimento di natura autorizzatoria sulle aree sottoposte a vincolo paesaggistico è definito dall'art. 146, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ssm.m.ii., e gestito dalle competenti strutture amministrative, ai sensi delle Normative Nazionali e Regionali vigenti.

Art. 2 -Finalità

1. Il Regolamento del Verde (RdV), nell'ambito dei principi dell'ordinamento delle autonomie locali, contiene prescrizioni specifiche ed indicazioni tecniche e procedurali da rispettare per le corrette progettazione, manutenzione, tutela e fruizione della vegetazione in ambito pubblico e privato.
2. Il Regolamento garantisce, in un'ottica di sostenibilità e di miglioramento dei servizi ecosistemici, efficacia funzionale alle singole piante e alle aree verdi pubbliche e private, sia nelle aree costruite sia in quelle rurali interpretate quali elementi areali della Rete Ecologica Comunale , riconoscendone il rilievo ambientale, paesaggistico, storico, culturale, sanitario e ricreativo, anche in riferimento al dettato della L. n. 10/2013 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”.
3. Il Regolamento pone attenzione al patrimonio arboreo ed alle aree verdi nelle loro diverse accezioni e tipologie funzionali e riconosce anche l'importanza della vegetazione seminaturale e naturale presente nell'area periurbana costituita da formazioni lineari arboree e arbustive poste lungo rogge, canali, margini di appezzamenti e confini di terreni, in quanto elementi di interesse per l'area urbanizzata e di potenziale urbanizzazione.
4. Indipendentemente dalla sua proprietà, il verde costituisce un patrimonio storico-ambientale della città e come tale deve essere tutelato, sviluppato e mantenuto in buono stato di conservazione valutando al contempo sia la tipologia delle piante, sia la loro collocazione nel contesto urbano.
5. Le disposizioni contenute nel presente regolamento disciplinano sia gli interventi sul patrimonio verde pubblico che su quello privato e fissano norme relative alle modalità di impianto, manutenzione e difesa delle aree verdi.
6. Indicano i criteri da seguire per la progettazione di nuove aree a verde, tutelano il patrimonio arboreo, i giardini, le aree di pregio ambientale storico e paesaggistico allo scopo di salvaguardarlo e preservarlo.

7. Sulla base di tali principi, laddove, per limiti oggettivi, non risulti possibile il rispetto delle norme di corretta piantumazione e coltivazione, sono dettati i criteri per le azioni compensative del caso.
8. Il presente regolamento riconosce le seguenti funzioni svolte dal verde:
 - ambientale;
 - climatica;
 - ecologica
 - paesaggistica
 - estetica
 - educativa
 - culturale
 - decorativa
 - di sicurezza del territorio
 - economica;
 - igienica;
 - psicologica;
 - ricreativa;
 - storica.

CAPITOLO II

NORME PER LA REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO

Art. 3- Oggetto del capitolo

1. La cura del Verde Pubblico costituisce Servizio Pubblico ai sensi del D. Lgs. vo n° 267 del 18 Agosto 2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) Art. 112 e ss. mm. e ii.
2. Il presente Capitolo detta disposizioni per la salvaguardia e la corretta gestione del verde urbano pubblico esistente nel territorio comunale, sia di proprietà diretta dell'Amministrazione Comunale o di altri Enti pubblici, sia di proprietà diverse, ma comunque gestito dagli stessi Enti pubblici o da altre strutture su diretto loro mandato.

Art. 4 - Salvaguardia del verde pubblico

1. Il verde pubblico è costituito da:
 - a. orti botanici
 - b. altre aree di proprietà diretta dell'Amministrazione Comunale o di altri Enti pubblici adibite a parchi e verde per standard urbanistici;
 - c. verde di pertinenza della viabilità e dei parcheggi pubblici, degli edifici pubblici, degli impianti sportivi e dei Cimiteri.
 - d. verde attrezzato, verde di vicinato, verde di arredo, verde per la forestazione urbana e ogni altra superficie o ambito urbano a verde come classificati negli elaborati del Piano del Verde
 - e. individui vegetali quali alberi, arbusti, siepi, come singolarità riuniti in gruppi, in filari, in viali alberati.
2. Sulle aree di cui alla lettera b, indisponibili, inalienabili e soggette a vincolo di destinazione, possono essere rilasciate autorizzazioni e concessioni con carattere di temporaneità.
3. La fruizione di tali aree è pubblica e può essere limitata o regolamentata solo per motivi di sicurezza e tutela del patrimonio.
4. Le altre aree verdi di proprietà o di uso pubblico seguono l'utilizzazione della struttura di cui sono pertinenza fino a che non ne venga eventualmente modificato il regime giuridico.

Art. 5 - Suddivisione organizzativa e territoriale delle aree verdi

1. Le aree verdi pubbliche e di uso e/o funzione pubblica seppur non di proprietà comunale, sono identificate nel rispetto delle definizioni contenute nel *Glossario del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Comitato per lo Sviluppo del Verde : Linee guida per la gestione del verde urbano e prime indicazioni per una pianificazione sostenibile - 2017*, e sono classificate anche nel rispetto delle tipologie di verde costituenti la Infrastruttura Verde Urbana o Foresta Urbana così come definite nelle *Guidelines on urban and peri-urban forestry - FAO FORESTRY PAPER n. 178/2016 Fao/Onu* come di seguito:

- **Elementi della Foresta Urbana e Periurbana. Infrastruttura Verde Urbana**

La “Foresta Urbana” e il correlato concetto di “Infrastruttura Verde Urbana” rappresentano l’assetto pianificatorio e strategico – progettuale della suddivisione organizzativa e territoriale delle aree verdi. “*Le foreste urbane sono la «colonna vertebrale» delle infrastrutture verdi, collegamento per le aree rurali ed urbane e migliorano l'impronta ambientale di una città*” (FAO Guidelines on urban e peri-urban forestry – 2016).

- **Alberature stradali delle piazze e dei viali**

Alberature stradali. Filari lineari, gruppi, singolarità.

Filari di Alberi lineari, piccoli gruppi di alberi, singoli alberi nelle piazze, alberi nei parcheggi e nelle strade.

Alberi con caratteri di monumentalità

Filari di Alberi lineari, piccoli gruppi di alberi, singoli alberi che presentano caratteristiche botaniche tali da essere già classificati o da poter essere inseriti negli elenchi regionali degli Alberi Monumentali.

- **Piccoli parchi di quartiere, giardini privati e spazi verdi. (< 5000mq)**

Verde storico a ville, giardini e parchi

Verde storico a Ville, Giardini e Parchi che abbiano interesse artistico, storico, paesaggistico e/o che si distinguono per la loro non comune bellezza ai sensi del D.Lgs 42/2004 e successive modifiche, gestite direttamente o indirettamente (tramite concessione a terzi) dal Comune.

Aree di arredo urbano

Verde di corredo a spazi o edifici pubblici: aree verdi create a fini estetici e/o funzionali ad aspetti di rappresentanza; si intendono con tale termine gli spazi a verde con una prevalente funzione ornamentale e di cornice a spazi, piazze e/o edifici pubblici contermini. (aiule, spazi ornamentali, prati , senza elementi ludici o di arredo, ecc.)

Verde attrezzato / verde di vicinato

Aree adibite a piccoli parchi e giardini di quartiere con giochi per bambini, aree cani, ecc. (attrezzate con percorsi di fruizione, panchine ecc.), destinate ad uso pubblico; vi rientrano i giardini che per collocazione, caratteristiche dimensionali e tipo di attrezzatura, assolvono funzioni di servizio prevalentemente a favore dei residenti nelle immediate vicinanze (quartiere). (inferiore a 5000 mq).

Giardini scolastici scuole comunali

(scuole d'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado)

Superfici a verde di pertinenza dei plessi scolastici all'interno dei confini comunali

Giardini scolastici altri istituti

Verde ospedaliero

(strutture ospedaliere, case di cura, ecc.)

Aree verdi e giardini di pertinenza delle strutture ospedaliere o a case di cura e case di riposo, dove la funzione igienica è predominante su tutte le altre.

Parchi e boschi urbani. (> 5000mq)

Parchi urbani (ville e giardini)

Parchi, ville e giardini urbani di grandi dimensioni - con superficie superiore ai 5.000 m² - che non risultano vincolati ai sensi del D. lgs del 22 gennaio 2004, n.42 e successive modifiche; vi rientrano aree di grande dimensione, con funzioni ricreative e di aggregazione che, per collocazione, caratteristiche dimensionali e tipologiche, presenza di attrezzature, giochi, attività economiche (chioschi, bar, servizi igienici, etc.), possono assolvere funzioni di servizio per l'intera cittadinanza e non solo per il quartiere in cui si trovano¹.

Aree per la forestazione urbana

(piantumazione di individui vegetali ,collegamento tra con aree seminaturali e rurali)

Aree precedentemente libere e incolte, in gran parte ad uso agricolo, che per estensione e ubicazione sono state destinate alla crescita di veri e propri nuovi boschi urbani e periurbani a sviluppo naturale all'interno dei confini comunali. Generalmente aree destinate alla piantumazione di individui vegetali di nuovo impianto, anche nel rispetto della L.10/2013 quali aree per "Alberi per ogni nuovo nato"

Altri spazi verdi con presenze arboree e/o arbustive

Verde Commemorativo (vicinanze cimiteri, parchi della memoria, ecc.)

Verde cimiteriale, commemorativo, monumentale

Orti urbani/ orti sociali

(aree da Regolamento di Assegnazione e gestione degli Orti Urbani)

Piccoli appezzamenti di terra di proprietà comunale e/o di altri istituti, enti pubblici o semipubblici, da adibire alla coltivazione ad uso domestico, impianto di orti e giardinaggio ricreativo, assegnati in comodato ai cittadini, associazioni civili e al terzo settore richiedenti, mediante regole ben definite. Le coltivazioni non hanno scopo di lucro e forniscono prodotti destinati al consumo familiare, alla riabilitazione fisica e sociale dei fruitori.

Orti botanici - Vigneti di valore storico paesaggistico Scuola Agraria De Sanctis

Giardini , appezzamenti di terreno dove si coltivano piante a scopo di studio.

Verde di mitigazione

(verde spartitraffico pertinente alla viabilità extraurbana)

Verde spartitraffico e comunque pertinente alla viabilità extraurbana e di penetrazione in ambito urbano (autostrada, bonatti, variante sud,..)

Verde incolto

Aree verdi in ambito urbanizzato di qualsiasi dimensione all'interno dei confini comunali non soggette a coltivazione o ad altra attività agricola ricorrente o a sistemazioni agrarie, per le quali la vegetazione spontanea non è soggetta a manutenzione programmate e controllo

Aree sportive e ludico-ricreative all'aperto

Aree all'aperto a servizio ludico ricreativo adibite a campi sportivi, piscine, campi polivalenti, aule verdi etc²

¹ nelle linee guida si indica una dimensione pari ad 8000 mq. Si considera per omogeneità di lettura la superfici di 5000 mq, quale quella indicata dalla FAO per le foreste urbane

² Le suddette tipologie sono quelle di riferimento ai fini del monitoraggio ambientale nel rispetto delle Definizioni ISTAT : Rilevazione "Dati ambientali nelle città". Istruzioni Verde Urbano - 2021

Partecipano alla suddivisione organizzativa e territoriale delle aree verdi, ai fini della Infrastruttura verde urbana anche :

Agricolo periurbano e residui agricoli in area urbana

Verde Agricolo, produttivo e /o di ornamento

Sistema idrografico e dei fossi e valloni

(presenze arboree ed arbustive seminaturali)

Verde di connessione ecologica - Sistema dei canali dei fossi irrigui rurali e del reticolo idrografico minore

Sistema dei torrenti e degli alvei fluviali del reticolo idrografico principale: Fenestrelle, San Francesco, Vallone del Pioppo e della Guardia. Corridoi ecologici primari.

Tratti tombati del Torrente San Francesco

Art. 6 - Definizioni

1. Si definiscono componenti delle aree verdi:
 - manti erbosi e piante erbacee;
 - arbusti;
 - alberi;
 - impianti;
 - arredi;
 - giochi;
 - cartellonistica non pubblicitaria; - viabilità.
2. Si definisce Manutenzione Ordinaria (M. O.) l'insieme delle azioni da porre in atto al fine di mantenere la vitalità, l'aspetto e le funzionalità delle aree verdi e di tutte le loro componenti.
3. Gli interventi di M. O. possono essere di tipo RIPARATIVO (es. sostituzione di singoli elementi ammalorati o di piccole porzioni di singole componenti) e di tipo PERIODICO PROGRAMMATO (necessari al ripristino ed alla manutenzione della qualità e del livello di fruibilità delle singole componenti).
4. Si definisce Manutenzione Straordinaria ogni azione posta in atto tendente a migliorare la qualità e la funzionalità delle aree stesse, attraverso la sostituzione o ristrutturazione di parti consistenti delle componenti stesse.
5. Si definisce ristrutturazione o riqualificazione la sostituzione, in toto od in parte consistente, delle varie componenti delle aree verdi anche modificandone la qualità, il tipo, la forma o il disegno al fine di migliorarne la fruibilità o per adeguarne la struttura a nuove funzioni eventualmente individuate per l'area stessa³.

³ *Gli interventi prevalenti sul patrimonio verde sono riconducibili al concetto generale di "manutenzione programmata", tale concetto fa riferimento a tutte le pratiche necessarie per mantenere in salute e in sicurezza le componenti del sistema verde e lo svolgimento delle quali viene previsto ed incluso nel programma annuale.*

CAPITOLO III

INTERVENTI SUL PATRIMONIO VERDE PUBBLICO E NORME DI CORRETTA PROGETTAZIONE

Art. 7 - Abbattimenti e potature.

1. Tutti gli interventi sul patrimonio verde pubblico sono eseguiti dall'Ente Pubblico proprietario, ovvero da gestori previa autorizzazione dell'Ente, con il supporto tecnico di un Agronomo o Perito Agrario.
2. I soggetti privati possono richiedere all'Amministrazione interventi sul verde pubblico per danni alla proprietà privata, per motivi di pubblica o privata incolumità, per morte fisiologica o particolare degrado.
3. Nel caso di abbattimenti di alberi pubblici, richiesti da privati per motivi eccezionali, il richiedente, qualora autorizzato, dovrà versare al Comune, prima dell'intervento, una somma pari al valore ornamentale dell'albero da abbattere (calcolato secondo la metodologia di cui all'allegato A) aumentata del costo di messa a dimora. È facoltà dell'Amministrazione richiedere la messa a dimora di un nuovo individuo vegetale nello stesso luogo o in altro del territorio comunale.
4. Gli abbattimenti di alberi pubblici, anche quando di iniziativa dei Soggetti Gestori, dovranno essere autorizzati dal Servizio competente.
5. In caso di morte fisiologica o grave degrado di alberi pubblici, il Soggetto Gestore nell'ambito della sua attività, dovrà individuarne le cause con l'ausilio di un Agronomo o Perito Agrario.
6. Non sono soggetti ad autorizzazione gli abbattimenti facenti parte di progetti pubblici che nell'iter procedurale siano stati sottoposti a preventivo parere favorevole scritto dell'ufficio competente e siano corredati da Relazione specialistica (a firma di un Agronomo o Perito Agrario).
7. I casi in cui è possibile abbattere alberature sono:
 - a) alberi morti;
 - b) alberi deperenti per presenza di fitopatologie e compromessa architettura arborea tali da ledere irrimediabilmente la fisiologia e il valore dell'albero medesimo;
 - c) pericoli per l'incolumità di persone o cose connessa alla presenza di alberi, anche in relazione alla suscettibilità dell'area;
 - d) pericolo immediato o mediato di schianto meccanico dell'albero o di parte di esso diagnosticato da difetti macroscopici o da condizioni topografiche puntuali del sito d'impianto (natura meccanica del suolo);
 - e) sostituzione graduale e selettiva di alberi in un popolamento denso coetaneo o paracoetaneo, maturo o stramaturato;
 - f) reale necessità non ovviabile anche mediante altre modalità di intervento di provvedere a scavi che lesionerebbero gravemente l'albero;
 - g) diradamento delle piante aduggiate e soprannumerarie finalizzato al miglioramento della stabilità meccanica e delle condizioni di sviluppo vegetativo delle piante da mantenere;
 - h) rischi di danni strutturali e/o di interferenze funzionali ad opere esistenti, sia pubbliche che private, (quali edifici, manufatti, infrastrutture, reti di servizi) oggettivamente documentati e con dimostrazione di impossibilità economica - esecutiva ad adottare soluzioni alternative diverse dall'abbattimento;
 - i) presenza di una sentenza giudiziaria;
 - j) interventi di riqualificazione ambientale o di riassetto di un'area verde e/o alberate che comporti il miglioramento ambientale dell'area stessa;
 - k) interventi di realizzazione di un'opera edilizia pubblica, di un piano particolareggiato o di opere edili private che comunque impediscano il legittimo soddisfacimento dei diritti edificatori nel rispetto delle normative urbanistiche ed edilizie;

- l) sono radicate a distanza dai confini o da edifici inferiore a quella prevista da Codice Civile;
 - m) ristrutturazione di aree verdi, alberate, etc;
 - n) lavori pubblici.
8. L'abbattimento dovrà essere corredato da Relazione specialistica (a firma di un Agronomo o Perito Agrario) fatto salvo il caso di evidente morte fisiologica.
9. Fatti salvi i casi di particolare urgenza, debitamente documentati, gli abbattimenti **non dovranno** essere eseguiti nel periodo compreso tra marzo e luglio in cui avviene la riproduzione dell'avifauna (salvo diverse disposizioni di legge).
10. **La potatura** è un intervento che riveste carattere di eccezionalità: in particolare le potature andranno effettuate esclusivamente per eliminare rami secchi, lesionati o ammalati, per motivi di difesa fitosanitaria, per problemi di pubblica incolumità, per rimuovere elementi di ostacolo alla circolazione stradale e nei casi di interferenza con reti tecnologiche esistenti e pubblica illuminazione.
11. I tagli dovranno essere netti e rispettare il collare sulla parte residua, senza lasciare monconi.
12. Le potature devono essere effettuate sull'albero seguendo la tecnica del taglio di ritorno, rispettando, per quanto possibile, la sua ramificazione naturale e la dominanza apicale. Gli interventi di capitozzatura, cioè i tagli che interrompono la crescita apicale del fusto e quelli praticati su branche aventi diametro superiore a cm.10, sono vietati. Su diametri inferiori sono da evitare, in particolare in presenza di filari, gruppi e viali di individui vegetali.
13. Gli interventi di capitozzatura aventi diametro superiore a cm.10, potranno essere consentiti in casi eccezionali di interferenze con impianti tecnologici, linee aeree ed edifici.
14. Sono esclusi dalle suddette norme gli alberi già gravemente compromessi da precedenti drastiche e irrazionali potature per i quali si deve comunque tendere al raggiungimento di un equilibrio di dominanza apicale.
15. Gli esemplari compromessi dovranno essere inseriti in un piano organico di sostituzione poliennale da approvare entro tre anni dall'adozione del presente Regolamento ed aggiornato annualmente.
16. Gli interventi di potatura e capitozzatura eseguiti da ditte incaricate dall'Amministrazione nell'ambito della manutenzione del verde pubblico, si ritengono implicitamente autorizzati all'atto dell'incarico.⁴ **Fermo restando le prescrizioni del comma 12 del presente articolo. Nel caso di interventi eccezionali di cui al comma 13 , gli stessi dovranno essere autorizzati dai competenti uffici comunali.**

Art. 8- Abbattimenti non autorizzati e danneggiamenti.

- 1. Tutti gli abbattimenti e le potature eseguiti in mancanza od in contrasto con la procedura di cui all'art. 7 sono considerati abbattimenti non autorizzati.
- 2. Sono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non autorizzati i danneggiamenti.
- 3. Si intendono danneggiamenti tutte le attività che, direttamente o indirettamente, possono compromettere l'integrità fisica e lo sviluppo delle piante e come tali sanzionati
- 4. In caso di danneggiamento al patrimonio verde pubblico provocato da circolazione o incidente stradale, la Polizia Municipale, nell'ambito della sua attività, dovrà individuare i responsabili che dovranno risarcire il danno provocato ed all'uopo quantificato dal Servizio competente.
- 5. È vietato ogni tipo di danneggiamento alla vegetazione esistente, in particolare:
 - il versamento di sostanze fitotossiche (sali, acidi, oli, ecc.) nelle aree di pertinenza delle piante;
 - la combustione di sostanze di qualsiasi natura all' interno delle aree di pertinenza delle alberature;

⁴ Si rimanda ai principi esposti nei C.A.M. Criteri Ambientali Minimi G. U. n°90 del 4 aprile 2020 Decreto 10 marzo 2020

- l'affissione diretta alle alberature, con chiodi, filo di ferro o materiale non estensibile, di cartelli, manifesti e simili;
 - utilizzare le alberature quali elementi di controventamento e fissaggio di tende, gazebi e similari anche temporanei;
 - causare ferite, abrasioni, lacerazioni, lesioni e rotture di qualsiasi parte della pianta;
 - il riporto, nelle aree di pertinenza delle piante, di ricarichi superficiali di terreno o qualsivoglia materiale, tali da comportare l'interramento del colletto;
 - l'asporto di terreno dalle aree di pertinenza degli alberi;
 - l'utilizzo di aree a bosco, a parco, nonché delle aree di pertinenza delle alberature, per depositi di materiali di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali in genere;
 - la realizzazione di impianti di illuminazione che possano danneggiare l'alberatura;
 - gli scavi di qualsiasi natura nell'area di pertinenza delle alberature che possano comportare impedimento al corretto sviluppo della parte ipogea ed epigea della pianta o il danneggiamento della parte ipogea.
6. In caso di contrasto tra le norme di cui al presente articolo e quelle del PUC, nelle aree consolidate e in quelle di trasformazione previste dal PUC prevarrà la normativa del PUC stesso e del RUEC.

Art. 9 - Area di pertinenza delle alberature.

1. Per area di pertinenza delle alberature, calcolata considerando lo sviluppo dell'apparato aereo e di quello radicale, si intende l'area definita dalla circonferenza tracciata sul terreno avente come centro il centro del fusto dell'albero, secondo la seguente articolazione:

✓	per piante di terza grandezza (altezza < 12m)	m. 2 di raggio
✓	per piante di seconda grandezza (altezza 12-18m)	m. 4 di raggio
✓	per piante di prima grandezza (altezza >18m)	m. 6 di raggio.

2. Le aree di pertinenza delle alberature possono essere interessate da pose di pavimentazioni superficiali impermeabili e preferibilmente di materiali di origine naturale purché:

- sia garantito il mantenimento di un'area a terreno nudo, pacciamata, inerbita o impiantata con specie vegetali tappezzanti, circostante il fusto, complessivamente di superficie non inferiore a:

✓	per piante di terza grandezza (altezza < 12m)	mq. 4
✓	per piante di seconda grandezza (altezza 12-18m)	mq. 6
✓	per piante di prima grandezza (altezza >18m)	mq.10

- gli interventi di posa delle pavimentazioni non comportino sottofondazioni e scavi che alterino lo strato superficiale del terreno per una quota superiore a cm.15 misurata dalla quota originaria del piano di campagna.

3. Tali aree di pertinenza, ferma restando la possibilità di computarne la superficie ai fini edificatori secondo i parametri urbanistici ed edilizi prescritti dal PUC vigente, non potranno essere interessate da manufatti edilizi o da pavimentazioni non permeabili.
4. Gli edifici e le pavimentazioni esistenti o le porzioni di essi ricadenti all'interno o parzialmente all'interno delle aree di pertinenza delle alberature, potranno essere demoliti o ricostruiti senza eccedere le dimensioni esistenti (planimetriche o altimetriche), sia entro che fuori terra. Per gli impianti esistenti, nel caso in cui l'area di

pertinenza superi i confini della proprietà sulla quale insiste l'albero, le dimensioni della suddetta area saranno definite dai confini stessi.

Art. 10 - Distanze dai confini, linee ferroviarie, strade pubbliche e dagli impianti aerei e sotterranei.

1. Distanze dai confini per i nuovi impianti arborei

Per le distanze dai confini di proprietà, fermi restando i minimi dettati dal Codice Civile, salvo patti contrari fra confinanti, o da specifiche leggi, dovranno essere osservate distanze che consentano di contenere l'area di pertinenza delle alberature, come definita al capitolo precedente, nell'ambito della proprietà.

2. Distanza dalle linee ferroviarie

In conformità agli articoli n° 52 e 55 del DPR dell'11.07.80 n° 753 e all' articolo n° 4 della legge 12.11.68 n° 1202 e s. m. i., per alberi, arbusti e siepi si dovranno rispettare le distanze dalle linee ferroviarie sotto indicate:

<i>tipologia della vegetazione</i>	<i>distanza minima corrispondente</i>
a) alberi di altezza >4 m.	altezza max delle piante a maturità aumentata di m. 2
b) arbusti ed alberi di altezza <4m e siepi di altezza >1,5 m	m. 6
c) siepi con altezza <1,5m	m. 5

Nel caso in cui il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o rilevato, tali misure dovranno essere aumentate al fine di mantenere una distanza minima di m. 2 dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.

Nelle aree extra urbane, i terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di m. 50 dalla più vicina rotaia, distanza da misurarsi in proiezione orizzontale.

3. Distanze dalle strade pubbliche.

Per quanto riguarda l'ambito urbano, negli interventi di nuova realizzazione o di ristrutturazione di giardini pubblici in corrispondenza di incroci di strade prive di marciapiede, all'interno del triangolo definito dai confini di proprietà con lato di mt. 2,00, non potranno essere messi a dimora alberi, arbusti o siepi che siano di impedimento alla visibilità dell'incrocio.

Per quanto riguarda l'ambito extraurbano si dovrà sempre e comunque fare riferimento a quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada, dal Regolamento di Attuazione dello stesso. Qualora il rispetto della citata normativa imponga interventi su alberature esistenti, ad opera o su richiesta dell'Ente proprietario della strada, che siano in contrasto con quanto riportato in altri articoli del presente regolamento, tali alberature potranno essere eliminate senza obbligo di ripristino.

A tal fine dovrà essere presentata all'ufficio competente apposita perizia di un tecnico abilitato (Agronomo o Perito Agrario), attestante l'impossibilità di adottare misure di arboricoltura alternative che garantiscano comunque la salvaguardia dell'apparato aereo e radicale degli alberi o la sostituzione della vegetazione esistente con altre di minore sviluppo a maturità.

In ogni caso, per gli impianti esistenti, l'Ente proprietario della strada, potrà comunque chiedere, per motivi di sicurezza della circolazione, l'eliminazione di qualsiasi ostacolo vegetale che sia di impedimento alla visibilità senza obbligo di compensazione.

4. Distanza dagli impianti per le utenze aeree

Per le utenze aeree di telecomunicazione ed elettriche presenti in ambiente urbano, ovvero ricadenti nelle classi 0, 1°, 2° e 3° ed aventi altezza minima di m. 5 come previsto dal Decreto Ministeriale 21.03.88 n. 449 e ss. mm. e ii., in conformità allo stesso Decreto dovranno essere rispettate le distanze minime di impianto previste.

5. Nuovi impianti per le utenze elettriche e di telecomunicazione

Oltre al rispetto delle norme prescritte dalla Direttiva CEM E e s. m. i. e dagli eventuali regolamenti locali specifici, all'interno del territorio urbanizzato, ivi compresi anche i parchi pubblici, le zone soggette ad imboscimento, le aree sottoposte a tutela ambientale, i nuovi impianti dovranno essere realizzati con conduttori di tipo isolato.

Gli impianti esistenti che utilizzano conduttori non isolati dovranno essere adeguati entro un anno dall'approvazione del presente Regolamento.

6. Distanza dalle utenze sotterranee

Per le utenze sotterranee devono essere rispettate le seguenti distanze minime per singolo albero indicate in funzione della classe di grandezza a cui questo appartiene:

Classe di grandezza	distanza minima
a) 1° grandezza (altezza >18m)	> m. 4
b) 2° grandezza (altezza 12-18m)	> m. 3
c) 3° grandezza (altezza < 12m)	> m. 2

Per gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, fognature, ecc.) si devono osservare distanze, utilizzare passacavi (nel caso di mancanza di spazio) e precauzioni tali da non danneggiare le radici degli alberi.

In proposito, si indicano le distanze minime da rispettare per singolo albero ed in funzione della classe di grandezza a cui questo appartiene:

Classe di grandezza	distanza minima
a) 1° grandezza (altezza >18m)	> m. 4
b) 2° grandezza (altezza 12-18m)	> m. 3
c) 3° grandezza (altezza < 12m)	> m. 2

Solo per la posa e la manutenzione di utenze sotterranee, in caso di effettiva mancanza di spazio, si potrà operare a distanze inferiori a quelle indicate, purché gli alberi compromessi dagli scavi siano inseriti in un piano di sostituzione poliennale.

7. Obblighi agli Enti e ditte promotrici di scavi

E' fatto obbligo agli Enti o Ditte promotrici degli scavi di presentare il progetto esecutivo dei lavori e planimetria in scala di dettaglio (1:500) delle aree interessate, comprensiva delle linee di utenza e della vegetazione esistente, al Servizio Competente almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori.

Art. 11- Norme per la difesa delle piante in aree di cantiere.

1. Nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc.).
2. Nelle aree di pertinenza delle piante è altresì vietata ogni variazione del piano di campagna originario, e l'interramento di materiali inerti o di altra natura.
3. Il transito di mezzi pesanti all'interno delle aree di pertinenza delle alberature, è consentito solo in caso di carenza di spazio e solo se saltuario e di breve durata.
4. Nel caso di transito abituale e prolungato, l'area di pertinenza utilizzata per il transito di mezzi pesanti, dovrà essere adeguatamente protetta dall'eccessiva costipazione del

- terreno tramite apposizione di idoneo materiale cuscinetto (vecchi copertoni ricoperti da tavolati).
5. Per la difesa contro i danni meccanici ai fusti, tutti gli alberi isolati, le superfici boscate e cespugliate poste nell'ambito di un cantiere devono essere protette da recinzioni solide che racchiudano le superfici di pertinenza delle piante.
 6. Se per insufficienza di spazio non è possibile l'isolamento dell'intera superficie interessata, gli alberi devono essere singolarmente protetti mediante tavole di legno alte almeno m. 2, disposte contro il tronco in modo tale che questo sia protetto su tutti i lati.
 7. Tale protezione deve prevedere anche l'interposizione di idoneo materiale-cuscinetto e deve essere installata evitando di collocare direttamente le tavole sulle sporgenze delle radici e di inserire nel tronco chiodi, manufatti in ferro e simili.
 8. Rami e branche che interferiscono con la mobilità di cantiere devono essere rialzati o piegati a mezzo di idonee legature protette da materiale cuscinetto.
 9. Al termine dei lavori tali dispositivi dovranno essere rimossi.
 10. Nel caso che i lavori producano presumibile alterazione del normale regime idrico delle alberature, queste dovranno essere convenientemente e costantemente irrigate durante il periodo vegetativo.
 11. **Ogni abbattimento o danno sarà sanzionato ai sensi del presente Regolamento**

Art. 12- Nuovi impianti e sostituzioni scelta delle specie

1. Per l'indicazione delle specie da utilizzarsi per i nuovi impianti si rimanda all'elenco riportato nelle tabelle in allegato B e comunque anche nel rispetto di quanto contenuto nella Norma di Attuazione del Piano Strutturale del Verde e come previsto dai C.A. M. attraverso l'uso della Banca Dati ANTHOSart Green Tool messa appunto dall'ENEA.

Dimensioni all'impianto

2. Per l'impianto di nuovi alberi dovrà essere utilizzato materiale vivaistico di prima qualità certificata o munito di passaporto, se richiesto per la specie, avente circonferenza non inferiore a cm. 20-22 per le specie di prima e seconda grandezza e cm.10-15 per quelle di terza grandezza.
3. Per gli arbusti, la scelta deve essere orientata verso piante di altezza non inferiore a cm. 60/80.

Distanze d'impianto

4. Per i nuovi impianti devono essere rispettate le seguenti distanze:
 - tra albero ed albero quelle indicate nelle tabelle in allegato C;
 - rispetto ai confini di proprietà e alle utenze aeree e sotterranee, le distanze indicate all'articolo 10 del presente Capitolo.
5. Deroghe ai parametri indicati nel presente articolo sono consentite se previste nell'ambito di soluzioni progettuali agronomicamente e funzionalmente motivate da parte di tecnici esperti del settore.

Art.13- Norme per la progettazione del verde pubblico.

1. Sulla superficie destinata a verde devono essere messi a dimora alberi ed arbusti in modo da garantire, una volta raggiunta la maturità vegetativa, le coperture del suolo tra un minimo del 30% ad un massimo del 60% di copertura arborea data dalla proiezione delle chiome degli alberi al suolo, a maturità.
2. Tale indice massimo può essere di mero orientamento e quindi superato in particolari condizioni e per particolari tipologie di aree a verde come quelle destinate ai boschi urbani per la forestazione urbana ed a verde di connessione ecologica, sempre nel rispetto delle caratteristiche agronomiche degli individui vegetali.
3. Deve essere garantito, su superfici libere nel sottosuolo, sia per interventi su spazi pubblici che per interventi connessi all'attuazione della zonizzazione del PUC vigente, un Indice di piantumazione arborea (IPA) pari ad almeno: Da (densità arborea) 4 alberi/50 mq; Dar (densità arbustiva) 8 arbusti/50mq.
4. Deve essere sempre garantito l'indice di permeabilità minimo dove prescritto nella norma di attuazione del PUC ed in rispetto di quanto previsto nel RUEC, con una

- percentuale minima di superficie permeabile inferiore al 50% della superficie libera di intervento anche nel caso di intervento pubblico, salvo dimostrazione tecnica della impossibilità di garantire tale percentuale. In tal caso la superficie permeabile non realizzata dovrà essere compensata con soluzioni di verde verticale e/o tecnologico.
5. E' definita Superficie Permeabile ogni superficie, sgombra da costruzioni sopra o sotto il suolo, in grado di garantire l'assorbimento delle acque meteoriche.
 6. Nelle aree di pertinenza delle costruzioni, nell'ambito dell'attuazione dei comparti perequativi e di ogni altro intervento di trasformazione edilizia di nuova costruzione o di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, la superficie permeabile nella misura minima prevista al comma precedente, riducibile al 20% nel caso di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione, è costituita dalla percentuale di terreno priva di pavimentazioni, attrezzata o mantenuta a prato e piantumata con arbusti e/o piante di alto fusto; ne fanno parte anche i vialetti, di larghezza massima 1,20 m, pedonali ma non carrabili purché inghiaaiati o realizzati con materiali permeabili poggiati su sottofondo non cementizio.
 7. Nelle sole aree di pertinenza delle costruzioni con destinazione artigianale ed industriale, ferme restando le quantità di verde a prato e/o piantumato previste dalle NTA del PUC, la percentuale minima di superficie permeabile può essere raggiunta con il concorso di pavimentazioni speciali, poggiate su sottofondo non cementizio, che garantiscano il passaggio e l'assorbimento da parte del terreno delle acque meteoriche.
 8. In alternativa, nei casi di cui ai commi 6 e 7, dimostrata la impossibilità tecnica di garantire la permeabilità dei suoli, è riconosciuto il rispetto della prescrizione con la realizzazione di coperture verdi sugli immobili, per una superficie minima del 60% del manto di copertura, con la dispersione delle acque di pioggia.
 9. La progettazione dovrà essere corredata da relazione tecnica redatta da un Agronomo o Perito Agrario ed occorrerà specificare prevalenza delle specie e tipologie progettuali di arredo verde.

Requisiti della progettazione delle aree verdi pubbliche.

10. I progetti per la realizzazione o per la ristrutturazione di aree verdi pubbliche o di verde di Standard da cedere o di verde derivante dalle aree di cessione degli ambiti di Trasformazione urbana in attuazione perequativa codificati quali Ru, Rq, Ni, Ts del PUC vigente, dovranno essere corredata dalla documentazione di cui alle:
 - abstract del progetto e masterplan (inteso come piano di azione che individua le linee di guida del progetto, le strategie e la programmazione per raggiungere l'obiettivo, è una tavola con la planimetria dell'intervento corredata da viste, rendering e didascalie esplicative)
 - studi ed indagini sullo stato di fatto (inquadramento paesaggistico e descrizione dello stato di fatto con relativa planimetria e documentazione fotografica) eseguiti da professionisti con competenze specifiche (agronomi, periti agrari, architetti paesaggisti);
 - relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché una descrizione dettagliata delle caratteristiche di tutti i materiali prescelti (vivi e non), degli aspetti tecnico-agronomici e dell'inserimento paesaggistico ed ambientale;
 - elaborati di progetto, redatti alle scale opportune (1:500), in cui siano riportate le principali caratteristiche dell'opera (disposizione dei singoli alberi o gruppi di alberi), con evidenziato l'ingombro a maturità, dei gruppi di arbusti, dei percorsi pedonali, ciclabili e carrabili e degli impianti (irrigazione, accumulo di acque meteoriche e superficiali, drenaggi, illuminazione, arredo ecc.), nonché viabilità, passi carrai e utenze (aeree e sotterranee) compresi od attigui all'area di intervento;
 - stima del fabbisogno idrico della sistemazione a verde a regime (calcolo del fabbisogno idrico annuale stimato dopo il periodo di attecchimento in cui si evidenzia la necessità delle diverse tipologie di sistemazioni a verde), alberature, prati, viali, siepi arbustive, ecc.)
 - un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici con capitolato speciale delle opere e stima economica;

- dichiarazione sulla durata almeno decennale dell'impianto realizzato come da progetto;
 - dichiarazione della sostituzione delle fallanze;
 - piano decennale di manutenzione delle opere a verde redatto da professionisti con competenze specifiche (agronomi, periti agrari, architetti con competenze paesaggistiche). Per realizzazioni con superficie pari o superiore a 5.000 mq, il Piano di manutenzione dovrà essere corredato dalla seguente documentazione:
 - quantificazione quantitativa ed economica dell'impiego di personale, macchinari e materiali;
 - relazione tecnica esplicativa per l'intero processo manutentivo;
 - trattazione dettagliata degli accorgimenti per abbassare i costi di manutenzione e l'impronta ambientale delle più comuni pratiche di cura e manutenzione;
 - planimetria di manutenzione (superfici e elementi e loro trattamento);
 - piano di tutela del verde esistente redatto da professionisti con competenze specifiche (agronomi, periti agrari, architetti competenze paesaggistiche).
11. In tali progetti si dovrà puntare all'inserimento paesistico dell'area e degli edifici di pertinenza, soprattutto nel caso di aree inserite in zone di particolare valore paesistico.

Criteri per la realizzazione e la riqualificazione di aree verdi

12. Le nuove realizzazioni dovranno essere progettate considerando come prioritario il loro inserimento nel sistema del verde urbano esistente, allo scopo di costituire elementi integrati alla rete di spazi verdi esistente.
13. L'organizzazione spaziale delle nuove realizzazioni dovrà perseguire il massimo accorpamento delle aree evitando frammentazione e collocazioni residuali delle singole superfici, garantendo qualità estetica e funzionale e ottimizzando i costi presenti e futuri attraverso, ad esempio, la corretta scelta di individui vegetali (specie autoctone, rustiche, etc.) e l'adozione di soluzioni tecniche a bassi input (energetici, idrici, etc).
14. Tali criteri progettuali riguardano sia la componente biotica che quella abiotica, e tra i principali si ricordano:
- semplificazione (non banalizzazione) della composizione delle aree: disposizione vialetti, disposizione delle superfici con arbusti, collocazione oculata degli arredi, tipologia degli arredi che faciliti la manutenzione e la pulizia, riduzione del numero degli ostacoli all'interno dell'area e attenzione della distanza tra gli stessi, valutazione delle pendenze delle scarpate, ecc.;
 - progettazione orientata ad una bassa esigenza gestionale (naturalizzazione nel trattamento di cura, attenzione allo sviluppo a maturità del soggetto in funzione del luogo d'impianto per contenere interventi di potatura, ;
 - durabilità dell'opera nel tempo;
 - riduzione impiego energetico per la costruzione ed in fase di esercizio;
 - uso di materiali ecocompatibili e materiali riciclati;
 - filiera corta dei materiali con predilezione verso quelli di provenienza locale;
 - progetto orientato al risparmio dell'acqua, sia nella scelta della composizione specifica che individuando opzioni di ricarica delle falde con l'acqua meteorica;
 - riduzione della produzione dei rifiuti in fase realizzativa e gestionale;
 - reinserimento di pratiche agronomiche abbandonate;
 - orientamento alla connettività ecologica ed alla biodiversità, ad esempio agevolando composizioni vegetali miste rispetto a quelle in purezza, utilizzando specie che permettano l'alimentazione e il rifugio per insetti, uccelli e piccoli mammiferi e dell'avifauna.
15. Per gli Impianti e le reti tecnologiche i nuovi interventi dovranno essere orientati a:
- integrare sistemi che incrementino la quantità di acqua trattenuta dall'area verde e sistemi fognari che prediligano lo smaltimento delle acque meteoriche attraverso il suolo in modo da agevolare il ricarica delle falde, rallentandone al contempo il deflusso verso i collettori idraulici e il sistema fognario urbano;
 - utilizzare sistemi d'illuminazione ad alta efficienza energetica;

- impiegare sistemi d'irrigazione automatica del tappeto erboso oltre che di alberi e cespugli su tutte le aree verdi realizzate su soletta (verde pensile ed aree verdi realizzate al di sopra di tunnel stradali, parcheggi interrati e similari, dove la potenza del terreno non garantisca la crescita e la sopravvivenza regolare dell'individuo vegetale).

Criteri per la progettazione di area a verde attrezzato ed aree ludiche

16. Nella progettazione di un'area attrezzata si dovranno valutare tutte le componenti di arredo in relazione alla funzionalità dell'opera (panchine, cestini porta rifiuti, dissuasori di traffico, recinzioni, staccionate, bacheche, portabiciclette, strutture leggere di copertura, ecc.).
17. La progettazione e l'allestimento di nuove aree gioco o per quelle da sottoporre a modifiche, miglioramenti, dovrà fare riferimento alla normativa attualmente esistente elaborata dall'Ente Italiano di Unificazione in attuazione delle direttive europee.
18. Preferibilmente è da evitarsi la selezione delle attrezzature da un catalogo e la loro successiva messa in opera, ma al contrario un percorso progettuale finalizzato alla creazione di ambienti diversificati, intrinsecamente sicuri, ricchi di elementi naturali da esplorare, dove la vegetazione ricopre un ruolo fondamentale

Criteri progettuali

19. La progettazione delle aree gioco dell'area deve soddisfare la molteplicità dei tipi di gioco dei bimbi e dei ragazzi (gioco di movimento individuale o di gruppo, gioco di socializzazione, immaginazione e drammatizzazione, di manipolazione, di esplorazione e scoperta, gioco libero o in tranquillità) attraverso una selezione attenta delle attrezzature ludiche e alla loro corretta dislocazione.
20. La dislocazione e il tipo di utenza determinano anche la necessità di elementi integrativi come aree gioco per famiglie, distese erbose, recinzioni, sistemi di seduta, tavoli da picnic, fontanelle, parasole, locali per il rimessaggio, aiuole, sculture, portabiciclette.
21. La progettazione, in sintesi, dovrà seguire almeno i seguenti criteri:
 - progettare aree gioco che offrano la più ampia varietà possibile di opportunità ludiche o di scelta e che soddisfino gli interessi e la abilità più disparate;
 - mettere a disposizione dei bambini tutto lo spazio possibile: non c'è bisogno di riempire tutta l'area con attrezzature ludiche o arredi. Disporre le attrezzature in vari punti, non concentrare tutto in un solo luogo;
 - creare piccole sotto-aree all'interno di uno spazio gioco più vasto;
 - tenere in considerazione le proporzioni per far sì che i bambini si sentano a loro agio nelle aree gioco;
 - usare curve, forme e colori all'interno dell'area gioco in modo da offrire una vasta gamma di stimoli visivi e per esprimere giocosità;
 - tenere conto delle consuetudini ludiche sequenziali e dei collegamenti esistenti fra varie attività ludiche, utilizzando la superficie di collegamento fra queste in modo giocoso;
22. Per gli aspetti tecnici, la progettazione degli spazi ludici dovrà tenere conto dei seguenti criteri minimi:
 - rispettare le aree di sicurezza consigliate dal costruttore delle attrezzature;
 - posizionare tutti gli elementi di arredo e gli altri oggetti esternamente alle zone di impatto dell'attrezzatura ludica;
 - considerare le necessità di "circolazione" attorno e attraverso tutta l'area gioco e predisporre
 - spazi per il movimento all'esterno della zona d'impatto;
 - orientare le teleferiche e altri giochi similari a movimento obbligato in modo da evitare che i raggi del sole abbagliano gli utilizzatori
23. La componente vegetale, riveste un ruolo importante nel fornire uno spazio di gioco piacevole e attrattivo, non solo per i piccoli, ma anche per i grandi che li accompagnano. Le piante possono inoltre stimolare il gioco e l'apprendimento all'aria aperta: i bambini sono attratti dalla natura e dal verde ed hanno il diritto di familiarizzare con gli esseri viventi che li circondano.

24. Le piante devono essere parte integrante di ogni area gioco, ma la scelta delle specie dovrà tenere in massima considerazione il fatto che i bambini giocheranno con la vegetazione manipolandola (ad esempio evitare in fase di progettazione specie vegetali con parti velenose o con parti che possono provocare ferite, come spine o foglie taglienti).

Criteri generali di sicurezza

25. Realizzare un'area gioco sicura non richiede solamente prodotti affidabili e conformi alle normative come ad esempio la UNI EN 1176, ma anche una particolare attenzione e professionalità nella selezione, nel posizionamento e nell'orientamento delle attrezzature ludiche e degli elementi di arredo nel contesto dello spazio gioco.

26. L'intera area ludica deve essere realizzata secondo le prescrizioni delle norme tecniche UNI per la progettazione dei campi gioco, e nel progetto dovranno con elaborato specifico.

27. Sono a carico dell'appaltatore l'obbligo di fornire alla stazione appaltante le certificazioni sui materiali installati (pezzi di ricambio, materiali in gomma, materiali incoerenti per pavimentazioni, attrezzature ludiche, attrezzature sportive, attrezzature fitness e pavimentazioni di sicurezza) e sulla loro corretta posa in opera;

28. In particolare per le attrezzature ludiche e le pavimentazioni dovranno essere fornite:

- certificazioni di rispondenza dei giochi, della pavimentazione antitrauma e degli arredi forniti alle norme UNI En 1176 e 1177 e successive modifiche ed integrazioni;
- certificazioni relative alla corretta posa in opera ed installazione dei giochi, degli arredi e della pavimentazione anti trauma, rispondenti alle indicazioni impartite dalle relative Ditte fornitrici e secondo norma UNI En 1176, 1177 e 16630 (relativa alle attrezzature per il fitness); prova d'urto nella pavimentazione anti trauma, mediante test HIC, come da normativa UNI En 1177;

Ecocompatibilità dei materiali, arredi, viabilità pedonale e opere impiantistiche

29. I materiali impiegati per gli arredi e attrezzature ludiche devono rispondere a requisiti di durabilità e di bassa manutenzione.

30. Non sono ammesse attrezzature e arredi realizzati con legno di specie esotiche la cui provenienza non sia certificata come FSC (Forest Stewardship Council) o PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes).

31. Ogni area verde ne dovrà essere dotata di un numero di sedute adeguato dalla tipologia e alla frequentazione della stessa.

32. La sistemazione delle sedute dovrà offrire alle persone la possibilità di scegliere la collocazione (es. zone al sole, zone in ombra, zona di passaggio, zone riparate, ecc.) e le attività da condurre (lettura, studio, osservazione, socializzazione, riposo, consumo di cibi, ecc.).

33. Le aree verdi attrezzate dovranno essere facilmente accessibili a tutti i tipi di utenti, provviste ove possibile di viabilità pedonale interna, recintate e provviste di almeno un accesso carrabile, di adeguata ampiezza al fine di consentire l'accesso dei mezzi di servizio.

34. La viabilità pedonale dovranno essere progettate in modo conforme alle disposizioni normative relative al superamento delle barriere architettoniche.

35. I vialetti pedonali e le aree di sosta dovranno realizzati preferibilmente con materiali differenziati a seconda del livello di complessità dell'opera e comunque facendo uso di materiali altamente durabili, che consentano ridotti oneri manutentivi e agevolino le opere di pulizia, e preferibilmente permeabili per consentire il naturale deflusso delle acque .

36. Gli impianti da progettare in ogni area verde sono:

- i sistemi di drenaggio e scolo delle acque,
- l'impianto d'illuminazione e d'irrigazione con eventuali punti di abbeveramento,
- eventuali sistemi di videosorveglianza ,
- eventuali allacciamenti per acqua, fognatura bianca e nera, energia elettrica

37. L'area verde deve essere dotata di propria Identità visiva. Al fine di favorire una maggior conoscenza e fruizione da parte dei cittadini dei piccoli e grandi parchi esistenti, questi dovranno essere preferibilmente riconoscibili attraverso apposita

segnaletica e pannelli informativi. In linea generale potranno essere approntate le seguenti tipologie:

- a) cartello con contenuto informativo generico per parco storico, giardino e aiuola,
- b) cartello con contenuto specifico: area cani, area ludica, area sportiva, area fitness.

38. I contenuti della documentazione tecnico-progettuale dovranno comunque far riferimento, con evidenza in apposito paragrafo della relazione descrittiva, ai suddetti “Criteri per la realizzazione di aree verdi”, alle Norme di Attuazione del Piano Strutturale del Verde Urbano ad all’Appendice A delle stesse norme, recante Riferimenti e linee guida per la progettazione, la riqualificazione e la manutenzione”.

Art.14 - Norme per la progettazione dei parcheggi pubblici.

1. Nella nuova realizzazione o nella sistemazione di parcheggi pubblici o di pertinenza di strutture pubbliche, o di quelli derivanti dagli interventi di trasformazione urbana derivante dall’attuazione della zonizzazione del PUC comprese le schede norma dei comparti perequativi, deve essere prevista, una piantumazione in grado di garantire, a maturità, una copertura del suolo (calcolata con le modalità di cui all’articolo 13), pari almeno al 20% dell’area complessiva occupata dal parcheggio.
2. Le superfici dovranno essere interessate dalla posa di pavimentazioni permeabili (preferibilmente in materiali naturali o di riciclo sempre di origine naturale) garantendo comunque una superficie libera minima attorno al tronco pari a mq.3,0.
3. Le alberature dovranno essere distribuite in maniera tale da fornire un razionale ombreggiamento agli automezzi in sosta.
4. La pavimentazione permeabile, la superficie libera ed il fusto delle piante dovranno essere adeguatamente protette dal calpestio e dagli urti.
5. La scelta delle soluzioni progettuali dovrà essere finalizzata alla riduzione dell’impatto ambientale ed all’ottimizzazione del rapporto tra funzionalità ed inserimento paesaggistico.
6. In caso di riattamento di aree a parcheggio ricavate in spazi angusti e densamente urbanizzate, la superficie a verde dovrà essere, in toto o in parte, recuperata attraverso la previsione di verde pensile e/o verticale e/o tecnologico. (uso di piante rampicanti).
7. Le aree di parcheggio, di norma, devono rientrare nella definizione tecnica di “green park” e come tali vanno realizzati e devono essere progettati secondo le seguenti prescrizioni:
 - le aree di parcheggio devono essere prive di barriere architettoniche per gli utenti fisicamente impediti;
 - chiara segnalazione del percorso di accesso al parcheggio e di uscita dalle aree di parcheggio per l’immissione nella viabilità;
 - separazione tra l’entrata e l’uscita del parcheggio, anche mediante barriere fisse o mobili;
 - raccordo fra parcheggio e viabilità principale, costituito, preferibilmente, da due varchi a senso unico opportunamente distanziati o separati nel caso di aree dedicate e non collocate ai margini della viabilità;
 - attenuazione dell’inquinamento visivo delle aree di sosta di veicoli grazie alla piantumazione di fasce alberate, costituite da individui di specie climatiche regionali o, più genericamente, mediterranee, per una superficie non inferiore al dieci per cento dell’area parcheggio; è prescritto l’uso di superfici rinverdite e drenanti per gli stalli, con le opportune opere di drenaggio e raccolta delle acque di prima pioggia;
 - la tipologia degli stalli deve prevedere la presenza di individui arborei/arbustivi nella misura minima di 1 albero/arbusto ogni 3 stalli oppure 1 albero/arbusto ogni 30 mq., anche se la somma della copertura al suolo può essere superiore di quanto riportato al comma 1.

- installazione di una o più isole per i rifiuti della specie per le quali viene effettuata, da parte del comune o di altri enti, la raccolta differenziata dei rifiuti, opportunamente mitigate.
- il recapito finale delle acque di prima pioggia, proveniente dai parcheggi è quello delle reti fognarie pubbliche. Nella eventualità di ipotesi di recupero delle acque piovane, con opportuni sistemi tecnologici di filtraggio e conservazione, finalizzato a sistemi di irrigazione o lavaggio strade, il progetto deve essere valutato favorevolmente dall'ARPAC.

Art. 15- Alberate stradali

1. Per dotazione di verde della viabilità pubblica si intende ogni corredo vegetale della stessa tale da costituirne una precisa caratterizzazione estetica e funzionale ricadente nelle pertinenze dell'asse stradale medesimo.
2. Nel caso di viali alberati, i filari, indipendentemente dalla loro composizione specifica e coetaneità, dovranno essere considerati elementi unitari e come tali gestiti sia dal punto di vista progettuale che manutentivo.
3. Gli individui vegetali dovranno appartenere a specie diverse con percentuali per ognuna con valori dal 15% al 30%. In relazione a ciò, fatti salvi i casi di deroga già previsti all'art. 7 del presente capitolo, è vietato l'abbattimento di uno o più elementi arborei costituenti un viale.
4. In funzione della larghezza del marciapiede si dovrà determinare il tipo di alberatura eventualmente utilizzabile, rispettando comunque le distanze minime dalle utenze sotterranee e aeree preesistenti, secondo la seguente articolazione:

• per marciapiedi di larghezza fino a m. 3	alberi di terza grandezza;
• per marciapiedi di larghezza > m 3 e < m.4	alberi di terza grandezza;
• per marciapiedi di larghezza > di m. 4	alberi di seconda grandezza;

5. Per ogni pianta dovrà essere garantita una superficie libera adeguata al suo sviluppo. Di seguito sono riportate le superfici di terreno libero minime da rispettare per gli alberi dei viali, in funzione della classe di grandezza a cui appartengono:

<i>Classe di grandezza</i>	<i>Superf. libera min. per viali</i>	<i>raggio (r) minimo corrispondente</i>
a) 1° grandezza (altezza >18m)	mq. 8	ml. 1,6
b) 2° grandezza (altezza 12-18m)	mq. 3,5	ml 1,0
c) 3° grandezza (altezza < 12m)	mq. 2	ml 0,80

6. Nei casi in cui sul suolo pubblico non sia reperibile lo spazio minimo sopra indicato, e quando l'alberatura rivesta un'importanza paesaggistica notevole, si potrà prevedere l'impianto di alberi sulla proprietà privata confinante con la strada, da attuarsi attraverso la stipulazione di una convenzione tra Amministrazione Pubblica e soggetti privati.
7. Qualora, su viali esistenti, la superficie libera sia inferiore agli standard sopra indicati le piante esistenti dovranno essere protette dal traffico veicolare con appositi dissuasori o altri elementi di contenimento.
8. Nel caso di realizzazione di nuove strade o di riqualificazione delle esistenti, dovrà essere prevista una qualificata dotazione di verde, oltre che rispettare quanto previsto nella Norma di Attuazione del Piano del Verde circa la realizzazione di interventi specifici per ridurre gli impatti di frammentazione ecologica sulla fauna .
9. Sugli incroci di strade urbane, con o senza marciapiede, dovrà essere salvaguardata la sicurezza della circolazione mantenendo libera da alberature una zona prossima all'incrocio tale da non ostacolare la visibilità dello stesso.
10. Il progetto relativo alla realizzazione di un nuovo viale dovrà essere accompagnato da una relazione attestante la possibilità tecnica di eseguire interventi manutentivi, ordinari

o straordinari, alle utenze previste senza che ciò possa arrecare alcun danno alla vegetazione esistente.

11. Qualora queste condizioni non sussistano, si potrà decidere di dotare di vegetazione solo uno dei lati stradali riservando l'altro alla posa delle utenze stesse.
12. La realizzazione e riqualificazione di viali alberati all'interno di singoli comparti insediativi, dovrà essere basata sul principio di scalarità delle realizzazioni. Questo risultato potrà essere raggiunto sia attraverso programmi pluriennali di impianto di nuovi alberi, sia attraverso il contemporaneo utilizzo di esemplari di varia età e dimensione e specie sui diversi viali. A titolo esemplificativo si riporta la tabella della durata media, funzionale ed estetica, di alcune delle specie utilizzate in ambiente urbano, salvo esemplari che assumano carattere monumentale.

DURATA MEDIA FUNZIONALE ED ESTETICA DI ALCUNE SPECIE IN AMBIENTE URBANO

SPECIE	ANNI	SPECIE	ANNI
Acerò spp.	40-70	Pino domestico	80-100
Bagolaro	80-90	Pioppo spp	40-60
Carpino	50-70	Platano	100-120
Frassino spp.	60-80	Quercia spp.	80-100
Ippocastano	70-80	Robinia spp.	40-50
Liriodendron	60-80	Sofora	50-70
Olmo	80-100	Tiglio spp.	80-100

13. Deve essere inoltre favorita la diversificazione delle specie nella realizzazione di viali all'interno del medesimo comprensorio.

Potature su alberate stradali

14. Ogni intervento di potatura su viali alberati sarà disciplinato secondo quanto riportato all'art.7 del presente Capitolo.
15. Sarà possibile operare in deroga solo nel caso di alberi che abbiano subito in passato ripetuti ed errati interventi cesori tali da comprometterne in modo permanente le caratteristiche estetiche e funzionali e per i quali non siano attuabili interventi di recupero con tecniche agronomiche ordinarie o straordinarie, purché il filare nel suo complesso sia inserito in un programma di sostituzione pluriennale esistente o da approvare entro tre anni dall'adozione del presente Regolamento.
16. Le condizioni di cui sopra dovranno essere presentate in apposita perizia da parte di un tecnico abilitato del settore (agronomo o perito agrario).

Abbattimenti in alberate stradali

1. Qualora si renda necessario un abbattimento, nel rispetto comunque delle norme dettate all' art. 7 del presente Capitolo, a questo dovrà seguire l'impianto di un nuovo esemplare arboreo.
2. Nel caso di filari già maturi, tale sostituzione potrà avvenire purché siano garantite condizioni adeguate al corretto sviluppo del nuovo albero.
3. Nel caso di viali storici filologicamente ricostituiti, la sostituzione di esemplari abbattuti dovrà rispettare la composizione specifica del filare e le forme di allevamento in esso adottate.
4. In ogni caso l'introduzione di nuovi alberi in sostituzione di esemplari abbattuti dovrà prevedere l'asportazione del terreno presente per un volume almeno doppio rispetto alla zolla del nuovo albero e la sua sostituzione con terreno di coltivo.
5. Qualora, nel corso degli anni, si fosse creato un numero di fallanze tale da compromettere definitivamente l'integrità compositiva di un filare, potrà esserne prevista l'eliminazione integrale e la sostituzione con un nuovo impianto.
6. E' fatto comunque divieto di integrare eventuali fallanze in viali che siano inseriti in un programma di sostituzione pluriennale.

7. Nel caso di integrale sostituzione di un filare, oltre alla totale sostituzione del terreno di coltivo, sarà opportuno prevedere l'introduzione di nuovi esemplari arborei di genere o almeno di specie diversa da quella preesistente.
8. Saranno ammesse deroghe nel caso di specifici vincoli ambientali, paesaggistici o storici.

Segnalazione di cantieri stradali

1. E' fatto obbligo a tutti i servizi comunali e ad altri Enti o Ditte che abbiano a qualunque titolo in carico le manutenzioni di utenze ricadenti nell'area di pertinenza delle alberate stradali esistenti, di segnalare tempestivamente agli uffici comunali competenti i cantieri che possano causare danno alla porzione epigea e ipogea degli alberi.
2. Tutti i cantieri dovranno essere sottoposti a quanto previsto nell'art. 11 del presente Capitolo.

CAPITOLO IV

DIFESA

Art. 16 - Difesa fitosanitaria

1. Per la lotta contro i parassiti dovranno essere privilegiate le misure di tipo preventivo, volte a diminuire al massimo le condizioni di stress per le piante, migliorandone le condizioni di vita.
2. La prevenzione dovrà essere attuata attraverso:
 - la scelta di specie adeguate e l'impiego di piante sane;
 - la difesa delle piante da danneggiamenti;
 - l'adeguata preparazione dei siti di impianto;
 - il rispetto delle aree di pertinenza indicate dal presente regolamento e la protezione delle stesse da calpestio, ecc.;
 - l'eliminazione o la riduzione al minimo degli interventi di potatura.

Monitoraggio dei parassiti

3. Al fine di individuare tempestivamente la presenza di parassiti sulle piante, e stimarne il rischio di danno, dovranno essere effettuati frequenti monitoraggi, soprattutto nei periodi critici dal punto di vista fitosanitario, stipulando specifiche convenzione con tecnici o ditte specializzate.

Tipologie di intervento.

4. Nel caso si renda opportuno intervenire, dovranno essere preferite metodologie di lotta integrata o biologica.

Impiego di prodotti fitosanitari

5. In caso di inefficacia di tecniche agronomiche opportune dovranno essere utilizzati principi attivi scelti in base ai seguenti criteri:
 - efficacia nella protezione delle piante ornamentali;
 - uso del metodo endoterapico quando possibile;
 - registrazione in etichetta per l'impiego su verde ornamentale e nei confronti delle avversità indicate;
 - bassa tossicità per l'uomo e per gli animali superiori;
 - scarso impatto ambientale. Si valuterà, in particolare, la selettività nei confronti delle popolazioni di insetti utili;
 - assenza di fitotossicità o di effetti collaterali per le piante oggetto del trattamento;
 - rispetto delle normative vigenti.
6. Le dosi di impiego, l'epoca e le modalità di distribuzione dei prodotti dovranno seguire quanto riportato in etichetta ed essere tali da limitare la dispersione dei principi attivi nell'ambiente (macchine irroratrici efficienti e controllate secondo legge, assenza di vento, ecc.)
7. È inoltre fatto obbligo di delimitare con mezzi ben evidenti le zone di intervento, per prevenire l'accesso a non addetti ai lavori e di effettuare i trattamenti, per quanto possibile, nelle ore di minore transito.
8. È assolutamente vietato qualsiasi intervento antiparassitario nel periodo di fioritura.
9. **Gli abitanti della zona interessata dagli eventuali trattamenti chimici o biologici dovranno essere preventivamente e tempestivamente informati anche sul principio attivo adoperato.**
10. Nel caso siano utilizzati metodi di lotta biologica, insieme alla comunicazione dell'intervento dovranno essere fornite ai cittadini tutte le informazioni utili a conoscere l'organismo utilizzato e l'elenco dei prodotti chimici e delle pratiche agronomiche che, potendo interferire negativamente sull'attività dello stesso, dovranno essere vietate⁵.

⁵ Per tutto quanto non riportato nel presente regolamento dovranno essere seguiti i principi espressi nel Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

Art. 17 - Interventi di lotta obbligatoria

1. In conseguenza delle disposizioni nazionali, dovranno essere rispettate le Norme di Lotta Obbligatoria previste per Legge, avendo come riferimento il Servizio Fitosanitario Regionale dello Servizio Tecnico Provinciale di Avellino.
2. Al fine di limitare la diffusione della Processionaria del Pino e considerato che le alberature su cui più facilmente si insedia sono quelle di *Pinus nigra*, si fa divieto su tutto il territorio comunale di piantare specie arboree di *Pinus nigra*.

Art. 18 - Controllo della vegetazione spontanea

1. Il controllo della vegetazione spontanea deve essere differenziato in relazione alle funzioni svolte dalle diverse tipologie di verde.
2. In particolare per parchi, giardini pubblici, verde attrezzato ed in genere per le aree a maggiore fruizione, devono essere utilizzati mezzi agronomici (lavorazioni, mulching, pacciamatura). Soltanto per le alberature stradali e le piccole aiuole, oltre ai suddetti mezzi agronomici, si potrà intervenire con erbicidi secondo le seguenti modalità:
 - prodotti ad azione residuale, distribuiti nel periodo autunno-invernale soprattutto nei primi anni di impianto;
 - erbicidi fogliari, distribuiti nel periodo primaverile estivo.
3. In aree private ad uso pubblico non è consentito l'uso di prodotti chimici (diserbanti).
4. Per quanto concerne le specie rampicanti (edera, ecc.), si consigliano interventi di contenimento della loro vegetazione sugli alberi, salvaguardandole soprattutto in aree parco, dove possono contribuire all'aumento della biodiversità in ambiente urbano.
5. In caso si renda opportuno eliminare le specie rampicanti, per i problemi connessi alla stabilità degli alberi sui quali si sviluppano, sarà necessario asportare le parti tagliate, non lasciandole seccare su fusti e rami delle alberature⁴.

CAPITOLO V

SALVAGUARDIA DEI PARCHI, GIARDINI, VIALI O SINGOLI ESEMPLARI DI PREGIO STORICO E/O AMBIENTALI E MONUMENTALI.

Art.19 - Salvaguardia di parchi e giardini di pregio storico, architettonico e ambientale.

1. Per storico e/o ambientale, si intende una composizione o una singola pianta che presentino particolare interesse dal punto di vista storico, culturale, artistico e/o naturalistico.
2. Il giardino storico deve essere salvaguardato e considerato un monumento che, per sua natura, richiede cure continue da parte di personale qualificato. Esso è l'espressione dello stretto rapporto tra civiltà e natura, è testimonianza di un'epoca e di una cultura.
3. La salvaguardia dei giardini storici esige che essi vengano identificati, possibilmente con l'ausilio di documenti e censiti. **Per i privati sarà messa in atto la procedura di legge.** Essa impone interventi conservativi di manutenzione e restauro.
4. Ciascuna operazione di manutenzione, conservazione e restauro, deve tenere conto di tutti gli elementi caratterizzanti il giardino storico in cui si opera.
5. In questa direzione, ogni sostituzione di alberi, arbusti, ecc., deve orientarsi verso specie che consentano la conservazione dell'identità del giardino stesso in una volontà di mantenimento e ricerca delle specie originarie.
6. Ogni intervento di restauro deve rispettare l'evoluzione del giardino in questione.
7. Il restauro, come il ripristino, dovrà essere preceduto da uno studio approfondito che sia in grado di assicurare il carattere scientifico dell'intervento.
8. La progettazione dovrà inoltre rispettare quanto riportato dal presente Regolamento in materia di progettazione delle aree verdi.
9. L'accesso e l'uso dei giardini storici devono essere regolamentati in funzione della loro estensione e della loro fragilità, in modo da preservarne l'integrità.

10. In ogni caso, l'interesse verso questi giardini dovrà essere stimolato, valorizzando questo patrimonio, facendolo conoscere ed apprezzare.
11. Ai fini della conservazione della biodiversità storica locale, per la salvaguardia di specie arboree ed arbustive di pregio o in via di estinzione, anche a fini didattici e culturali, il Comune potrà individuare, per la coltivazione e riproduzione, aree apposite sottoposte a particolari norme di tutela la cui funzione e conduzione sarà regolamentata con apposita ordinanza.

Art. 20 - Catasto di piante, giardini, viali o singoli esemplari di pregio storico e/o ambientali e monumentale.

1. L'Amministrazione Comunale redige ed aggiorna il censimento degli alberi, aree verdi ecc. secondo i dettami della Legge n. 10/2013, Norme per gli spazi verdi urbani e dei C.A.M. Criteri Ambientali Minimi G. U. n. 90 del 4 aprile 2020 Decreto 10 marzo 2020 provvedendo a censire ed istituire un catasto delle piante, dei parchi e dei giardini pubblici.
2. Le piante di pregio storico e/o ambientale e monumentale censite ed inserite in catasto saranno soggette a maggiore tutela ed ogni intervento sulle stesse dovrà essere effettuato nel rispetto del decreto dipartimentale del 31 marzo 2020, n. 1104 "*Linee guida per gli interventi di cura e salvaguardia degli Alberi Monumentali*" e ss.mm. e ii.

CAPITOLO VI

ORTI E AREE AGRICOLE NEL PERIMETRO URBANO

Art.21- Orti urbani. Norme per il proprietario o l'assegnatario. Impegni del proprietario o assegnatario.

1. Ai fini del presente Regolamento per orto urbano si intende un appezzamento di terreno, compreso nel centro urbano così come individuato dal Piano del Verde e dal regolamento degli orti urbani approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 52 del 5 aprile 2019.
2. Il proprietario o l'assegnatario assume degli obblighi e degli impegni quali:
 - contribuire alla manutenzione degli eventuali spazi comuni;
 - curare la buona sistemazione l'ordine e la pulizia e non alterarne il perimetro e la fisionomia;
 - le eventuali recinzioni dovranno essere realizzate con materiale naturale vivo o morto;
 - tenere controllato lo sviluppo di vegetazione infestante lungo i confini di proprietà;
 - curare la sistemazione idraulica del terreno al fine di evitare ristagni di acqua.

Restrizioni e divieti

3. Nello spazio riservato all'orto e alle aree agricole nel perimetro urbano non è consentita:
 - a) la posa di pavimentazione fissa (gli eventuali manufatti adibiti a ricovero attrezzi eventualmente autorizzati ai sensi delle norme sull'edificazione, dovranno essere realizzati in legno naturale e mimetizzati con apposite cortine vegetali anche rampicanti);
 - b) l'allevamento di animali di qualsiasi specie;
 - c) lo scarico di materiali inquinanti o altrimenti nocivi;
 - d) la bruciatura delle stoppie, del fogliame e dei residui erbacei ed arbustivi derivanti dalla pulizia del fondo⁶;
 - e) la produzione di rumori molesti non strettamente connessi agli impegni di cui al precedente punto 2). Questi ultimi interventi possono essere realizzati rispettando il seguente orario: dal 1° maggio al 30 settembre: dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 al tramonto; dall'1 ottobre al 30 aprile: dalle ore 8.00 al tramonto⁶.
4. Per l'utilizzo di prodotti chimici quali anticrittogamici e simili, si rimanda al Capitolo IV del presente Regolamento ed alle Norme Nazionali e Regionali vigenti.

⁶ Fatto salvo regolamenti ed ordinanze specifiche

5. Per quanto non previsto nel presente regolamento, relativamente agli orti urbani si rimanda allo specifico regolamento degli orti urbani approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 52 del 5 aprile 2019.

CAPITOLO VII

NORME INTEGRATIVE PER LE AREE PUBBLICHE E PRIVATE NON EDIFICATE E NON ADIBITE AD ATTIVITA-AGRICOLA

Art. 22 - Aree incolte, corti di fabbricati fuori e dentro il perimetro urbano non adibiti ad attività agricola ed aree dismesse dalla coltivazione.

1. Le aree di cui al presente articolo ed a qualsiasi uso destinate devono essere tenute in perfetto ordine e sistematicamente pulite da piante infestanti di ogni genere; inoltre è vietato:
 - a) lasciare in deposito materiali di qualsiasi natura, ammucchiato od affastellato tale da poter divenire rifugio di animali potenzialmente pericolosi nei confronti dell'uomo (es: cani e gatti randagi, ratti, zanzare, rettili ecc.);
 - b) modificare le quote del terreno con riporti o scavi;
 - c) ai sensi del Decreto legislativo 152/2006, depositarvi rifiuti di qualsiasi genere, carcasse di automezzi o loro parti e materiali di qualsiasi natura che possano essere causa di inquinamento del suolo e/o sottosuolo;
 - d) realizzare esposizioni di merci a cielo aperto.
2. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada o dal altre Leggi e Regolamenti i frontisti (proprietari, locatari e tutti coloro che hanno diritto reale di godimento su terreni che confinano con strade comunali o vicinali) devono provvedere alla potatura dei rami di alberi o siepi che, protesi oltre il ciglio stradale, creino intralcio o danno per la circolazione veicolare e pedonale.

Art. 23- Fossi, scoline.

1. Nel caso di fossi e scolì è fatto obbligo ai proprietari od altri aventi titolo di provvedere allo sfalcio della vegetazione erbacea spontanea, all'interno della sezione idraulica, **al fine di mantenerne l'efficienza idraulica**, è fatto, altresì, obbligo di tenere controllato lo sviluppo della vegetazione infestante.
2. È vietato incendiare e/o diserbare con prodotti chimici.
3. E' vietata l'estirpazione, il taglio raso o il danneggiamento della vegetazione a meno di m. 5 dalle sponde o dai piedi degli argini , senza la preventiva richiesta al comune.
4. Sono esclusi da queste norme i canali e i fossi demaniali di competenza di altri Enti Territoriali.
5. Partecipano alla definizione del sistema dei Corridoi della Rete Ecologica Comunale nell'ambito dell'Infrastruttura Verde Urbana, nel rispetto di quanto prescritto nelle Norme di Attuazione del Piano Strutturale del Verde Urbano ad all'Appendice A delle stesse norme, recante "Riferimenti e linee guida per la progettazione, la riqualificazione e la manutenzione".

Art. 24 – Gestione acque meteoriche. Specchi d'acqua , bacini di ritenzione infiltrazione, fossi inondabili

1. Il sistema dei giardini e degli spazi verdi urbani e periurbani mette a disposizione molteplici opportunità per gestire sul posto le acque meteoriche, ridurre i volumi convogliati in fognatura e ridurre di sovraccarico della rete di drenaggio, rendendo al contempo più sostenibile il ciclo dell'acqua in città.
2. Una corretta gestione delle acque meteoriche garantisce che le superfici permeabili delle aree verdi urbane e periurbane contribuiscono alla riduzione del deflusso idrico superficiale attraverso:

- la conservazione e il ripristino delle superfici permeabili, il contenimento del deflusso superficiale, il ricarico delle falde, l'utilizzo della capacità filtrante dei suoli.
3. In fase di progettazione per la realizzazione o per la ristrutturazione di aree verdi pubbliche o di verde di Standard da cedere o di verde derivante dalle aree di cessione degli ambiti di Trasformazione urbana in attuazione perequativa codificati quali Ru, Rq, Ni, Ts del PUC vigente è necessario rallentare lo scorrimento dell'acqua superficiale e stoccarla temporaneamente per poi restituirla in maniera controllata, attraverso soluzioni tecniche, tra cui si possono citare:
- **piccoli bacini di ritenzione /infiltrazione (rain garden)**
da realizzare in prossimità di ampie superfici impermeabili come strade, parcheggi, piazzali, piazze. Sono aree verdi leggermente ribassate (rain garden) che raccolgono le acque meteoriche e che in caso di piogge intense, riducono l'effetto run-off trattenendo l'acqua, filtrandola e infiltrandola lentamente nel terreno, riducendo il flusso idrico alle condotte fognarie contrastano in modo attivo gli allagamenti del tessuto urbano; all'interno vengono piantate varie specie vegetali che non solo approfittano dell'acqua per crescere ma anche svolgono un importante processo di fitodepurazione del suolo e dagli inquinanti presenti nell'acqua. Le piante utilizzate, devono riuscire a sopportare periodi di siccità ed altri di abbondante umidità, sono soprattutto erbacee perenni dalle ornamentali fioriture.
 - **fossati inondabili**
canali di ampia sezione, con scarpate a bassa pendenza e bassa profondità 20 – 30 cm., di norma con vegetazione posta i lati. I fossati inondabili accumulano l'acqua che ricevono e in seguito la smaltiscono per infiltrazione o canalizzazione con sistemi di deflusso controllato verso un collettore ricevente (pozzo perdente, rete superficiale, rete fognaria).
4. Le suddette tipologia di realizzazione devono preferibilmente accompagnare la viabilità carrabile, le piste ciclabili, i giardini o ampi spazi pavimentati.
5. Le acque provenienti da superfici inquinate da idrocarburi dovranno essere convogliate verso condotte fognarie al fine di preservare gli acquiferi superficiali.
6. I contenuti della documentazione tecnico-progettuale dovranno comunque far riferimento, con evidenza in apposito paragrafo della relazione descrittiva, ai suddetti "Criteri per la realizzazione di aree verdi", alle Norme di Attuazione del Piano Strutturale del Verde Urbano ad all'Appendice A delle stesse norme, recante "Riferimenti e linee guida per la progettazione
7. Nel caso di specchi d'acqua , bacini di ritenzione infiltrazione, fossi inondabili esistenti o che verranno realizzati sono vietati la messa a dimora di specie arboree od arbustive esotiche nei pressi di laghetti e specchi d'acqua fino ad una distanza inferiore ai 50 metri.
8. L'eventuale vegetazione spontanea presente attorno ai laghetti ed agli specchi d'acqua è soggetta alle norme del presente Regolamento.
9. E' vietata l'estirpazione, il taglio raso o il danneggiamento della vegetazione a meno di m. 50 dalle sponde, senza la preventiva richiesta al comune

Art.25 - Corsi d'acqua.

1. La vegetazione che cresce sulle rive dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua rappresenta una componente importante del verde urbano, costituendo parte del sistema ambientale delle zone umide, fondamentali combinazioni di terra e acqua ricche di biodiversità.
2. Negli alvei, sulle sponde e nelle fasce di rispetto di fiumi, torrenti e acque pubbliche in genere sono consentiti solo gli interventi previsti dal Regio Decreto 25 luglio 1904 n. 523 "Testo Unico sulle opere idrauliche" e successive modificazioni, nonché dalle ulteriori disposizioni Normative vigenti. Partecipano alla definizione del sistema dei Corridoi Ecologici fluviali della Rete Ecologica Comunale nell'ambito dell'Infrastruttura Verde Urbana, nel rispetto di quanto prescritto nelle Norme di Attuazione del Piano Strutturale del Verde Urbano ad all'Appendice A delle stesse norme, recante "Riferimenti e linee guida per la progettazione, la riqualificazione e la manutenzione".

3. E' vietata l'estirpazione, il taglio raso o il danneggiamento della vegetazione a meno di m. 50 dalle sponde, senza la preventiva richiesta al comune

CAPITOLO VIII

NORME PER LA FRUIZIONE DEI PARCHI, DEI GIARDINI PUBBLICI E DELLE AREE VERDI

Art. 26 Ambito di applicazione

1. Le norme del presente Capitolo si applicano a tutte le aree a parco, giardino o verde pubblico di proprietà o in gestione all'Amministrazione Comunale, così come alle aree a verde pubblico date in concessione a terzi. Tali norme valgono altresì sulle aree verdi private aperte al pubblico sottoposte a convenzioni che possono nello specifico regolare le modalità di fruizione da parte dei cittadini.
2. L'Amministrazione Comunale adotta, quando necessario, regolamenti specifici per l'utilizzo di singoli parchi o giardini, che integrano le disposizioni del presente Regolamento.

Art.27 – Regole per l'accesso alle aree verdi pubbliche

1. Ai parchi, ai giardini e in genere a tutte le aree verdi è consentito libero accesso, fatte salve diverse regolamentazioni e/o ordinanze. I parchi e i giardini recintati sono aperti al pubblico secondo gli orari indicati nelle tabelle esposte ai relativi ingressi.
2. Le aree verdi a corredo di servizi e strutture pubbliche sono accessibili e fruibili con modalità e orari afferenti alla tipologia funzionale di verde (storico, sportivo, cimiteriale, scolastico etc.).
3. Il verde pubblico gestito da Enti, associazioni o privati in regime di concessione o di convenzione con l'Amministrazione Comunale mantiene la sua peculiarità di area sempre fruibile e accessibile, salvo eventuali specifiche modalità od orari definiti convenzionalmente e affissi in loco.
4. Per motivi di manutenzione, sicurezza e tutela determinate aree o parti di esse potranno essere temporaneamente interdette all'uso pubblico con segnalazione in loco.

Art. 28 Uso degli spazi verdi

1. Gli spazi a verde sono riservati al gioco, al riposo, allo studio, all'osservazione della natura e, comunque, al tempo libero o ad attività sociali e/o ricreative.
2. Nelle aree verdi pubbliche il cittadino è chiamato a mantenere un comportamento tale da non causare danni e/o alterazioni di qualsiasi natura ed entità al patrimonio vegetale e alle strutture e attrezzature esistenti. Sono considerate alterazioni anche l'effettuazione di interventi colturali sul verde pubblico (a titolo esemplificativo piantagioni, potature, trattamenti fitosanitari) senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale, nonché qualsiasi tipo di occupazione di suolo pubblico o di intervento edilizio, infrastrutturale o di altro genere che non si svolga nel rispetto delle prescrizioni tecniche che salvaguardano il patrimonio verde.
3. Le attività consentite nell'ambito degli spazi destinati a verde pubblico, purché non eccedano la normale tollerabilità e non danneggino l'ambiente naturale ed i manufatti, tenendo conto delle specifiche funzioni di ciascuna area verde, sono:
 - sosta e riposo;
 - mobilità pedonale;
 - mobilità ciclabile nei percorsi e vialetti fermo restando che mezzi non motorizzati come biciclette, tricicli, etc. usati dai bambini di età inferiore ai sei anni, possono circolare, oltre che nei percorsi e vialetti, anche sui tappeti erbosi di norma calpestabili dai pedoni;
 - gioco libero di tipo leggero (si intende quello praticato da bambini di età inferiore a 12 anni), il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che hanno la custodia dei bambini stessi.
 - pratica sportiva non organizzata in forma collettiva (comprende tutte le attività libere praticate da singole persone);
 - pratica sportiva in forma organizzata e di gruppo (comprende tutte le attività aventi tale carattere e organizzate in gruppi costituiti da più di due praticanti).

-

Art. 29 - Divieti comportamentali nelle aree verdi di proprietà pubblica.

Nelle aree verdi pubbliche è vietato di:

- a) il deposito o lo scarico di materiali di qualsiasi natura o consistenza se non specificatamente autorizzato;
- b) l'accatastamento di materiale infiammabile;
- c) l'abbandono dei rifiuti al di fuori dei contenitori di raccolta;
- d) l'eliminazione, la distruzione, il danneggiamento, il taglio e qualsiasi azione che possa in altro modo minacciare l'esistenza di alberi e arbusti o parte di essi;
- e) il danneggiamento dell'apparato radicale dei fusti e della chioma delle piante e le legature con materiale non estensibile;
- f) il danneggiamento e l'imbrattamento della segnaletica;
- g) il danneggiamento e l'imbrattamento di giochi o elementi di arredo;
- h) la raccolta e l'asporto di fiori, bulbi, radici, semi, frutti, terriccio, muschio, erbacee annuali e perenni, strato superficiale di terreno;
- i) calpestare le aiuole qualora il divieto sia specificato in loco;
- j) abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali o procurarvi pericolo, nonché sottrarre uova e nidi;
- k) comportamenti che possano ostacolare intenzionalmente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico;
- l) scavalcare transenne, ripari, steccati posti a protezione di dislivelli, strutture, piantagioni, prati, aiuole;
- m) circolare e/o sostare con veicoli a motore, ad eccezione dei casi in cui il transito e la sosta, esclusivamente sui viali, strade e percorsi inerti presenti e predeterminati interni agli spazi verdi, riguardi i veicoli a motore di seguito elencati:
 - motocarrozze per il trasporto di disabili;
 - mezzi di soccorso e di vigilanza in servizio;
 - mezzi di altre Amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività istituzionali, in possesso delle prescritte autorizzazioni;
 - mezzi di servizio e supporto allo svolgimento dei lavori e/o servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde, di strutture e manufatti in esso inseriti;
 - mezzi di proprietà dei residenti, qualora vi siano abitazioni ubicate all'interno dell'area;
 - mezzi per le attività di commercio ambulante, in possesso delle prescritte autorizzazioni;
 - mezzi per il rifornimento dei punti fissi di somministrazione di alimenti e bevande o di intrattenimento, in possesso delle prescritte autorizzazioni;
 - mezzi destinati ad un parcheggio, quando quest'ultimo si trovi all'interno dello spazio verde;
 - mezzi destinati al carico/scarico merci, qualora vi siano abilitazioni od attività produttive all'interno dell'area.In ogni caso, tutti i mezzi sopra indicati dovranno esporre sul parabrezza in modo visibile il permesso di transito e/o sosta per l'esclusiva area verde interessata.
- n) circolare con biciclette, velocipedi e monopattini al di fuori della viabilità principale e di eventuali percorsi specificamente indicati per lo scopo (tale divieto non si applica per attrezzature utilizzate da bambini di età inferiore ai 12 anni);
- o) utilizzare aeromodelli e simili forniti di motori a scoppio a combustione interna o esterna;
- p) utilizzare automodelli o modelli di imbarcazioni e simili forniti di motori a scoppio a combustione interna o esterna;
- q) utilizzare nelle aree dedicate alle attività ludiche le attrezzature per il gioco da parte di persone con età superiore a 12 (dodici) anni ovvero a quella indicata sulle stesse, nonché praticare attività ludiche e/o sportive in generale all'interno delle aree verdi che non siano compatibili con gli spazi presenti e che possano in qualsiasi modo recare danno al verde stesso nonché disturbo e/o pericolo alle persone;
- r) bivaccare sulle panchine, ovvero utilizzare l'arredo e le attrezzature in modo non conforme alle prescrizioni costruttive e di decoro;

- s) utilizzare apparecchio di diffusione sonora e/o strumenti musicali che arrechino disturbo alla quiete pubblica e agli altri fruitori degli spazi verdi;
- t) laddove presenti, arrecare danni alle acque di stagni, rogge, fontane, cascate e zone umide attenendosi alle regole eventualmente esposte.

Art. 30 – Divieti di utilizzo improprio degli spazi verdi di proprietà pubblica

Oltre al rispetto di ulteriori divieti segnalati all'interno delle singole aree da apposita segnaletica, negli spazi a verde pubblico è tassativamente vietato:

- a) affiggere sui tronchi degli alberi e sugli arbusti materiale di qualsiasi genere (volantini, manifesti, ecc.) ad esclusione delle targhe di riconoscimento botanico o numerico autorizzate;
- b) appendere agli alberi ed agli arbusti strutture di qualsiasi genere, compresi i cartelli segnaletici mediante l'uso di supporti metallici;
- c) permettere ad un animale, in proprio affidamento, di cacciare, molestare o ferire un altro animale o persone e danneggiare alberi, siepi e aiuole;
- d) introdurre cani senza il guinzaglio (da tenersi a lunghezza massima di 150 cm), anche se hanno ricevuto un addestramento "alla convivenza" con gli altri cani e le persone, in quanto prevalgono le regole di prudenza nei confronti di animali che per le più svariate ragioni possono avere un comportamento imprevedibile anche pericoloso; sono fatte salve dal presente divieto le aree verdi pubbliche perimetrate fisicamente, destinate e/o individuate planimetricamente per la ricreazione canina e dei rispettivi conduttori;
- e) introdurre cani senza portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di situazioni rischiose per l'incolumità di persone o animali o su richiesta del Servizio di vigilanza o altre autorità competenti: sono esclusi dai disposti del presente articolo i cani per l'accompagnamento di ipovedenti, quelli in dotazione alle forze armate, di Polizia, di Protezione civile, dei Vigili del Fuoco quando sono utilizzati per servizio ed i cani pastori quando vengono utilizzati per la guardia di greggi e mandrie;
- f) permettere ad un cane o animale di qualsiasi dimensione, in proprio affidamento, di imbrattare i viali, aiuole, cespugli e manufatti ovvero condurlo nelle aree verdi pubbliche del Comune di Avellino senza avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle feci ed una bottiglia d'acqua per il lavaggio dell'urina;
- g) condurre un cane ad una distanza inferiore a venti metri da attrezzature ludiche per bambini o nelle aree gioco delimitate
- h) introdurre nuovi animali selvatici, senza l'assenso dell'Amministrazione Comunale o nutrire quelli presenti, salvo che negli eventuali spazi attrezzati;
- i) accendere fuochi o installare bracieri senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
- j) svolgere qualsiasi attività commerciale o di pubblico intrattenimento senza specifica autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
- k) sporcare il suolo con rifiuti, avanzi di cibo, vestiario o altro;
- l) effettuare manifestazioni non autorizzate e adottare comportamenti che, seppure non espressamente richiamati dalle norme del presente Regolamento, possano recare danno al verde pubblico ed alle attrezzature ivi insistenti o turbino la quiete delle persone;
- m) frequentare e sostare nei parchi e giardini in occasione o durante il periodo di allerte meteo a causa della possibilità di caduta di alberi, parti di essi e/o di fulmini.

Art. 31 Giochi

1. Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che ne hanno la custodia.
2. Le attrezzature devono essere usate in modo conforme alla funzione per cui sono state predisposte.
3. È dovere oltre che diritto del cittadino segnalare all'Amministrazione Comunale la presenza di attrezzature o giochi danneggiati al fine di attivare la conseguente manutenzione e/o sostituzione, fermo restando che spetta alla persona adulta, che

accompagna il minore, verificare la presenza di eventuali anomalie e pericoli prima dell'uso delle attrezzature.

4. Le attrezzature di gioco, installate per i bambini (età inferiore a 12 anni), non possono essere utilizzate da adolescenti ed adulti.

Sulle singole attrezzature ludiche possono essere imposti ulteriori limiti di utilizzo.

Art.32 Animali

1. Negli spazi a verde pubblico è tassativamente vietato:
 - a) permettere ad un animale, in proprio affidamento, di cacciare, molestare o ferire un altro animale o persone e danneggiare alberi, siepi e aiuole;
 - b) introdurre cani senza il guinzaglio (da tenersi a lunghezza massima di 150 cm), anche se hanno ricevuto un addestramento “alla convivenza” con gli altri cani e le persone, in quanto prevalgono le regole di prudenza nei confronti di animali che per le più svariate ragioni possono avere un comportamento imprevedibile anche pericoloso; sono fatte salve dal presente divieto le aree verdi pubbliche perimetrate fisicamente, destinate e/o individuate planimetricamente per la ricreazione canina e dei rispettivi conduttori;
 - c) introdurre cani senza portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di situazioni rischiose per l'incolumità di persone o animali o su richiesta del Servizio di vigilanza o altre autorità competenti: sono esclusi dai disposti del presente articolo i cani per l'accompagnamento di ipovedenti, quelli in dotazione alle forze armate, di Polizia, di Protezione civile, dei Vigili del Fuoco quando sono utilizzati per servizio ed i cani pastori quando vengono utilizzati per la guardia di greggi e mandrie;
 - d) permettere ad un cane o animale di qualsiasi dimensione, in proprio affidamento, di imbrattare i viali, aiuole, cespugli e manufatti ovvero condurlo nelle aree verdi pubbliche del Comune di Avellino senza avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle feci ed una bottiglia d'acqua per il lavaggio dell'urina;
 - e) condurre un cane ad una distanza inferiore a venti metri da attrezzature ludiche per bambini o nelle aree gioco delimitate;
 - f) introdurre nuovi animali selvatici, senza l'assenso dell'Amministrazione Comunale o nutrire quelli presenti, salvo che negli eventuali spazi attrezzati.
 - g) somministrare cibo agli animali;
2. Tali divieti si applicano a tutte le aree verdi, anche alle aree verdi di arredo stradale (spartitraffico, rotatorie stradali, aiuole)
3. Gli addetti alla vigilanza possono, qualora ravvisino pericolo per la pubblica incolumità, disporre l'immediato allontanamento da parchi e aree verdi dei cani, ovvero ordinare ai proprietari l'uso congiunto di museruola e guinzaglio
L'Amministrazione comunale, oltre quelle già individuate, si riserva la facoltà di individuare oasi feline e aree destinate all'uso da parte di animali domestici (sgambatura cani), all'interno di zone verdi ampie ove gli spazi riservati agli animali stessi saranno limitati a percorsi preferenziali.

Art. 33 Aree destinate ai cani

1. L'accesso alle aree di sgambamento è consentito a tutti i cani accompagnati e regolarmente iscritti all'anagrafe canina, curati e vaccinati.
2. All'interno delle aree gli accompagnatori dei cani devono essere muniti di guinzaglio e trattenere gli animali ogni qualvolta se ne presenti la necessità, a tutela dell'incolumità delle persone e degli animali.
3. All'interno delle aree, i cani possono essere liberati da guinzaglio e museruola, sotto il controllo e la completa responsabilità dell'accompagnatore, nel rispetto degli altri frequentatori.
4. All'interno delle aree vi è inoltre l'obbligo di:
 - a) custodire i cani in modo da non molestare persone e/o altri animali o provocare danni alle attrezzature e al verde;
 - b) raccogliere gli escrementi e conferirli negli appositi contenitori porta-rifiuti;
 - c) avere cura di tenere chiuso il cancello una volta entrati o usciti;

d) non abbandonare alimenti per animali, oggetti e/o rifiuti di qualsiasi genere;
e) non addestrare cani da caccia, difesa o guardia così come previsto dalle norme e leggi vigenti.

5. Le responsabilità civili e penali per eventuali danni procurati dai cani sono esclusivamente a carico dei rispettivi proprietari.
6. Gli addetti alla vigilanza possono, qualora ravvisino pericolo per la pubblica incolumità, disporre l'immediato allontanamento dei cani dalle aree di sgambamento, ovvero ordinare ai proprietari l'uso congiunto della museruola e del guinzaglio.

Art. 34 Occupazione di aree a verde pubblico. Campo di applicazione e destinatari

1. Su richiesta dei singoli cittadini, Enti pubblici/privati, Gruppi o Associazioni, l'Amministrazione Comunale può autorizzare iniziative di carattere sportivo, socioculturale e ricreativo all'interno delle aree verdi comunali, nel rispetto del presente regolamento e del regolamento in vigore relativo alle occupazioni di suolo pubblico.
2. In particolare sono assoggettati a preventiva autorizzazione le occupazioni, anche temporanee, degli spazi adibiti a verde pubblico per l'installazione di chioschi, arredi, transenne, strutture pubblicitarie o per l'effettuazione di cantieri, feste, banchetti, manifestazioni e simili.
3. Il rilascio di tale autorizzazione segue le procedure previste dal vigente regolamento disciplinante l'occupazione del suolo pubblico. Ogni singola domanda è sottoposta, ove occorra, ai pareri tecnici dei servizi interessati.
4. Restano a carico dei richiedenti o degli organizzatori dell'evento le prescrizioni dettagliate dagli articoli seguenti.

Art.35 Occupazione di aree a verde pubblico. Prescrizioni da rispettare

1. La manifestazione o il cantiere, di seguito "evento", non deve provocare alcun danneggiamento al verde pubblico, a persone, arredi e infrastrutture esistenti, pertanto gli organizzatori dovranno porre la massima cura nelle sue diverse fasi di organizzazione e svolgimento.
2. La collocazione di strutture temporanee utilizzate durante l'evento su aree a verde pubblico è soggetta a parere dell'ufficio tecnico competente.
3. I rifiuti di qualsiasi genere, compreso i residui alimentari caduti al suolo durante e al termine dell'evento, devono essere raccolti e smaltiti mediante raccolta differenziata.
4. Non è ammesso il deposito (anche all'interno di sacchetti), dei rifiuti presso i cestini presenti nei parchi pubblici.
5. È vietato l'accesso e la sosta di automezzi all'interno delle aree verdi se non per il tempo necessario all'allestimento dell'evento (carico/scarico materiale).
6. Devono essere evitati scarichi d'acqua sull'area pubblica e in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igienico-sanitarie richieste dalla condizione dei luoghi, imposte dai regolamenti comunali e da altre autorità.
7. Durante la tenuta dell'evento, restano valide tutte le norme vigenti e le relative sanzioni, in materia di igiene del suolo e dell'abitato, circolazione, rumore, rifiuti, tutela del verde e degli arredi ecc.
8. Il Comune può porre immediate limitazioni alla concessione già rilasciata per l'occupazione dell'area a verde pubblico in caso di necessità successivamente emerse.
9. Il concessionario deve detenere sul luogo dell'occupazione, l'originale o una copia fotostatica dell'autorizzazione ottenuta, a disposizione degli addetti preposti al controllo.
10. L'autorizzazione per l'uso dell'area verde non sostituisce le eventuali autorizzazioni necessarie per la effettuazione di pubblici spettacoli, la somministrazione di cibi e bevande e per lo svolgimento di manifestazioni in generale rilasciate dagli uffici competenti.
11. Sono a carico dei richiedenti, tutte le spese e le operazioni inerenti, la pulizia dell'area e il ripristino dei luoghi, che devono avvenire obbligatoriamente al termine dell'evento stesso.

Art.36 Occupazione di aree a verde pubblico. Ripristino dello stato dei luoghi

1. L'area oggetto di occupazione dovrà, al termine della stessa, essere riconsegnata senza alcun tipo di alterazione. In caso di inadempienza sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale emettere un'ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi; in caso di inottemperanza l'Amministrazione provvederà al ripristino con spese a carico del concessionario.
2. Il mancato rispetto di questa norma potrà essere motivo di diniego della fruizione da parte dei medesimi organizzatori per le successive manifestazioni.
3. La valutazione degli eventuali danni arrecati al patrimonio verde pubblico sarà effettuata dall'Amministrazione Comunale secondo quanto disposto dal presente regolamento.
4. Le norme contenute nel presente articolo si applicano anche nei casi in cui sia stata rilasciata autorizzazione al passaggio di veicoli a motore su un'area a verde pubblico, per effettuare operazioni di carico/scarico e similari.

CAPITOLO IX NORME SUL VERDE PRIVATO

Art.37 - Piante tutelate

Nel territorio comunale, oltre ai vincoli posti per caratteristiche e/o ubicazione da Leggi dello Stato o Regionali, sono sottoposte a vincolo, ai sensi del presente Regolamento:

1. le piante con diametro, misurato a mt 1,30 da terra, superiore a cm 80. Per le piante di cui alla tabella A, tale limite è di cm 60. Nel perimetro urbano come individuato dal P.U.C. tali dimensioni sono ridotte, rispettivamente a cm 70 e a cm 50;
2. le piante delle specie elencate nella tabella B purché abbiano raggiunto lo stadio adulto.

Sono, altresì escluse dalla tutela di cui ai punti precedenti, le piante appartenenti alle specie di cui alla tabella C.

In caso di contrasto tra le norme di cui al presente articolo e quelle del P.U.C., nelle aree consolidate e in quelle di trasformazione previste dal P.U.C. prevarrà la normativa del P.U.C. stesso e del RUEC mentre risulterà prevalente il presente regolamento nelle zone agricole, nelle residenze con giardino e in quelle di tutela ambientale.

Art.38 – Procedura amministrativa per il taglio di piante e potature in aree private

1. L'abbattimento degli alberi di cui ai punti 1) e 2) dell'art. 37 o vincolate da altre disposizioni di Leggi dello Stato o Regionali è consentito nei seguenti casi:

- a) alberi morti;
- b) alberi deperenti per presenza di fitopatologie e compromessa architettura arborea tali da ledere irrimediabilmente la fisiologia e il valore dell'albero medesimo;
- c) pericoli per l'incolumità di persone o cose connessa alla presenza di alberi, anche in relazione alla suscettibilità dell'area;
- d) pericolo immediato o mediato di schianto meccanico dell'albero o di parte di esso diagnosticato da difetti macroscopici o da condizioni topografiche puntuali del sito d'impianto (natura meccanica del suolo);
- e) sostituzione graduale e selettiva di alberi in un popolamento denso coetaneo o paracoetaneo, maturo o stramaturato;
- f) reale necessità non ovviabile anche mediante altre modalità di intervento di provvedere a scavi che lesionerebbero gravemente l'albero;
- g) diradamento delle piante aduggiate e soprannumerarie finalizzato al miglioramento della stabilità meccanica e delle condizioni di sviluppo vegetativo delle piante da mantenere;
- h) rischi di danni strutturali e/o di interferenze funzionali ad opere esistenti, sia pubbliche che private, (quali edifici, manufatti, infrastrutture, reti di servizi) oggettivamente

documentati e con dimostrazione di impossibilità economica - esecutiva ad adottare soluzioni alternative diverse dall'abbattimento;

- i) presenza di una sentenza giudiziaria;
- j) interventi di riqualificazione ambientale o di riassetto di un'area verde e/o alberate che comporti il miglioramento ambientale dell'area stessa;
- k) interventi di realizzazione di un'opera edilizia pubblica, di un piano particolareggiato o di opere edili private che comunque impediscano il legittimo soddisfacimento dei diritti edificatori nel rispetto delle normative urbanistiche ed edilizie;
- l) sono radicate a distanza dai confini o da edifici inferiore a quella prevista da Codice Civile.

2. Chiunque avente titolo⁷ intende effettuare il taglio di piante che per caratteristiche e/o ubicazione sono soggette a vincoli imposti da Leggi dello Stato o Regionali e/o di cui ai punti 1) e 2) dell'art. 37 del presente Regolamento deve presentare un'istanza motivata all'Amministrazione Comunale almeno 30 giorni prima dell'abbattimento secondo la seguente procedura:

- a) il soggetto titolato⁷ presenta richiesta al Comune in carta libera specificando le motivazioni dell'intervento e fornendo tutti gli elementi necessari per l'inquadramento ed il riconoscimento delle alberature (ubicazione e documentazione fotografica), alla richiesta deve essere allegata una relazione tecnica da parte di tecnico abilitato (agronomo o perito agrario) che evidenzia i motivi dell'abbattimento;
- b) il Servizio comunale competente esegue una istruttoria tecnica sulla domanda accertandone la completezza formale, ed esegue eventualmente un sopralluogo per appurare in concreto le motivazioni della richiesta;
- c) qualora la richiesta sia carente di informazioni, il servizio comunale può interrompere i tempi del procedimento amministrativo per l'acquisizione delle necessarie integrazioni per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni. In caso di mancata presentazione delle integrazioni, la richiesta è automaticamente negata;
- d) nel caso in cui non siano ravvisate condizioni tali da giustificare l'abbattimento, la richiesta sarà diniegata, entro i termini di chiusura del procedimento, con comunicazione scritta contenente le motivazioni del diniego;
- e) qualora la realizzazione dell'intervento necessiti l'occupazione di suolo pubblico, il soggetto titolato deve presentare le opportune richieste agli uffici comunali competenti;
- f) qualora la realizzazione dell'intervento crei interferenza con la circolazione stradale o la pubblica viabilità, deve chiedere agli uffici preposti l'emanazione di apposita ordinanza che disciplini la modifica temporanea della viabilità.

3. Chiunque avente titolo⁸ intende effettuare il taglio di piante **non tutelate** da Leggi dello Stato o Regionali e dall'art. 37 del presente Regolamento deve presentare una comunicazione all'Amministrazione Comunale almeno 30 giorni prima dell'abbattimento secondo la seguente procedura:

- a) il soggetto titolato⁸ presenta richiesta al Comune in carta libera specificando le motivazioni dell'intervento e fornendo tutti gli elementi necessari per l'inquadramento ed il riconoscimento delle alberature (ubicazione e documentazione fotografica), alla comunicazione deve essere allegata una relazione tecnica da parte di tecnico abilitato (agronomo o perito agrario) che evidenzia i motivi dell'abbattimento;

⁷ Sono titolati alla presentazione di comunicazioni o richieste di autorizzazione per interventi sul verde privato i proprietari, il legale rappresentante in caso di società proprietaria, l'amministratore o il rappresentante di condominio dotati di delega o in possesso di deliberazione dell'assemblea condominiale. Per le richieste inviate da amministratori condominiali è richiesta una specifica dichiarazione, firmata dall'amministratore, circa l'esistenza dell'unanimità dell'assemblea condominiale che approva la richiesta di abbattimento avanzata.

⁸ Sono titolati alla presentazione di comunicazioni o richieste di autorizzazione per interventi sul verde privato i proprietari, il legale rappresentante in caso di società proprietaria, l'amministratore o il rappresentante di condominio dotati di delega o in possesso di deliberazione dell'assemblea condominiale. Per le Comunicazioni inviate da amministratori condominiali è richiesta una specifica dichiarazione, firmata dall'amministratore, circa l'esistenza dell'unanimità dell'assemblea condominiale che approva la richiesta di abbattimento avanzata.

- b) qualora la richiesta sia carente di informazioni, il servizio comunale può interrompere i tempi del procedimento amministrativo per l'acquisizione delle necessarie integrazioni per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni. In caso di mancata presentazione delle integrazioni, la comunicazione è automaticamente annullata;
- c) la comunicazione correttamente formulata è tacitamente autorizzata decorsi 30 (giorni) giorni effettivi dalla data di ricezione al protocollo;
- d) qualora la realizzazione dell'intervento necessiti l'occupazione di suolo pubblico, il soggetto titolare deve presentare le opportune richieste agli uffici comunali competenti;
- e) qualora la realizzazione dell'intervento crei interferenza con la circolazione stradale o la pubblica viabilità, deve chiedere agli uffici preposti l'emanazione di apposita ordinanza che disciplini la modifica temporanea della viabilità;

Gli interventi avviati con comunicazione sono soggetti a controllo a campione da parte del Comune.

4. In caso di pericolo imminente di danni a persone, animali o cose, il proprietario o l'avente titolo possono procedere all'abbattimento dell'albero, dandone preventiva comunicazione alle autorità preposte (polizia municipale, settore competente).

Entro le successive 48 ore dovrà essere trasmessa al Comune la necessaria documentazione comprovante l'effettiva presenza di difetti e/o alterazioni di tipo biomeccanico che compromettono la stabilità della pianta, redatta da professionista.

L'autorizzazione ha durata un (1) anno solare dalla data di rilascio, trascorso il quale, se non è stato eseguito l'abbattimento richiesto, dovrà essere presentata nuova richiesta/comunicazione.

Le autorizzazioni concesse ai sensi del presente regolamento sono rilasciate a soggetti titolari, fatti salvi i diritti di terzi, nei cui confronti l'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità.

Il proprietario, il soggetto titolare e gli esecutori dei lavori autorizzati sono interamente responsabili dei danni provocati a cose o persone durante la loro esecuzione.

Il soggetto titolare e l'esecutore dei lavori devono tenere a disposizione, sul luogo dell'intervento, l'originale o una copia fotostatica dell'autorizzazione ottenuta o della comunicazione.

5. L'intervento di potatura non è soggetto ad autorizzazione e/o comunicazione. Tuttavia, in caso di danneggiamento di piante vincolate si applicano le sanzioni previste dal presente Regolamento.

L'iter autorizzativo ai sensi del presente articolo del Regolamento non sostituisce le autorizzazioni o i nulla osta necessari previsti da altre disposizioni di Leggi e Regolamenti Nazionali e Regionali.

Art.39- Divieto di danneggiamento

1. È vietato danneggiare le piante soggette a vincoli imposti da Leggi dello Stato o Regionali e/o di cui ai punti 1) e 2) dell'art. 37 del presente Regolamento nonché capitozzare le stesse o tagliare i rami con diametro superiore a 10 cm, salvo casi di comprovata necessità⁹.

2. Per danneggiamento deve intendersi l'effettuazione di interventi, volontari o involontari che possono portare pregiudizio alla sopravvivenza del soggetto (es.: danni all'apparato radicale per scavi, ferite o traumi profondi e di qualsiasi natura, sul tronco o sui rami principali, potatura irrazionale e/o effettuata durante il periodo vegetativo, concimazione errata, mancato intervento fitosanitario, capitozzatura, ecc.).

In caso di danneggiamento di piante vincolate si applicano le sanzioni previste dal presente Regolamento

⁹ D.M. 10 marzo 2020 il decreto del Ministero dell'Ambiente "Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde.

Art. 40 - Sostituzione piante tagliate

1. Ogni abbattimento di piante comporta l'obbligo di provvedere alla messa a dimora sostitutiva di altri esemplari arborei o arbustivi in pari numero, da realizzarsi entro 18 mesi dalla data dell'esecuzione dell'intervento.
2. La scelta delle specie deve tendere al mantenimento degli aspetti naturali, paesaggistici e culturali del territorio secondo i criteri individuati nel piano del verde comunale.
3. A tal uopo il richiedente indicherà nella domanda (corredata dalla relazione di un agronomo o perito agrario) o nella comunicazione l'area o le aree su cui intende effettuare la piantagione e la specie di piante scelte.
4. Qualora sia verificato che la sostituzione sul luogo dell'abbattimento sia inattuabile per l'elevata densità arborea, per carenza di spazio o di condizioni idonee alla sopravvivenza delle piante, la messa a dimora sostitutiva potrà essere effettuata in un'area indicata dall'Amministrazione.
5. Gli alberi messi a dimora in sostituzione di piante abbattute devono essere materiale vivaistico di prima scelta, privi di lesioni, in ottime condizioni ed avere una circonferenza del fusto non inferiore a 12 cm misurata a 1 m di altezza. Gli arbusti, anch'essi di prima scelta, devono essere in vaso con diametro non inferiore a 16/18 cm. Le essenze arboree/arbustive devono essere poste a dimora a regola d'arte assicurandone le condizioni ideali per lo sviluppo al fine di ottenere le massime garanzie di attecchimento.
6. L'avvenuta piantumazione sostitutiva deve essere comunicata al Comune entro i successivi 15 giorni dalla scadenza dei 18 mesi decorrenti dalla data di esecuzione dell'intervento.

Art. 41 - Aree private aperte al pubblico

1. Per le aree private aperte al pubblico (es: parcheggi o giardini annessi ad esercizi pubblici) valgono le norme previste per il verde pubblico contenute nel capitolo II° art. 11 e 12.
2. Il Comune si riserva di subordinare il rilascio delle previste autorizzazioni al rispetto delle norme in argomento.
3. Per aree private aperte al pubblico si intendono:
 - parcheggi o giardini annessi ad esercizi pubblici;
 - giardini, viali, parcheggi annessi a fabbricati residenziali di proprietà pubblica.

Art. 42 - Filari e fasce

1. Sono da considerare appezzamenti boscati e, pertanto sottoposti alle relative norme, comprese quelle sanzionatorie, di cui alla L.R. 11/96 ed al D. L. 42/04 e del Reg. Forestale n. 3 del 2017 della Regione Campania successive integrazioni e modificazioni, i filari e le fasce di specie arboree ed arbustive di larghezza non inferiore a m 5 (cinque) e di lunghezza non inferiore a m 100 (cento) misurati al piede delle piante marginali. Il filare e la fascia si considera interrotta quando esiste un vuoto di almeno 10 (dieci) mt. misurati al piede delle piante estreme.

Art. 43 - Permesso di costruire

1. In tutti i progetti presentati, finalizzati all'ottenimento di permesso a costruire, il titolare deve allegare una planimetria in scala 1:100 sulla quale devono essere riportate le piante di cui al 1° e 2° comma dell'art. 37 o una dichiarazione attestante l'assenza di tali piante sull'area interessata. Il Comune valuterà la possibilità di prescrivere modifiche al progetto finalizzate alla salvaguardia dei soggetti tutelati, oppure un adeguato programma di sostituzione di cui all'art. 12.

Art. 44 - Giardini privati

1. Per i progetti di edilizia residenziale che prevedono la realizzazione di verde ad uso privato è necessario allegare una planimetria in scala 1:100 nonché una relazione a firma di un tecnico abilitato (Agronomo o Perito Agrario) che illustri i criteri di realizzazioni delle aree verdi. Queste, rispetto al totale delle aree scoperte non dovranno essere inferiori ad una percentuale del 50% della superficie scoperta.

2. Il mancato rispetto delle suddette prescrizioni può essere motivo per la sospensione dell'autorizzazione o concessione urbanistica.
3. Per area verde deve intendersi l'area scoperta al netto di tutte le superfici impermeabilizzate (piazzali, viali, ecc.).
4. Per quanto riguarda le specie da adottare si fa riferimento all'allegato B (Specie Arboree e Arbustive) ed all'art. 12 del presente Regolamento.

Art. 45 Recinzione con filo spinato

1. Al fine di non arrecare danno alle persone ed agli animali selvatici, è vietato l'uso del filo spinato sul territorio comunale classificato "bosco" dalla Legge Regionale 11/96 e dai Regolamenti Comunali.
2. Per la restante superficie, è vietato l'impiego del filo spinato nella proprietà pubblica o privata aperta a pubblico ed ad una distanza inferiore ad un metro dalle stesse. Per gli impianti preesistenti i proprietari dovranno provvedere alla rimozione entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

CAPITOLO X
DISPOSIZIONI FINALI, VIGILANZA E SANZIONI

Art. 46 Attività di vigilanza

1. L'attività di vigilanza è esercitata dall'Amministrazione comunale che si avvale del personale della Polizia Locale o altri pubblici ufficiali appositamente autorizzati.
2. Le altre forze di Polizia e le Guardie Giurate delle Associazioni Ambientaliste riconosciute, procederanno all'accertamento ed alla contestazione delle violazioni e delle inosservanze delle norme e prescrizioni del presente Regolamento, svolgeranno attività di controllo che dovrà essere quanto più possibile tesa alla diffusione presso la cittadinanza della cultura ambientale

Art. 47 Sanzioni

Salvo che il fatto sia previsto dalla Legge come reato, alle violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano - ai sensi dell'art. 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e con le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981 n. 689 - le sanzioni amministrative previste nel presente articolo.

Articolo	Descrizione	Sanzioni	Sanzione accessoria
Art. 8	Abbattimenti non autorizzati o danneggiamenti che provochi la morte della pianta	da € 250,00 a € 500,00	Valore dell'esemplare abbattuto calcolato in base alla Tabella "A" (metodo svizzero)
Art. 8	Danneggiamenti che non comprometta la stabilità della pianta o la morte della stessa.	da € 100,00 a € 500,00	In area di cantiere sospensione dei lavori che hanno causato il danno per il tempo necessario alla effettuazione della perizia tecnica ed accertamento del danno.
Art. 11	Inosservanza dei divieti e prescrizioni	da € 100,00 a € 500,00	Sospensione dei lavori che hanno causato il danno per il tempo necessario alla effettuazione della perizia tecnica ed accertamento del danno ed Ordinanza per ripristino stato dei luoghi
Art. 20 c. 2	Danneggiamento di alberi monumentali	da € 5.000,00 a € 100.000,00 (Legge 14 gennaio 2013, n. 10 "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani")	
Art. 21	Mancata osservanza delle restrizioni e	da € 50,00 a € 250,00	Ordinanza per ripristino stab dei

	divieti previsti dall'articolo		luoghi
Art. 22 c. 1	Mancata pulizia delle aree da piante infestanti	da € 250,00 a € 500,00	Ordinanza per l'esecuzione della pulizia
Art. 22 c. 1 lett. a	Deposito materiali di qualsiasi natura, ammassati od affastellati tale da poter divenire rifugio di animali potenzialmente pericolosi nei confronti dell'uomo (es: cani e gatti randagi, ratti, zanzare, rettili ecc.)	da € 250,00 a € 500,00	Ordinanza per rimozione del materiale
Art. 22 c. 2	Mancata potatura dei rami di alberi o siepi che, protesi oltre il ciglio stradale, creino intralcio o danno per la circolazione veicolare e pedonale	da € 25,00 a € 150,00	Ordinanza per l'esecuzione degli interventi
Art. 23 c.1	Mancato sfalcio della vegetazione erbacea spontanea	da € 125,00 a € 250,00	Ordinanza per l'esecuzione degli interventi
Art. 23 c. 2	incendiare e/o diserbare con prodotti chimici	da € 250,00 a € 500,00	
Art. 24 c. 1	messa a dimora di specie arboree od arbustive esotiche	da € 125,00 a € 250,00	Ordinanza per ripristino stato dei luoghi
Art. 24 c. 2 e 3	Inosservanza dei divieti	da € 250,00 a € 500,00	
Art. 29	Inosservanza dei divieti comportamentali nelle aree verdi di proprietà pubblica	da € 25,00 a € 125,00 (a tale importo si somma l'eventuale sanzione ai sensi dell'art. 8)	
Art. 30	Utilizzo improprio degli spazi verdi di proprietà pubblica	da € 25,00 a € 125,00 (a tale importo si somma l'eventuale sanzione ai sensi dell'art. 8)	
Art. 32	Inosservanza dei divieti	da € 25,00 a € 125,00	
Art. 33 c. 4	Inosservanza degli obblighi	da € 25,00 a € 125,00	
Art. 34	Occupazione di aree a verde pubblico senza autorizzazione	da € 250,00 a € 500,00	Rilascio dell'area
Art. 35	Inosservanza delle prescrizioni	da € 125,00 a € 500,00 (a tale importo si somma l'eventuale sanzione ai sensi dell'art. 8)	Ordinanza per ripristino stato dei luoghi
Art. 38 c.2	Inosservanza della procedura di cui all'art. 37 c.2	da € 250,00 a € 500,00	Obbligo messa a dimora nuovo esemplare
Art. 38 c.3	Inosservanza della procedura di cui all'art. 37 c.3	da € 100,00 a € 250,00	Obbligo messa a dimora nuovo esemplare
Art. 38 c.4	Mancata comunicazione di cui all'art. 37 c.4	da € 100,00 a € 500,00	Obbligo messa a dimora nuovo esemplare
Art. 39	Danneggiamento di piante tutelate ai sensi del Regolamento	da € 100,00 a € 500,00	In caso di Alberi Monumentali si applicano le sanzioni previste dalla Legge 14 gennaio 2013, n. 10 "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani" In area di cantiere sospensione dei lavori che hanno causato il danno per il tempo necessario alla effettuazione della perizia tecnica ed accertamento del danno.
Art. 40	Mancata sostituzione di piante tagliate	da € 100,00 a € 500,00	Ordinanza per ottemperanza
Art. 45	Utilizzo di recinzione con filo spinato	da € 10,00 a € 50,00 ogni cento metri di recinzione con un massimo di € 500,00	Ordinanza di rimozione

Ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il trasgressore è ammesso al pagamento in misura ridotta entro sessanta giorni dalla notifica o contestazione della violazione di un importo pari alla terza parte del massimo o del doppio del minimo se più favorevole.

Art. 48 Mancato ripristino dei luoghi

La mancata osservanza della disposizione del ripristino dei luoghi a carico del trasgressore comporterà l'esecuzione, da parte dell'Amministrazione Comunale, delle opere necessarie a spese dell'inadempiente.

Art. 49 - Norme finanziarie

Tutti gli importi derivanti dalle sanzioni previste dal presente Regolamento saranno introitati in apposito Capitolo del bilancio comunale ed il loro uso sarà vincolato ad interventi manutentivi sul verde pubblico e di ripristino ambientale e per azioni di divulgazione ambientale.

Art.50- Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione del medesimo. Dallo stesso giorno è abrogato il Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 17.04.2009.
2. Sono parte integrante del presente regolamento, costituendone Appendice :
 - Regolamento di assegnazione e gestione degli Orti Urbani – Del. Comm. 52/2019
 - Regolamento per l’Affidamento in adozione di spazi destinati a Verde Pubblico – Del. C. C. 39/2014
3. Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento si fa riferimento alle normative vigenti in materia.
4. Eventuali modifiche disposte con atti legislativi aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente regolamento si intendono recepite in modo automatico.
5. Il mero adeguamento degli allegati e della modulistica richiamati ed allegati nel presente regolamento alle disposizioni normative vigenti ha luogo con deliberazione della Giunta Comunale.

Allegato 1. Elenco delle principali Normative di riferimento

- Articolo 9 della Costituzione della Repubblica italiana;
- Convenzione Europea del Paesaggio Firenze 20 ottobre 2000;
- Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 -"Codice dei beni culturali e del paesaggio" e s.m.i.;
- Legge 7 agosto 1990 n. 241 - "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;
- Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 - Testo unico Enti Locali e s.m.i.;
- Legge 14 gennaio 2013, n. 10 - "Norme per lo sviluppo degli spazi urbani" e s.m.i.;
- Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 23 ottobre 2014 "Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento" e s.m.i.;
- Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 – "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata" (Circolare n. 42/2017 DG-ABAP applicativa del D.P.R. n. 31 del 2017) e s.m.i.;
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – "Norme in Materia Ambientale" e s.m.i.;
- Legge 11 febbraio 1992, n. 157 – "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e s.m.i.;
- Legge 29 gennaio 1992, n. 113 – "Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica" e s.m.i.;
- Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 – "Nuovo codice della strada" e s.m.i.;
- Carta di Firenze sul giardino storico ICOMOS-IFLA, organo dell'UNESCO, del 1981;
- Linee Guida UNI/PDR 8/2014 per lo sviluppo sostenibile degli spazi verdi;
- Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi" e s.m.i.;
- Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari di cui al Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150;
- Decreto Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 10 marzo 2020 – "Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde" e s.m.i.;
- Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;
- Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 – "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali" e s.m.i.;
- Decreto Legislativo 24 aprile 2001, n. 212 – "Attuazione delle direttive 98/95/CE e 98/96/CE concernenti la commercializzazione dei prodotti sementieri, il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole e relativi controlli" e s.m.i.;

- Regolamento (UE) n. 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive;
- Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1141 della Commissione del 13 luglio 2016 che adotta un elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale in applicazione del Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Decreto Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 1° dicembre 2005 – “*Disciplina della commercializzazione di sementi di varietà, per le quali è stata presentata domanda d'iscrizione ai registri nazionali (deroga di cui all'articolo 37, comma 2, della Legge 25 novembre 1971, n. 1096, e dell'articolo 3-bis, comma 2, della Legge 20 aprile 1976, n. 195). Attuazione della decisione 2004/842/CE, della Commissione, del 1° dicembre 2004*”;
- Direttiva europea 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;
- Regolamento 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE;
- DECRETO 29 febbraio 2012 “*Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione del cancro colorato del platano causato da Ceratocystis*”;
- Direttiva 2009/128 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;
- Decreto Legislativo 3 aprile 2018, n. 34 – “*Testo unico in materia di foreste e filiere forestali*” e s.m.i.;
- Legge Regionale 4 maggio 1979, n. 27, “*Delega in materia di economia e bonifica montana e difesa del suolo*”;
- Legge Regionale 28 febbraio 1987, n. 13, “*Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale del 4 maggio 1979, n. 27 - Delega in materia di economia e bonifica montana e difesa del suolo*”
- Legge Regionale 7 maggio 1996 n. 11, “*Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del Suolo*”;
- Legge Regionale 24 luglio 2006, n. 14, “*Modifiche ed Integrazioni alla Legge Regionale 7 maggio 1996, n. 11, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo*”.
- Regolamento Regionale 28 settembre 2017, n. 3, “*Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale*”.

COMUNE DI AVELLINO

REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE URBANO PUBBLICO E PRIVATO DELLE AREE INCOLTE E FRUIZIONE AREE

TABELLE A - B - C - D (cfr. art. 37 Regolamento)

Tab A) Specie tutelate quando raggiungono dimensione superiori a 40 cm. (30 cm. nel perimetro urbano) di diametro misurato a 1,30 metri da terra

Tab B) Piante tutelate allo stadio adulto (in fruttificazione)

Tab C) Specie non sottoposte a tutela

Tab D) Piante non sottoposte ad alcuna tutela, ma di notevole importanza naturalistica

ALLEGATO A (cfr. art.7 ; art. 47 Regolamento)

Valori Indice per stima . Metodo Svizzero

ALLEGATO B (cfr. art.12 Regolamento)

Specie arboree che costituiscono le forme vegetali della fascia fitoclimatica in cui rientra il territorio comunale con indicazione specie idonee alla riduzione della CO2 atmosferica.

Specie arbustive che costituiscono le forme vegetali della fascia fitoclimatica in cui rientra il territorio comunale con indicazione specie idonee da utilizzare in zone di pieno sol con richiesta idrica ridotta.

ALLEGATO C (cfr. art.12 Regolamento)

DISTANZE MINIME DI IMPIANTO Vedi anche riferimento alla Norma di Attuazione del Piano del Verde

TABELLE A - B - C - D

(cfr. art. 37 Regolamento)

Tab A

Specie tutelate quando raggiungono dimensione superiori a 40 cm. (30 cm. nel perimetro urbano) di diametro misurato a 1,30 metri da terra

- tutte le piante da frutto, escluso il Castagno (*Castanea sativa*);
- Leccio (*Quercus ilex*);
- Cipresso (*Cupressus sempervirens*);
- Tasso (*Taxus baccata*);
- Acero campestre (*Acer campestre*);
- Roverella (*Quercus pubescens*);
- Olmo (*Ulmus minor, Ulmus campestris*);
- Acero minore (*Acer monspessulanum*);
- Frassino (*Fraxinus excelsior*);
- Orniello (*Fraxinus ornus*);
- Ligustro (*Ligustrum vulgare*);
- Carpino bianco (*Carpinus betulus*);
- Carpino nero (*Ostrya carpinifolia*);
- Gelsi (*Morus alba* e *Morus nigra*);

Tab B

Piante tutelate allo stadio adulto (in fruttificazione).

- Sorbi (Gen. *Sorbus*);
- Alloro (*Laurus nobilis*);
- Nespolo (*Mespilus germanica*);
- Perastro (*Pyrus communis pyraster*);
- Melo selvatico (*Malus communis sylvestris*);
- Ciliegio canino (*Prunus mahlep*);
- Ciliegio montano o amarena (*Prunus cerasus*);
- Ciliegio selvatico (*Prunus avium*);
- Melograno (*Punica granatum*);
- Azzeruolo (*Crataegus azzarolus*);
- Cotogno (*Pyrus cydonia*);
- Maggiociondolo (*Labumum anagyroides*);
- Agrifoglio (*Ilex aquifolium*);
- Giuggiolo (*Zizyphus jujuba*).

Tab C

Specie non sottoposte a tutela.

- Tutte le piante da frutto in coltura specializzata;
- Ailanto (*Ailanthus altissima*);
- Robinia (*Robinia pseudoacacia*);
- Pioppi (Gen. *Populus*) ad eccezione del pioppo tremulo (*Populus tremula*) e del pioppo cipressino (*Populus nigra "italica"*);
- Pino nero (*Pinus nigra*);
- Cipresso arizonica (*Cupressus arizonica*);
- Salici (Gen. *Salix*);
- Noce (*Juglans regia*);
- Pseudotsuga (*Pseudotsuga douglasii*);
- Pino strobo (*Pinus strobus*);
- Pino excelsa (*Pinus excelsa*);
- Eucalipti (Gen. *Eucalyptus*);
- Noce nero (*Juglans nigra*).

Tab D

Piante non sottoposte ad alcuna tutela, ma di notevole importanza naturalistica

- Prugnolo (*Prunus spinosa*);
- Corniolo (Gen. *Cornus*);
- Biancospino (*Crataegus oxyacantha*) (*C. prunifolia*);
- Pungitopo (*Ruscus aculeatus*);
- Ginestre (Gen. *Cystus* e *Spartium*);
- Crespino (*Berberis vulgaris*);
- Caprifoglio (*Lonicera xilosteam*);
- Rosa di macchia (*Rosa canina*);
- Bosso (*Buxus sempervirens*);
- Pervinca (*Vinca minor*).

ALLEGATO A

(cfr.: art.7 ; art. 47 Regolamento)

METODO ORIGINALE SVIZZERO <i>Indice del valore estetico e dello stato sanitario</i>	
<i>Stato sanitario, vegetativo e posizione dell'albero</i>	<i>Indice</i>
Pianta sana, vigorosa, solitaria, esemplare	10
Pianta sana, vigorosa, in gruppi da 2 a 5 esemplari	9
Pianta sana, vigorosa, in gruppo superiore a 5 o in filare	8
Pianta sana, media vigoria, solitaria	7
Pianta sana, media vigoria, in gruppi da 2 a 5 esemplari	6
Pianta sana, media vigoria, in gruppo superiore a 5 o in filare	5
Pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo, solitaria	4
Pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo o malformata, in gruppo o filare	3
Pianta senza vigore ammalata	2
Pianta senza valore	1

METODO ORIGINALE SVIZZERO <i>Valori dell'indice di posizione</i>	
<i>Ubicazione albero</i>	<i>Indice</i>
Centro città	10
1 ^ periferia	8
2 ^ periferia	6

METODO ORIGINALE SVIZZERO <i>Valori dell'indice di dimensione</i>					
<i>Circonf. in cm.</i>	<i>Indice</i>	<i>Circonf. in cm.</i>	<i>Indice</i>	<i>Circonf. in cm.</i>	<i>Indice</i>
30	1	150	15	340	27
40	1,40	160	16	360	28
50	2	170	17	380	29
60	2,80	180	18	400	30
70	3,80	190	19	420	31
80	5	200	20	440	32
90	6,40	220	21	460	33
100	8	240	22	480	34
110	9,50	260	24	500	35
120	11	280	24	600	40
130	12,50	300	25	700	45
140	14	320	26	ecc	

METODO ORIGINALE SVIZZERO <i>Indice di danno per ferita al tronco e scortecciamento</i>	
<i>Lesioni in percentuale della circonferenza dell'albero</i>	<i>Indennità in percentuale del valore (valore massimo)</i>
Fino a 10	-
Fino a 20	20
Fino a 25	25
Fino a 30	35
Fino a 40	70
Fino a 45	90
Fino a 50	100

Indennizzo = Prezzo base X (indice estetico e sanitario) X (indice di posizione) X (indice di dimensione).

ALLEGATO B

(cfr.: art.12 Regolamento)

Specie arboree ed arbustive che costituiscono le forme vegetali della fascia fitoclimatica in cui rientra il territorio comunale con indicazione specie idonee alla riduzione della CO² atmosferica. *

SPECIE ARBOREE

Acacia di Costantinopoli (*Albizia julibrissin*)

Acer campestre (*Acer campestre*)

Acer montano (*Acer pseudoplatanus*)

Acer riccio (*Acer platanoides*)

Albero dei tulipani (*Liriodendron tulipifera*) *

Bagolaro (*Celtis australis*) *

Caprino bianco (*Carpinus betulus*)

Carpino nero (*Ostrya carpinifolia*)

Castagno (*Castanea sativa*)

Cerro (*Quercus cerris*)

Ciavardello (*Sorbus terminalis*)

Ciliegio (*Prunus avium*)

Faggio (*Fagus sylvatica*) *

Farnia (*Quercus robur*)

Frassino maggiore (*Fraxinus excelsior*)

Ippocastano (*Aesculus hippocastanum*) *

Leccio (*Quercus ilex*) *

Liquidambar styraciflua *

Melo selvatico (*Malus sylvestris*)

Nocciolo (*Corylus avellana*)

Noce (*Juglans nigra*) *

Olmo campestre (*Ulmus minor*)

Olmo ciliato (*Ulmus laevis*)

Olmo montano (*Ulmus glabra*)

Olivo (*Olea europea*)

Ontano napoletano (*Alnus cordata*)

Ontano nero (*Alnus glutinosa*)

Orniello (*Fraxinus ornus*)

Perastro (*Pyrus communis pyraster*)

Pino silvestre (*Pinus sylvestris*) *

Pino domestico (*Pinus pinea*) *

Pino marittimo (*Pinus pinaster*) *

Pioppo bianco (*Populus alba*)

Pioppo cipressino (*Populus nigra* "italica")

Pioppo nero (*Populus nigra*) *

Pioppo tremolo (*Populus tremula*)

Platano ibrido (*Platanus spp.*) * – il suo impiego deve essere limitato per la presenza del cancro colorato

Pruno (*Prunus pissardy*)

Rovere (*Quercus petrae*)

Roverella (*Quercus pubescens*)

Salice bianco (*Salix alba*)

Siliquastro (*Cercis siliquastrum*)

Sorbo domestico (*Sorbus domestica*)

Tasso (*Taxus baccata*)

Tiglio europeo (*Tilia europea*) *

Tiglio nostrale (*Tilia platyphyllos*)

Tiglio selvatico (*Tilia cordata*)

*** specie idonee alla riduzione della CO² atmosferica.**

Specie arbustive che costituiscono le forme vegetali della fascia fitoclimatica in cui rientra il territorio comunale con indicazione specie idonee da utilizzare in zone di pieno sole, richiesta idrica ridotta. *

SPECIE ARBUSTIVE

Agazzino (*Pyracantha coccinea*)

Alloro (*Laurus nobilis*)

Azzeruolo (*Crataegus azarolus*)

Biancospino distilo (*Crataegus oxyacantha*)

Biancospino monostilo (*Crataegus monogyna*)

Bosso (*Buxus sempervirens*)

Caprifoglio (*Lonicera xilosteam*)

Carpobrotus *

Corbezzolo (*Arbutus unedo*)

Corniolo (*Corpus mas*)

Crespino (*Berberis vulgaris*)

Delosperma *

Erigeron karvinskianus *

Fillirea (*phyllirea latoflia*)

Forsizia (*forsythia togashii*)

Fusaggine (*Euonymus europaeus*)

Ginestra di Spagna (*Spartjum unceum*)

Ginestra dei carbonai (*Cytisus scoparius*)

Giuggiolo (*Ziziphus jujuba*)

Helichyisum italicum *

Lantana (*Viburnum lantana*)

Ligustro (*Ligustrum vulgare*)

Ligustro (*Ligustrum japonica*)

Megaleppo (*Prunus mahleb*)

Maggiociondolo (*Laburnum anagyroides*)

Marruca (*Palius spinachristi*)

Melograno (*Punica granatum*)

Mirabolano (*Prunus cerasifera*)

Nespolo comune (*Mespilus germanica*)

Olivello spinoso (*Hippophae rhamnoides*)

Palla di maggio (*Viburnum opulus*)

Pero corvino (*amelanchier ovalis*)

Prugnolo (*Prunus spinosa*)

Rosa (*Rosa arvensis, Rosa canina, Rosa gallica*)

Salice (*Salix caprea, Salix cinerea, Salix eleagnos, Salix fragilis, Salix purpurea, Salix triandria e Salix viminalis*)

Sambuco nero (*Sambucus nigra*)

Sanguinella (*Corpus sanguinea*)

Scotano (*Cotinus coggygria*)

Spino cervino (*Rhamnus catartica*)

Vescicaria (*Colutea arborescens*)

Viburno o Lentiggine (*Viburnum tinus*)

***Da utilizzare in zone di pieno sole, richiesta idrica ridotta.**

ALLEGATO C

cfr.: art.12 Regolamento

Vedi anche riferimento alla Norma di Attuazione del Piano del Verde

DISTANZE MINIME DI IMPIANTO

Ferme restando le disposizioni del codice civile agli articoli 892 e seguenti, del codice della strada D. Lgs n° 285 del 30 aprile 1992, delle norme ferroviarie, delle norme di polizia forestale, nei nuovi impianti e negli impianti di sostituzione si indica di rispettare per gli alberi le seguenti distanze minime di impianto:

A Alberi che a pieno sviluppo misureranno oltre mt. 20 (esempio: platano, pioppo, frassino, tiglio, ecc.)	mt.10/ 15
B Alberi che a pieno sviluppo misureranno da mt. 10 a mt. 20 (esempio: acero campestre, carpino bianco, ecc.)	mt. 6/10
C Alberi che a pieno sviluppo misureranno fino a mt. 10 (esempio: cercis, prunus spp., ecc.)	mt. 6
D Alberi con forma della chioma piramidale e colonnare (esempio: pioppo cipressino, carpino piramidale, farnia piramidale, ecc.)	mt. 2/6
E Arbusti (esempio: biancospino, crespino, ginestra ecc.)	mt. 1

Qualora gli alberi previsti alla lettera D debbano costituire una fascia di protezione, la distanza può essere ridotta a mt. 2.

Gli arbusti previsti alla lettera E possono essere inseriti tra quelli previsti alle lettere A – B – C – D ad una distanza (tra esse) non inferiori a mt. 1.

NB: Le suddette distanze sono di mero riferimento IN QUANTO IN SEDE DI IMPIANTO E DI PROGETTAZIONE DI UN'AREA VERDE O DI UN FILARE NON SI TIENE CONTO SOLO DELLA SPECIE MA SOPRATTUTTO DELLA CLASSE DI GRANDEZZA, così come pure già' specificato negli articoli di riferimento del regolamento del Verde.

ELENCO DELLE SPECIE

- .1 Per le **alberature a filari in area urbana e periurbana** occorre indirizzarsi, **prioritariamente**, su almeno 20 specie anche ricomprese nell'Allegato B, da utilizzare in raggruppamenti per facilitare la manutenzione e la gestione delle stesse. **In blu sono indicate le specie idonee alla riduzione della CO² atmosferica.**

Art. 15 regolamento Alberate stradali	Specie	Portamento caratteristiche
	<p>Acer campestre (<i>Acer campestre</i> L.)</p>	<p>Albero deciduo di piccole o medie dimensioni, 10-20-(22) m, con tronco spesso sinuoso e chioma abbastanza densa che diviene rotondeggiante; di crescita non molto sostenuta in gioventù, diventa presto lenta, è poco longevo da 120-150 anni al massimo. Le foglie sono di colore verde scuro sulla pagina superiore, più chiare o anche leggermente glaucescenti e pubescenti inferiormente, il picciolo se staccato secerne lattice ed è lungo quanto la lamina. In autunno, con notti fredde, le foglie assumono una decorativa colorazione giallo oro, anche con sfumature rossastre. fiori sono riuniti in corimbi terminali molto spesso poligami e compaiono contemporaneamente alle foglie in aprile-maggio</p>
	<p>Acer di monte (<i>Acer pseudoplatanus</i> L.)</p>	<p>Albero di grandi dimensioni il più grande acero europeo, è molto longevo e raggiunge facilmente i 30-35 m di altezza con fusto cilindrico e chioma, da giovane, piramidale; diviene poi con l'età più allargata a ventaglio o arrotondata ed è strutturata su pochi grossi rami ascendenti. Foglie caduche semplici, palmate a base cordata, lunghe 10-15(20)cm e altrettanto larghe, con 5(7) lobi poco acuti più o meno dentati con seni acuti; la lamina superiore è glabra di colore verde scuro opaca, la lamina inferiore è generalmente glaucescente verde grigio, con minuti peli all'ascella delle nervature. I fiori compaiono dopo l'inizio della fogliazione in maggio. Il frutto matura a settembre-ottobre.</p>
	<p>Albero dei tulipani (Liriodendro) (<i>Liriodendron tulipifera</i> L.)</p>	<p>Albero deciduo di prima grandezza (macrofanerofita), alto fino 40(60) m, di rapido accrescimento e molto longevo (400-500 anni); tronco diritto e chioma conica, piramidale o arrotondata. Rami robusti, brunastri, lucenti. Foglie alterne, lungamente picciolate (5-11,5 cm), abassialmente glauche, adassialmente di colore verde lucente, in autunno assumono un colore giallo brillante. Fiori solitari, ermafroditi, attinomorfi, leggermente fragranti</p>
	<p>Bagolaro (<i>Celtis australis</i> L.)</p>	<p>Albero con foglie decidue, con tronco diritto massiccio e se isolato, presto molto ramificato, è caratteristicamente scanalato da irrobustimenti nella parte basale, rami patenti nella parte inferiore della chioma, corteccia grigio-cinerea liscia, compatta, fessurata solo in esemplari molto vecchi. Piante legnose con portamento arboreo.</p>
	<p>Carpino bianco (<i>Carpinus betulus</i> var. <i>pyramidalis</i> L.)</p>	<p>Piante legnose con portamento arboreo. Ha una vita media di 150-200 anni perciò non molto longevo e di altezza di 15-(25) m. Il fusto è dritto a sezione irregolare con scanalature, la corteccia di colore grigio cenere con macchie biancastre rimane sempre liscia, simile a quella del Faggio. I rami della parte alta della chioma sono ascendenti e ha la chioma densa e ovale; il ramo dell'anno è verde rossastro esile, inizialmente pubescente con gemme alterne, fusiformi (5-7 mm) appressate al rametto leggermente pubescenti all'apice delle perule. Ha crescita simpodiale di tipo monocasio. Foglie alterne distiche (disposte su uno stesso piano), oblungo-ovate con margine doppiamente seghettato a base tronca o cordata lunghe. I fiori compaiono assieme alle foglie in aprile-maggio. Il frutto, è un achenio ovoidale compresso su una faccia lungo 7-10 mm solcato, duro di color verdognolo poi bruno a dispersione anemocora (tramite il vento) assieme alla brattea, durante l'inverno. L'apparato radicale non è molto profondo ma ampio con radici laterali molto robuste</p>
	<p>Faggio (<i>Fagus sylvatica</i> L. subsp. <i>Sylvatica</i>)</p>	<p>albero deciduo periodo di fioritura: maggio. Albero di prima grandezza, può arrivare in buone condizioni edafiche, a 40m di altezza, ma normalmente si incontrano, nelle faggete mature, piante di 30-35m di altezza e diametri del tronco, che va sempre misurato a 130cm dal terreno, dagli 80-100cm. La chioma è costituita sia da grossi rami ascendenti, che, nella parte distale, da rami più fini che formano un angolo molto acuto (30°) e danno un aspetto piuttosto globoso ed ampio. Le foglie sono semplici, alterne, caduche, di forma ellittica o ovale-ellittica con apice acuto ma a volte anche ottuse, alla fogliazione sono di consistenza erbacea, di colore verde chiaro anche con sfumature purpuree e a margine cigliato per lunghi tricomi non ramificati, anche le nervature sono coperte da peli sericei, alla base ci sono due stipole marrone di poca durata. L'apparato radicale è inizialmente fittonante ma presto si espande in larghezza con radici molto robuste e divise con alcune radici secondarie che si approfondiscono verticalmente nei suoli fertili, ma in suoli sabbiosi o gessosi o argillosi, rimane superficiale; l'espansione dell'apparato radicale non supera normalmente la proiezione della chioma.</p>



Ippocastano
(Aesculus hippocastanum)



Leccio
(Quercus ilex L.)



Orniello
(Fraxinus ornus L.)



Noce
(Junglas nigra)



Pioppo nero
(Populus nigra)

Albero deciduo
portamento slanciato e colonnare
Periodo di fioritura: marzo-aprile



Tiglio nostrale
(Tilia platiphyllus L.)



Tiglio selvatico.
(Tilia cordata Mill.)



Roverella
(Quercus pubescens L.)



Platano
(Platanus sp.)



Sorbo
(Sorbus domestica L.)



Tiglio europeo
(Tilia europaea L.)



Storace
(Liquidambar styraciflua)



Pino domestico
(Pinus pinea)



Pino silvestre
(Pinus sylvestris)

.2 Le specie arbustive e vegetali idonee per la realizzazione di siepi sono elencate nella tabella seguente:

	nome volgare nome latino	foglie	fiori	frutti	portamento
	ginestra odorosa <i>spartium junceum</i>	caduche, lanceolate, poco numerose, cadono al termine dello sviluppo che coincide con la fioritura. I giovani rametti hanno sezione circolare e superficie liscia	ermafroditi, corolla papilionacea di colore giallo intenso, debolmente profumati. La fioritura comincia a maggio e prosegue per tutta l'estate	Legume nerastro a maturazione e che rimane eretto	arbusto alto sino a 3 m
	ginestra dei carbonai <i>Cytisus scoparius</i>	caduche, di piccole dimensioni (0,5 x 1,5 cm), picciolo appiattito e pubescente da cui si origina una foglia trifogliata. Questa ginestra porta poi foglie semplici sui rami più vecchi	ermafroditi, molto numerosi, di colore giallo oro, corolla papilionacea, fioritura a maggio e giugno	legume molto scuro e appiattito	cespuglio che non supera i 2,5 m di altezza
	corbezzolo <i>arbutus unedo</i>	sempreverdi, obovato-ellittiche, alterne, coriacee, finemente seghettate sul margine	da ott. a dic. allorché i frutti dell'anno precedente sono maturi. Biancastri in pannocchie pendule di 15-30 elementi	contemporanee ai nuovi fiori, bacche globose rosse, eduli	alberello alto sino a 12 m
	prugnolo / pruna selvaggia <i>prunus spinosa</i>	decidue, semplici, lamina piccola ovoidale-ellittica, margine dentato, i giovani rami sono provvisti di spine	ermafroditi, bianchi, posti perlopiù singolarmente sui rametti, abbondante fioritura a mar/apr prima della fogliazione	drupa tondeggianti di colore bluastro, gusto acidulo	arbusto o alberello di 2 m max di altezza
	crepino <i>berberis vulgaris</i>	caduche, semplici a forma ellittica di colore verde intenso e lucido, il fusto è dotato di spine di 1-2 cm poste sull'ascella fogliare	ermafroditi, giallastri, infiorescenze a grappolo pendulo. Fioritura nel mese di apr/giu	bacche ovoidali di 10 mm, rosse a maturità	arbusto, raggiunge i 2 m
	agazzino <i>pyracantha coccinea</i>	persistenti, semplici, margine intero o debolmente dentato	ermafroditi, biancastri, riuniti in corimbi, fioritura tra maggio e giugno	bacche di 0,5 cm di diametro	è coltivato in forma arbustiva e raggiunge i 2-4 m
	corniolo <i>comus mas</i>	decidue, semplici a lamina ovale-ellittica, acuminate, di 4-10 cm con 3-5 paia di nervature sub-parallele al margine, inserzione opposta (var. Cornus aurea a foglie variegata di giallo)	piccoli fiori gialli riuniti in infiorescenze formate da una decina di singoli fiori, quattro brattee alla base; la fioritura avviene tra gennaio e marzo quando ancora mancano le foglie	drupe ovoidali, pendule, di colore rossastro	arbustivo-cespuglioso, ma a volte si presenta anche come alberello
	Viburno / antana <i>viburnum lantana</i>	decidue, semplici, lamina ovato-lanceolata, margine finemente dentato	ermafroditi, piccoli fiorellini bianchi riuniti in corimbi appiattiti, fioritura in primavera	drupe ovali prima rosse poi nere a maturità	arbusto che può raggiungere i 4 m

	<p>pero corvino <i>amelanchier ovalis</i></p>	<p>decidue, dentate di forma ovata di 3-4 cm; in autunno assumono colorazione rosso-arancio</p>	<p>da aprile a maggio contemporanei alla fogliazione ; nessun profumo , riuniti in fascetti terminali</p>	<p>piccolo pomo nerastro(8-10 mm- vedi foto sotto) contenente 4-10 semi ; eduli, farinosi (gusto di fico)</p>	<p>piccolo arbusto di 2-3 m</p>
	<p>fillirea / filaria <i>phyllirea latifolia</i></p>	<p>sempreverdi, semplici con inserzione opposta; lamina fogliare cuoiosa e ovaliforme</p>	<p>giallastri , poco appariscenti in grappoli di 5-8 sull' ascella delle foglie. Fioritura che varia a seconda del clima da marzo a giugno</p>	<p>drupa sferica inizialmente rossa e nera a maturità</p>	<p>arbustivo o albero che però non supera i 5 m</p>
	<p>biancospino <i>crataegus axycantha</i></p>	<p>decidue,profondamente lobate, 3-7 lobi, margine grossolanamente doppiamente dentato. Si distingue dal biancospino selvatico (C. levigata)per le foglie più profondamente incise, quasi pennate, la base fogliare quasi dritta oppure ad angolo ottuso</p>	<p>bianchi, numerosissimi in corimbi eretti, fioritura apr/mag</p>	<p>pomi rossi con un solo seme</p>	<p>spesso arbustivo diversamente si presenta come piccolo albero</p>
	<p>forsizia <i>forsythia togashii</i></p>	<p>decidue, semplici, inserzione opposta, lanceolate, margine finemente seghettato</p>	<p>gialli, molto appariscenti, fioritura a feb/mar durante l' emissione delle foglie</p>	<p>piccole capsule</p>	<p>arbusto alto sino a 3 m</p>
	<p>ligustro, <i>aulivella / lanitro</i> <i>Ligustrum vulgare L.</i></p>	<p>caduche nelle zone fredde , persistenti nelle zone più calde. Semplici con inserzione opposta, leggermente cuoiose con evidente nervatura centrale. Occorre evidenziare l' eterofillia fogliare : ovali di 2-3 cm alla base dei rami, lanceolate di 4-7 cm quelle apicali</p>	<p>bianchi, piccoli, profumati, corolla formata da 4 petali, infiorescenze a pannocchia. Fioritura in primavera-estate</p>	<p>bacche nere a maturità, persistenti sulla pianta, contengono un seme. La parte carnosa è fortemente tintoria e velenosa</p>	<p>arbusto di medie dimensioni(3-5 m)</p>
	<p>alloro <i>Laurus nobilis L.</i></p>	<p>sempreverdi, ellittico lanceolate , fortemente aromatiche</p>	<p>pianta dioica, fiori bianco giallini in corti racemi, fioritura : mar./apr.</p>	<p>drupe nere, lucide, pedunculato</p>	<p>alt. sino a 20m</p>



COMUNE DI AVELLINO

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Consiglieri assegnati n. 32 – Consiglieri in carica n. 32

ANNO 2014

DELIBERAZIONE N. 39

OGGETTO: REGOLAMENTO per l'affidamento in adozione di spazi destinati a Verde Pubblico - ADOZIONE.

L'anno **DUEMILAQUATTORDI** il giorno **11** del mese di **APRILE** alle ore **16,40** nella **SALA CONSILIARE** del **PALAZZO** degli **UFFICI MUNICIPALI** di Avellino.

A seguito di convocazione disposta dal **PRESIDENTE**, con avviso notificato a tutti i Consiglieri, come da relata dei messi notificatori, si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE** in seduta **pubblica** sessione **STRAORDINARIA** ed in **PRIMA** convocazione.

Presiede il **PRESIDENTE** Livio Petitto .

Partecipa alla seduta il **SEGRETARIO GENERALE** dott.ssa Giovanna Muollo .

Il **PRESIDENTE** dichiara aperta la seduta ed invita il Segretario a fare l'appello dei presenti.

CONSIGLIERE	PRESENTE	CONSIGLIERE	PRESENTE
SINDACO - dott. Paolo Foti	Si	Barbara Matetich	No
Livio Petitto	Si	Ida Grella	Si
Giuseppe Negrone	No	Arturo Iannaccone	Si
Nadia Arace	Si	Nicola Poppa	No
Gerardo Melillo	No	Costantino Preziosi	Si
Francesco Russo	No	Raffaele Pericolo	No
Antonio Genovese	No	Enza Ambrosone	Si
Laura Nargi	Si	Alberto Bilotta	Si
Marietta Giordano	No	Mafalda Galluccio	Si
Giuseppe Giacobbe	Si	Domenico Palumbo	No
Francesca Di Iorio	Si	Nicola Battista	No
Mario Cucciniello	Si	Monica Spiezia	Si
Salvatore Cucciniello	Si	Carmine Montanile	No
Lorenzo Tornatore	Si	Gianluca Festa	Si
Adriana Percopo	Si	Virgilio Cicalese	No
Maria Elena Iaverone	Si	Giancarlo Giordano	Si
Massimiliano Miro	Si		

Il *Presidente*, constatato la presenza del numero legale, passa all'ordine del giorno.

Sono, altresì, presenti e partecipano alla seduta - senza diritto al voto - il Vice Sindaco Stefano La Verde e gli Assessori: Nunzio Cignarella; Guido D'Avanzo; Roberto Vanacore; Giuseppe Ruberto; Caterina Barra; Angelina Spagnuolo; Lucia Vietri e Anna Rita Marchitiello.

Su relazione dell'Assessore G. Ruberto;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con provvedimento n. 40 del 12/09/2013 la Giunta Comunale proponeva il nuovo Regolamento per l'affidamento in adozione di spazi destinati a verde pubblico;

Rilevato, dalla citata deliberazione, che:

- il patrimonio di verde pubblico nel Comune di Avellino consta di circa 600 mila metri quadrati;
- la manutenzione e la valorizzazione di tale considerevole patrimonio pubblico richiedono, tra l'altro, l'impiego di ingenti risorse finanziarie;
- stante la carenza di fondi in bilancio conseguente alla difficile congiuntura economica e ai continui tagli ai trasferimenti statali a favore degli enti locali, tali risorse non risultano essere nelle disponibilità dell'Amministrazione comunale;

Ritenuto, pertanto, che gli spazi verdi in questione possono essere affidati in adozione ad associazioni, comitati, condomini, imprese, operatori commerciali, enti e soggetti pubblici che ne facciano richiesta e che si impegnino a conservarne e migliorarne il decoro;

Considerato, altresì, che le aree a verde, anche se affidate a soggetti terzi, manterranno comunque le funzioni ad uso pubblico, in base alle destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti;

Ribadita la necessità di adottare il Regolamento di cui alla delibera di Giunta Comunale n.40 del 12/09/2013 innanzi menzionata;

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere, per le motivazioni sopra descritte, all'approvazione ed adozione del Regolamento in questione;

Visti gli art.7 e 42 del TUEL;

Richiamati gli articoli 106,107 e 108 dello Statuto Comunale;

Visto il parere favorevole espresso dalla 2^a Commissione Comunale "*Regolamenti ed Ordinamento Istituzionale dell'Ente*";

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Settore Patrimonio, *Ing. Fernando Chiaradonna*;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile reso dal Responsabile del Settore Finanze, *Dr. G. Marotta*;

all'Unanimità dei **n. 20** presenti e votanti;

DELIBERA

- La premessa è parte integrante;
- di approvare il "**Regolamento per l'affidamento in adozione di spazi destinati a verde pubblico**" che si compone di **11** articoli, così come allegato alla presente deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che detto Regolamento approvato diventerà esecutivo ai sensi dell'art. 108 dello Statuto Comunale, decorsi quindici giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.



COMUNE DI AVELLINO
Settore Patrimonio

REGOLAMENTO
PER L'AFFIDAMENTO IN ADOZIONE DI SPAZI
DESTINATI A VERDE PUBBLICO

Articolo 1 - Finalità

1. L'Amministrazione comunale, nella consapevolezza che le aree verdi comunali e gli arredi urbani appartengono alla collettività e che il loro mantenimento e la loro conservazione rappresentano attività di pubblico interesse, con il presente regolamento intende normare l'affidamento di aree e spazi verdi di proprietà pubblica ai soggetti pubblici e privati che vi abbiano interesse, specificati all'art. 4 (soggetti affidatari).
2. Con tale programma l'Amministrazione comunale si propone di coinvolgere la cittadinanza nella gestione attiva di beni comuni, favorendo processi di partecipazione e autogestione del patrimonio comunale.
3. L'area a verde mantiene le funzioni ad uso pubblico, in base alle destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti. L'Amministrazione Comunale si avvarrà per quanto concerne gli aspetti operativi di applicazione del Regolamento dei propri organi tecnici ed amministrativi.

Articolo 2 - Oggetto e disciplina

1. Oggetto del presente Regolamento è l'adozione di aree destinate a verde pubblico, al fine di mantenere e conservare aree pubbliche già sistemate a verde dal Comune e/o riqualificare a verde nuove aree con relativa manutenzione, **a carico dell'affidatario**.
2. E' vietata qualsiasi attività a scopo di lucro per tutti gli interventi ammessi dal presente Regolamento, indicati al successivo art. 5.
3. L'affidamento avverrà a mezzo di apposita convenzione sottoscritta tra le parti, denominata "*Convenzione di affidamento*" con la quale i soggetti che ne abbiano fatto richiesta si impegnano a quanto previsto dal successivo art. 7.
4. L'area a verde mantiene le funzioni e le destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti, **e le eventuali varianti urbanistiche non possono essere eccpite quale ristoro del danno in caso di diminuzione e/o esclusione dell'area**.
5. L'Amministrazione predispone iniziative idonee per assicurare la più ampia e diffusa conoscenza del presente Regolamento.
6. L'affidamento dell'area a verde non potrà in alcun caso comportare inibizioni o limitazioni dell'uso dell'area da parte del pubblico.

Articolo 3 - Aree ammesse

1. Ai fini dell'affidamento per aree a verde pubblico si intendono:
 - Aiuole;
 - Giardini;
 - Fioriere e aiuole mobili destinate all'arredo urbano, rotatorie e spartitraffico **nel rispetto delle norme vigenti**;
 - Aree a verde di pertinenza dei plessi scolastici;
 - Altri spazi a verde.
2. Sul portale del Comune di Avellino (www.comune.avellino.it) è possibile consultare gli elenchi delle aree a verde pubblico disponibili per l'adozione, in termini di sola manutenzione e da attrezzare, predisposto dal Servizio Verde Pubblico del Comune di Avellino previa approvazione da parte del Consiglio Comunale.

3. L'elenco delle specie botaniche da indicare nei progetti di riconversione delle aree di cui al successivo art. 5, punto 2, sarà predisposto dal Servizio Verde Pubblico del Comune di Avellino ed approvato dal Consiglio Comunale.

Articolo 4 - Soggetti ammessi

1. Le aree e gli spazi di cui all'art. 3 possono essere affidati in adozione a:

a. cittadini privati o costituiti in forma associata (associazioni, circoli, comitati, condomini);

b. organizzazioni di volontariato;

c. istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, parrocchie, enti religiosi;

d. operatori commerciali e, in generale, imprese e società;

e. istituzioni ed enti pubblici.

2. le aree e gli spazi di cui all'art.3, in ogni caso, non possono essere affidati in adozione a soggetti privati o a rappresentanti anche legali dei soggetti di cui alla lettera "a" del comma 1 del presente articolo, che abbiano contenziosi o liti in atto con il Comune di Avellino o che risultino debitori morosi, a qualsiasi titolo, nei confronti dello stesso;

3. i soggetti di cui al comma 1, per ottenere l'affidamento in adozione, devono indicare un proprio referente;

4. non è consentito il sub-affidamento, nemmeno parziale, delle aree in adozione.

Articolo 5 - Interventi ammessi

Le tipologie di intervento sulle aree verdi adottate possono comprendere:

1. la manutenzione ordinaria, cioè tutela igienica, pulizia e conferimento dei rifiuti solidi urbani, sfalcio periodico dei prati e relativo conferimento dei rifiuti organici, **che sarà comunicato, unitamente al contratto di conferimento, con autocertificazione al Servizio Verde Pubblico, che provvederà a controlli a campione;** lavorazione del terreno ed eventuali concimazioni **non nocive**, cura e sistemazione delle siepi, **annaffiatura a carico dell'affidatario** e quant'altro necessario alla tutela, cura e manutenzione da definire in funzione delle caratteristiche e della tipologia dell'area verde.

2. la **riqualificazione e manutenzione**, cioè una nuova progettazione dell'area con la collocazione di fiori, alberi, arbusti e siepi ed inserimento di nuovi arredi urbani, **previo pareri favorevoli da parte degli Uffici Comunali competenti** il tutto nel rispetto della normativa vigente, previo parere positivo del Servizio Verde Pubblico del Comune. I lavori di potatura degli alberi e degli arbusti dovranno essere sempre autorizzati e concordati con i tecnici del Servizio Verde Pubblico del Comune.

Articolo 6 - Richiesta di affidamento

1. I soggetti indicati al comma 1 dell'art. 4 possono presentare **richiesta di affidamento in adozione presso il Protocollo Generale del Comune, indirizzata al Servizio Verde Pubblico, secondo lo schema "Richiesta di affidamento", redatto e reso pubblico dal Servizio Verde Pubblico, secondo lo schema "Richiesta di affidamento", redatto e reso pubblico dal Servizio Verde Pubblico, in cui è obbligatorio indicare il nominativo del referente per ottenere l'affidamento in adozione.**

2. Per richieste di intervento ordinario (art. 5 comma 1), il Servizio Verde Pubblico predispone la convenzione e procede alla sottoscrizione della stessa con l'affidatario, tenuto conto dei seguenti criteri **concorrenti**: ordine temporale di presentazione delle domande, completezza della documentazione, qualità del progetto, rispondenza alle finalità del Regolamento.
3. In caso di interventi di carattere straordinario (art. 5 comma 2) o insistenti su aree di particolare interesse (valutazione rimessa alla **Giunta Comunale**), la richiesta di affidamento corredata dalla necessaria documentazione, come di seguito descritta, viene esaminata dalla **Giunta Comunale** che, acquisito il parere del Servizio Verde Pubblico e quello consultivo della Commissione consiliare competente e valutata la richiesta, delibera l'assegnazione in affidamento dell'area verde, dando nel contempo mandato al Servizio Verde Pubblico per la stipula della convenzione.
4. L'affidamento si realizza attraverso la stipula di una convenzione fra il soggetto affidatario e il Comune.
5. La proposta di affidamento in adozione deve essere corredata dalla necessaria documentazione in relazione alla tipologia dell'intervento e precisamente:
 - a) se gli interventi sull'area prevedono la sola **manutenzione ordinaria** la proposta di affidamento dovrà essere corredata della seguente documentazione:
 - I. descrizione dello stato dell'area, con indicazione dell'arredo urbano esistente e delle piante presenti, con relativo stato di conservazione e documentazione fotografica;
 - II. relazione descrittiva del programma di manutenzione, con il dettaglio delle operazioni che si intendono realizzare;
 - b) se gli interventi sull'area prevedono la **riqualificazione e manutenzione** la proposta di affidamento in adozione dovrà essere corredata della seguente documentazione:
 - I. descrizione dello stato dell'area, con indicazione dell'arredo urbano esistente e delle piante presenti, con relativo stato di conservazione e documentazione fotografica;
 - II. relazione descrittiva e tavole di progetto dell'intervento di riqualificazione dell'area verde, redatto dal soggetto adottante, con il dettaglio degli interventi previsti e delle piante da mettere a dimora con riferimento alle specie botaniche indicate dal Servizio Verde Pubblico;
 - III. relazione descrittiva del successivo programma di manutenzione, con il dettaglio delle operazioni che si intendono realizzare;
 - IV. indicazione della ragione sociale dell'Impresa esecutrice dei lavori e della sua appartenenza alla categoria OS24; dichiarazione di assenza per la stessa delle condizioni di incapacità di contrarre rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 38 comma 1 D.lgs. 163/2006) e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale nonché dichiarazione di assenza d'impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cauteli antimafia (L. 575/65 e successive modificazioni).
6. Tutte le soluzioni tecniche previste dalla proposta devono essere pienamente compatibili con le vigenti normative a livello nazionale, regionale e comunale.
7. Tutti gli interventi proposti devono tenere conto della pianificazione generale dell'arredo urbano comunale, sotto l'aspetto floristico, tipologico ed estetico, e delle prescrizioni che l'Amministrazione di volta in volta si riserva di determinare.
8. Il progetto di sistemazione dell'area data in affidamento deve rispondere ai requisiti di razionalità, funzionalità ed armonizzazione con il contesto in cui è inserita e con il

programma o le prescrizioni comunali; dovrà inoltre rispondere ai requisiti di compatibilità con l'interesse generale e di rispetto delle norme di circolazione e sicurezza stradale;

9. Gli interventi proposti non devono comportare la creazione di barriere architettoniche o elementi strutturali tali da pregiudicare la normale fruizione dell'area.

Articolo 7 - Oneri e obblighi a carico dei soggetti affidatari

1. I soggetti affidatari prendono in consegna l'area/lo spazio pubblico impegnandosi, a titolo gratuito, alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 5; il tutto con continuità e prestando la propria opera, **nei termini che saranno contenuti in apposita convenzione**, senza alterarne in alcun modo le finalità e le dimensioni.

2. Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione, che non sia già contemplata nella

richiesta di affidamento in adozione, deve essere sottoposta all'attenzione del Servizio Verde Pubblico ed essere preliminarmente autorizzata mediante comunicazione scritta al soggetto affidatario. Tutte le soluzioni tecniche proposte, sia in termini agronomici che strutturali, devono essere pienamente compatibili con le normative vigenti.

3. L'area deve essere conservata nelle migliori condizioni di uso e con la massima diligenza.

4. Sono a carico del soggetto adottante la manutenzione ordinaria **e quella straordinaria** dell'area verde e la pulizia delle superfici delle aiuole.

5. È vietata qualsiasi attività che contrasti con l'uso dell'area e che determini discriminazione tra i cittadini utilizzatori della stessa. L'area rimane permanentemente destinata ad uso e funzioni previste dai regolamenti urbanistici vigenti.

6. E' vietato l'utilizzo di diserbanti e antiparassitari, per tutti gli interventi di cui all'art. 5. Qualunque intervento si dovesse rendere necessario dovrà essere preventivamente comunicato ed autorizzato dal Servizio Verde Pubblico.

7. Il Comune, a mezzo del Servizio Verde Pubblico e della Polizia Municipale, effettua sopralluoghi per verificare lo stato dei lavori di conservazione e manutenzione delle aree date in adozione, richiedendo, se del caso, l'esecuzione di quanto ritenuto necessario in attuazione della convenzione e della documentazione tecnica. In caso di inadempienza troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 9 comma 3.

8. Impedimenti di qualsiasi natura che si frappongono all'esecuzione degli interventi di cui alla convenzione devono essere tempestivamente comunicati al Servizio Verde Pubblico, onde consentire l'adozione dei necessari interventi.

9. Il soggetto affidatario è tenuto a salvaguardare gli impianti esistenti, anche di proprietà di altri soggetti, ed a consentire ogni intervento di manutenzione straordinaria o di rifacimento si rendesse necessario.

10. Il soggetto affidatario deve farsi carico dell'assunzione di ogni responsabilità, civile e penale, per eventuali danni causati a terzi derivanti dall'esecuzione degli interventi di cui all'art. 5. Il soggetto affidatario deve, inoltre, farsi carico di ogni responsabilità civile e penale, per eventuali infortuni a privati che svolgono per conto di esso le attività previste dall'art. 5 **esonera il Comune da ogni responsabilità.**

11. Il soggetto affidatario deve sempre operare nel rispetto delle normative di prevenzione degli infortuni e di tutela della pubblica incolumità.

12. Tutto quanto autorizzato e introdotto e/o messo a dimora sullo spazio pubblico, a cura dell'adottante, si intende acquisito al patrimonio comunale ad eccezione delle strutture **non fisse** che, al termine della convenzione, devono essere rimosse.

13. E' consentito l'utilizzo degli impianti di innaffiamento automatici dove esistenti e funzionanti; detta utilizzazione è autorizzata esclusivamente per le necessità derivanti dall'atto di Convenzione sottoscritto.

14. **L'affidatario, deve apporre** a sua cura e spese un cartello indicante il logo del Comune di Avellino e la dicitura "questa/o aiuola/spazio verde è curata/o da" seguita dalla denominazione del soggetto adottante. E' fatto espresso divieto per l'affidatario di cedere a terzi il cartello ovvero parte dello stesso per comunicazioni di natura commerciale. Il cartello indicante i dati dell'affidatario dovrà comunque rispettare le seguenti specifiche tecniche: dimensione massima del cartello cm 70 (orizzontale) x 50 (verticale); altezza massima del cartello, comprensivo della struttura di sostegno, cm 80 dal piano di calpestio interno all'area verde/suolo; numero massimo 1 cartello per ogni 500 mq. di area affidata. Il cartello dalle dimensioni sopra specificate non potrà essere illuminato al neon o con qualsivoglia altro mezzo di illuminazione. La richiesta di apposizione del cartello potrà essere formulata anche successivamente alla richiesta di affidamento in adozione.

15. Ciascun cartello dovrà riportare sul lato sinistro, in alto, il logo dell'Amministrazione Comunale.

16. Il cartello andrà montato su supporti che offrano adeguata resistenza, realizzati in materiale antinfortunistico, con spigoli arrotondati e non andranno collocati in posizione tale da arrecare danno o infortuni alle persone. Non dovranno inoltre costituire ostacolo, anche visuale, alla circolazione stradale. A tal fine dovrà essere richiesto nulla osta al Comando di Polizia Municipale.

17. Il soggetto affidatario dovrà farsi carico dell'assunzione di responsabilità, civile e penale, per eventuali danni causati a terzi dalla collocazione di detti cartelli **esonero il Comune da ogni responsabilità.**

Articolo 8 - Concorso dell'Amministrazione Comunale

1. Il concorso dell'Amministrazione Comunale è limitato **esclusivamente** alla messa a disposizione di aree verdi pubbliche secondo gli elenchi pubblicati.

2. E' esclusa l'erogazione di risorse finanziarie finalizzate a remunerare a qualsiasi titolo le prestazioni lavorative rese dal soggetto adottante.

3. L'Amministrazione Comunale, nel favorire l'interesse dei cittadini verso forme di collaborazione volontaria a tutela dell'ambiente urbano, promuove iniziative e riunioni rivolte alla cittadinanza o al soggetto adottante coinvolto nei singoli interventi.

Articolo 9 - Durata e rilascio dell'autorizzazione di affidamento in adozione

1. La durata della convenzione per l'affidamento delle aree verdi pubbliche non può superare tre anni, decorrenti dall'atto di sottoscrizione **senza necessità di disdetta**, e può essere rinnovata, a seguito di espressa richiesta scritta, da presentarsi al Servizio Verde Pubblico almeno 90 giorni prima della scadenza. Il rinnovo è riconosciuto con provvedimento del Dirigente competente, previo parere del Servizio Verde Pubblico, attraverso comunicazione scritta al soggetto affidatario.

2. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare in ogni momento la convenzione, per ragioni di interesse pubblico, per cambio di destinazione o per modificazioni dell'area data in adozione **senza che ciò comporti richiesta risarcitoria da parte dell'affidatario**.

3. La mancata ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, il mancato rispetto delle conseguenti richieste dell'Amministrazione Comunale, formulate ai sensi dell'art. 7, comma 7, nonché il mancato rispetto delle prescrizioni indicate in convenzione, comporta l'immediata decadenza della convenzione stessa.

4. Il soggetto affidatario può recedere in ogni momento dalla convenzione previa comunicazione scritta, che dovrà pervenire al Servizio Verde Pubblico con un anticipo di almeno 90 giorni **previa verifica dello stato dei luoghi ed il rispetto dello stato di consistenza**.

5. Eventuali interventi pubblici o di enti erogatori di servizio per sistemazione e/o manutenzione di impianti o servizi/sottoservizi non comportano sospensione della convenzione la cui durata resta immutata. La risistemazione dell'area sarà a carico degli Enti erogatori di servizi che hanno disposto gli interventi.

Articolo 10 - Responsabilità

1. Il soggetto adottante, per la gestione delle aree verdi, si assume la responsabilità per danni a persone o cose imputabili a difetti di realizzazione degli interventi di gestione o manutenzione e, comunque, derivanti dall'esecuzione di tutto quanto previsto nella convenzione, attraverso idonea copertura assicurativa, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsivoglia responsabilità in merito.

Articolo 11 - Contenzioso e foro competente

1. Ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e responsabilità derivante dall'esecuzione della convenzione, che non comporti decadenza della convenzione medesima, viene definita in via conciliativa tra le parti innanzi ad apposito Organismo di mediazione.

2. In caso di mancata conciliazione, le parti convengono di designare quale foro competente **esclusivo** il Foro di Avellino.

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Avellino, _____

f.to II SEGRETARIO

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo dichiara di aver affisso all'ALBO PRETORIO la retroscritta deliberazione il giorno 29/04/2014 e che procederà alla defissione della stessa decorsi 15gg. dalla pubblicazione.
Avellino, 29/04/2014

f.to IL MESSO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su dichiarazione del Messo, il sottoscritto SEGRETARIO certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'ALBO PRETORIO in giorno 29/04/2014 e resterà affissa per 15 gg. consecutivi, e cioè fino al 14/05/2014
Avellino, 29/04/2014

f.to II SEGRETARIO

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'ALBO PRETORIO COMUNALE per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno 29/04/2014 come prescritto dall'art. 124 Decreto Legislativo n. 267/2000;
- Che la presente DELIBERAZIONE è divenuta **ESECUTIVA** il giorno _____
- Perché dichiarata **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE** (Art. 134, comma 4) Decreto Legislativo n. 267/2000 ;
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 4) Decreto Legislativo n. 267/2000 ;

Avellino, li _____

f.to II SEGRETARIO



Comune di Avellino

COPIA DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE

Con i poteri del Consiglio

05/04/2019

N. 52

OGGETTO: REGOLAMENTO DI ASSEGNAZIONE E GESTIONE DI "ORTI URBANI".

L'anno duemiladiciannove il giorno cinque del mese di aprile alle ore 14,45 nella sede municipale, il Dott. Giuseppe Priolo nella sua qualità di Commissario Straordinario, giusto decreto del Presidente della Repubblica del 27/12/2018

Alla Presenza dei Sub Commissari:

SILVANA D'AGOSTINO	SI
FRANCESCO RICCIARDI	SI

giusti decreti n. 53876 del 27/11/2018 e n. 59280 del 17/12/2018.

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Vincenzo Lissa - Incaricato della redazione del verbale.

- **Vista la proposta di deliberazione redatta dal Dirigente del Settore**
- **Visti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 del:**

Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Ragioniere Generale, per quanto concerne la regolarità contabile: Favorevole

- Visto il parere di conformità dell'atto all'ordinamento giuridico reso dal Segretario Generale
FAVOREVOLE.

IL DIRGENTE DEL SETTORE ASSETTO E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Premesso che:

- Il Comune di Avellino è proprietario di aree urbane dismesse e non interessate, nell'immediato, da interventi di trasformazione urbanistica;
- costituisce un obiettivo incentivare azioni di sensibilizzazione della cittadinanza verso la salvaguardia e la riqualificazione del territorio mediante processi di autogestione del patrimonio comunale;
- nell'ambito di tali processi si intende intraprendere a favore dei cittadini, degli anziani, delle scuole e delle associazioni, iniziative atte a stimolare l'aggregazione e la socializzazione degli stessi, attraverso varie attività utilizzando al meglio tutte le strutture, gli spazi e le energie disponibili su territorio;
- nel quadro delle politiche finalizzate al miglioramento della qualità della vita nelle aree urbane, già da anni sono state avviate sia livello nazionale che locale iniziative di sensibilizzazione per la diffusione di attività orticole in aree urbane e peri-urbane (si tratta dei cosiddetti "orti sociali" o "orti urbani"), anche con il contributo scientifico di Università ed associazioni di consumatori;
- per "orto sociale" s'intende una porzione di terreno pubblico concesso a titolo temporaneo per la coltivazione di ortaggi, piccoli frutti e fiori, ad uso proprio del concessionario o della sua famiglia, secondo le modalità previste da apposita concessione;

Considerato che:

- nell'insieme delle aree di proprietà comunale, per loro destinazione urbanistica, localizzazione e caratteristiche pedologiche, vi sono terreni che si prestano a poter essere adibiti alla coltivazione di specie orto-floro-frutticole ad uso privato;
- stante l'elevata valenza sociale, ambientale, agricola ed urbanistica degli orti sociali, si intende così avviare un programma per realizzare gli "orti urbani" nell'ambito comunale, individuando appezzamenti di terreno proprietà o comunque nella disponibilità pubblica da concedere a soggetti privati, scuole o associazioni, per sviluppare tale iniziativa;
- attraverso l'iniziativa degli orti sociali, si da possibilità di:
 - favorire la cittadinanza attiva e le relazioni pacifiche tra le persone;
 - stimolare e accrescere il senso di appartenenza alla comunità e al territorio;
 - favorire stili di vita sani;
 - favorire principi di economia della condivisione tra cittadini;
 - destinare maggiore spazio pubblico a finalità sociali, valorizzando il concetto di bene comune;
 - stimolare la collaborazione nella gestione del patrimonio comunale;
 - tutelare e, ove possibile, accrescere le qualità estetica del paesaggio;
 - lottare contro il degrado degli spazi verdi;
 - favorire il recupero di un rapporto diretto e attivo, con la natura e la trasmissione di conoscenze e tecniche naturali di coltivazioni.

Dato atto che:

- sulla base di alcune verifiche preliminari e in via sperimentale per lo sviluppo dell'iniziativa degli orti urbani, sono state individuate n. 5 aree di proprietà comunale, prossime ai centri abitati, sufficientemente servite dalle infrastrutture primarie, non utilizzate e non in contrasto con lo sviluppo dell'iniziativa stessa e di cui alle schede allegate;
- l'utilizzo ad "orti urbani" non comporta modifiche irreversibili alle aree individuate, non è in contrasto con le previsioni dello strumento urbanistico comunale vigente, né con la classificazione del patrimonio comunale per tali aree;
- l'attuazione degli "orti urbani" in questione potrà avvenire, in esecuzione del presente provvedimento, mediante singoli progetti che saranno sviluppati di volta in volta, anche in base alle risorse che saranno previste nel bilancio comunale;

Visto

- il Regolamento di assegnazione e gestione delle aree da adibire a orti urbani, allegato alla proposta di deliberazione;
- in particolare che la formazione della graduatoria dei soggetti assegnatari potrà avvenire secondo i seguenti criteri:
 - età del richiedente,
 - dimensione del nucleo familiare;
 - stato lavorativo del richiedente;
 - reddito ISEE
 - qualità del progetto;
 - Soggetti iscritti all'associazione e residenti nel comune che partecipano all'attività;
 - non avere proprietà, il possesso o la disponibilità di altri appezzamenti di terreno coltivabile nel territorio comunale e non essere imprenditore agricolo a titolo professionale;

Considerato che:

- in ordine ad ulteriori aspetti contenuti nel Regolamento, le procedure per l'assegnazione degli orti saranno disciplinate, nello specifico, attraverso l'emanazione di apposito bando pubblico nel quale saranno precisati i requisiti richiesti, la durata della concessione, le regole di utilizzo e le modalità di partecipazione;
- per impiegare al meglio le risorse economiche necessarie per la progettazione e la predisposizione delle aree da destinare ad orti urbani, prima della pubblicazione del bando pubblico, potrà essere emanato un avviso per la presentazione di "manifestazioni di interesse" finalizzato a conoscere il grado di interesse dei cittadini al programma degli "orti sociali";
- l'inosservanza di quanto previsto nel regolamento per l'assegnazione e la gestione degli orti sociali determinerà l'automatica immediata decadenza dell'assegnazione;

Ritenuto:

- di approvare il regolamento comunale per l'assegnazione e gestione degli "orti urbani";
- di rinviare a successivi provvedimenti anche le valutazioni sulla necessità, o meno, di reperire risorse nel bilancio comunale, una volta che vengano definite ipotesi progettuali eventualmente costi da sostenere per l'attuazione degli orti urbani;

Visti

- i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del T.U. n. 267/00 e s.m.i.;
- il parere di conformità dell'atto all'ordinamento giuridico reso dal Segretario Comunale;

PROPONE DI DELIBERARE

1. di ritenere la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. di avviare il programma "orti urbani" approvandone il "Regolamento di assegnazione e gestione" e n. 5 schede di individuazione delle aree che si prestano ad essere adibite al programma stesso;
3. di rinviare a successivi provvedimenti anche le valutazioni sulla necessità, o meno, di reperire risorse nel bilancio comunale, una volta che vengano definite ipotesi progettuali e eventualmente costi da sostenere per l'attuazione degli orti urbani;

Il Dirigente Settore Finanze
Dott. Gianluigi Marotta

Il Dirigente Settore Assetto e Sviluppo del Territorio
Dott. Gianluigi Marotta

Il Segretario Generale
Dott. Vincenzo Lissa

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Giuseppe Priolo in virtù dei poteri conferitogli con Decreto del Presidente della Repubblica del 27 Dicembre 2018 con l'assistenza del Segretario Generale, dott. Vincenzo Lissa, assunti i poteri di Consiglio Comunale.

Acquisito il parere favorevole del dirigente del Servizio Finanziario in merito alla regolarità contabile;

Acquisito il parere favorevole del dirigente del Settore Assetto e Sviluppo del Territorio in merito alla regolarità contabile;

Acquisito il parere favorevole del Segretario Comunale di conformità dell'atto all'ordinamento giuridico ;

DELIBERA

1. di ritenere la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. di avviare il programma "orti urbani" approvandone il "Regolamento di assegnazione e gestione" e n. 5 schede di individuazione delle aree che si prestano ad essere adibite al programma stesso;
3. di rinviare a successivi provvedimenti anche le valutazioni sulla necessità, o meno, di reperire risorse nel bilancio comunale, una volta che vengano definite ipotesi progettuali e eventualmente costi da sostenere per l'attuazione degli orti urbani;

Il Commissario Straordinario
Dott. Giuseppe Priolo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Li, 05/04/2019

Della sujestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 Decreto Legislativo n. 267/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Il Messo Comunale

f.to

Il Segretario Generale

f.to Dott. Vincenzo Lissa

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 05/04/2019 come prescritto dall'art. 124 per rimanervi come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Leg.vo n. 267/2000;
- E' divenuta esecutiva il _____
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 D.L. n. 267/2000);

Avellino, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Vincenzo Lissa



REGOLAMENTO DI ASSEGNAZIONE E GESTIONE DEGLI ORTI URBANI



PREMESSA

L'Amministrazione Comunale di Avellino, intende intraprendere a favore dei cittadini, degli anziani, delle scuole e delle associazioni, iniziative atte a stimolare l'aggregazione e la socializzazione degli stessi attraverso varie attività utilizzando al meglio tutte le strutture, gli spazi e le energie disponibili su territorio. Tali iniziative consentono la rivalorizzazione di aree degradate con conseguente risvolto ambientale e sociale.

ART.1 – OGGETTO, DEFINIZIONI E FINALITA'

1. Il presente Regolamento definisce e disciplina l'assegnazione, le modalità di gestione e uso di appezzamenti di terreno da adibire ad orti urbani di proprietà del Comune di Avellino.

Le finalità che si intendono perseguire con siffatta iniziativa sono le seguenti:

- favorire la cittadinanza attiva e le relazioni pacifiche tra le persone;
- stimolare e accrescere il senso di appartenenza alla comunità e al territorio;
- favorire stili di vita sani;
- favorire principi di economia della condivisione tra cittadini;
- destinare maggiore spazio pubblico a finalità sociali, valorizzando il concetto di bene comune;
- stimolare la collaborazione nella gestione del patrimonio comunale;
- tutelare e, ove possibile, accrescere le qualità estetica del paesaggio;
- lottare contro il degrado degli spazi verdi;
- favorire il recupero di un rapporto diretto e attivo, con la natura e la trasmissione di conoscenze e tecniche naturali di coltivazioni.

2. Ai fini del presente Regolamento per orto urbano si intende un appezzamento di terreno individuato dal Comune di Avellino tra le aree di sua proprietà ed offerto in comodato gratuito a chi ne possiede i requisiti, per un periodo di 3 anni, affinché sia utilizzato per la sola coltivazione di ortaggi, fiori e piccoli frutti (mirtillo, ribes, fragole e simili) .

3. Gli orti urbani sono di tipo A "orti per la terza età", di tipo B "orti per I cittadini", di tipo C "orti per le scuole" e di tipo D "orti per le associazioni".

ART.2 – AREE DESTINATE AD ORTI URBANI E ATTRIBUZIONI DEL COMUNE

1. Le aree destinate ad orti urbani sono di proprietà comunale o comunque nella disponibilità del Comune e sono individuate con atto di Consiglio Comunale.

2. Il Comune di Avellino:

- individua e definisce le modalità di allestimento dei nuovi orti, sovrintendendone la realizzazione;
- emana il bando per la concessione delle aree ad orto;
- stipula le concessioni con i soggetti assegnatari, la revoca delle stesse ed il subentro di nuovi concessionari;
- vigila e ne controlla la corretta attuazione da parte dei concessionari sul rispetto del presente regolamento ed emana gli atti consequenziali;

ART.3 – ASSEGNATARI

1. Gli appezzamenti di terreno destinati ad orti urbani sono assegnati in gestione a persone maggiorenni residenti nel comune di Avellino o associazioni operanti nel suddetto territorio che ne fanno richiesta secondo quanto disposto dal presente Regolamento.



2. L'assegnazione degli orti avviene: per gli orti di tipo A e B, nei confronti di ogni nucleo familiare assegnatario a cui non sarà concesso più di un singolo lotto che verrà intestato alla persona richiedente; per i lotti di tipo C e D, nei confronti dell'ente assegnatario. I singoli lotti individuati con targa numerica apposta dal Comune, saranno consegnati liberi da impedimenti e delimitati lungo il margine esterno del lotto eventualmente da recinzione metallica.
3. L'assegnazione è effettuata sulla base di quanto stabilito dal presente articolo, dall'art. 8 e dai bandi pubblicati per almeno dieci giorni all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune www.comune.avellino.it. Le graduatorie formate a seguito dei bandi, rimarranno valide per 3 anni a partire dalla data di approvazione delle stesse e saranno utilizzate per le assegnazioni degli orti o lotti che si renderanno via via disponibili. Per gli orti di tipo A e B, se ad avvenuto esaurimento delle graduatorie vi siano ancora lotti concedibili, si procederà all'approvazione e pubblicazione di un nuovo bando.
4. I bandi definiscono: i tipi di orti che il Comune vuole assegnare, le caratteristiche dimensionali, le attrezzature ed i servizi eventualmente disponibili, eventuali criteri aggiuntivi di priorità utili a soddisfare con maggiore efficacia le finalità di cui all'art.1, i destinatari cui è prioritariamente o esclusivamente rivolto, nonché tutte le condizioni di utilizzo non esplicitate nel presente regolamento, ma ritenute essenziali a tutela della proprietà comunale, della salute pubblica e dell'integrità ambientale. Il bando può affidare i lotti attraverso criteri ponderali tra le varie categorie, in considerazione delle richieste pervenute.

ART.4 – DIMENSIONE E SUPERFICI STANDARD DI OGNI APPEZZAMENTO

Le aree per gli appezzamenti da destinare a orti urbani sono di proprietà comunale o comunque nelle disponibilità del comune e sono individuati dal Consiglio Comunale.

Ogni appezzamento avrà dimensione fino a circa 100 mq.

ART.5 – DURATA DELL'ASSEGNAZIONE

1. La concessione ha durata complessiva di 3 anni, con possibilità di anticipata rinuncia da parte dei concessionari e si configura come concessione a titolo temporaneo di area pubblica ad uso orto urbano.
2. Alla scadenza l'assegnatario dovrà lasciare il terreno libero da persone o cose, mentre rimarranno a beneficio del fondo eventuali migliorie apportate durante il periodo dell'assegnazione senza che il Comune sia tenuto a corrispondere indennità o compenso alcuno.
3. La concessione non è cedibile né trasmissibile a terzi a nessun titolo. L'assegnatario non potrà in nessuna forma subaffittare il terreno affidatogli.
4. Gli orti urbani di Tipo A e di Tipo B dovranno essere coltivati dai concessionari, i quali potranno essere aiutati dai loro familiari che, in caso di impedimento prolungato o di decesso del concessionario, hanno prelazione a subentrare nell'assegnazione fino alla naturale scadenza. In caso di rinuncia dei familiari, subentra il primo dei richiedenti in graduatoria.
5. Gli orti urbani di Tipo D devono essere coltivati esclusivamente dagli associati, quelli di Tipo C solo dagli studenti, dai genitori e parenti degli studenti e dal personale scolastico. Durante il periodo di chiusura delle scuole assegnatarie, queste potranno convenzionarsi con le associazioni già assegnatarie di altri orti per garantire la continuità della coltivazione.
5. Per tutti i concessionari degli orti di Tipo A e di Tipo B vige il divieto di vendita dei prodotti dell'orto, deputati all'autoconsumo o allo scambio, mentre per quelli di Tipo C e di Tipo D gli assegnatari potranno vendere i prodotti dell'orto con l'esclusiva finalità di autofinanziamento, dotandosi di ogni autorizzazione necessaria a norma di legge.
6. per tutti i tipi di assegnazione viene escluso il tacito rinnovo.



ART.6 – REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE

1. I requisiti richiesti per l'assegnazione degli "Orti per la terza età" **(TIPO A)** sono i seguenti:
 - essere residenti nel Comune di Avellino;
 - avere compiuto 65 anni o essere in quiescenza al momento della presentazione della domanda;
 - non avere la proprietà, il possesso o la disponibilità di altri appezzamenti di terreno coltivabile nel territorio comunale, non essere imprenditore agricolo a titolo professionale ed essere in grado di svolgere in modo diretto la coltivazione del fondo (da dichiarare con autocertificazione). Per appezzamento di terreno coltivabile si intende ogni area scoperta sistemata a verde con terreno da coltura e copertura vegetale o a questa assimilabile, di estensione pari o superiore a 30 mq, che costituisca pertinenza esclusiva della singola unità immobiliare di residenza o che sia localizzata nell'ambito del territorio comunale.
2. I requisiti richiesti per l'assegnazione degli "Orti per cittadini" **(TIPO B)** sono i seguenti:
 - essere residenti nel Comune di Avellino;
 - non avere la proprietà, il possesso o la disponibilità di altri appezzamenti di terreno coltivabile nel territorio comunale, non essere imprenditore agricolo a titolo professionale ed essere in grado di svolgere in modo diretto la coltivazione del fondo (da dichiarare con autocertificazione). Per appezzamento di terreno coltivabile si intende ogni area scoperta sistemata a verde con terreno da coltura e copertura vegetale o a questa assimilabile, di estensione pari o superiore a 30 mq, che costituisca pertinenza esclusiva della singola unità immobiliare di residenza o che sia localizzata nell'ambito del territorio comunale. Per ciascun nucleo familiare è possibile presentare una sola domanda concessione. Ove risultino presentate più domande da parte del medesimo nucleo familiare, ne verrà presa comunque in considerazione solo una a scelta dell'interessato. Per nucleo familiare si intende quello risultante dalla certificazione anagrafica.
3. I requisiti richiesti per l'assegnazione degli "Orti per le scuole" **(TIPO C)** è il seguente:
 - scuola di ogni ordine e grado con sede nel Comune di Avellino;
4. I requisiti richiesti per l'assegnazione degli "Orti per le associazioni" **(TIPO D)** sono i seguenti:
 - status soggettivo di associazione (riconosciuta o non riconosciuta), fondazione, cooperativa sociale, organizzazione di volontariato, Onlus ovvero altro ente collettivo costituente un centro autonomo di interesse disciplinato da accordi stipulati dagli associati, operante nel territorio del Comune di Avellino da almeno un 1 anno e persegua le finalità indicate dall'art.1. I bandi potranno definire i tipi di associazione cui prioritariamente o esclusivamente rivolto.
 - quota prevalente degli associati residenti nel Comune di Avellino.
5. Nel caso in cui la concessione dell'orto sia richiesta per la realizzazione di attività terapeutiche e riabilitative, la domanda potrà essere presentata anche da strutture sanitarie e/o assistenziali aventi sede nel territorio comunale.
6. Tra gli aventi diritto viene formulata una graduatoria che avrà valore per tre anni, tenendo conto:
 - reddito ISEE
 - dimensione del nucleo familiare;
 - età del richiedente,
 - stato lavorativo del richiedente;
 - qualità del progetto;
 - Soggetti iscritti all'associazione e residenti nel comune che partecipano all'attività;
7. Le spese di gestione necessarie per il mantenimento dell'orto sono a totale carico dell'assegnatario, senza che ciò costituisca corrispettivo della concessione del terreno che rimane pertanto a titolo gratuito, fatto salvo il pagamento di un canone annuo che la Giunta vorrà fissare per gli effettivi costi di gestione sostenuti dall'Amministrazione.



ART.7 – CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE

1. La domanda di assegnazione, redatta su apposito modello prestampato debitamente firmato, dovrà essere inviata al Comune di Avellino tramite PEC o eventualmente presentata all'ufficio protocollo.
2. La procedura di assegnazione verrà pubblicizzata attraverso avviso da pubblicarsi per almeno dieci giorni all'Albo Pretorio, affissione di manifesti, inserimento dell'iniziativa sui giornali locali e sul sito del Comune di Avellino
3. La commissione di assegnazione per la formazione delle graduatorie sarà composta da 4 membri:
 - Il Responsabile del Settore Ambiente
 - Il Responsabile del Settore Cultura
 - Il Responsabile del Settore Urbanistica
 - Il Responsabile del Settore Patrimonio
4. La graduatoria sarà formata in base al punteggio complessivo conseguito dalle singole istanze. In caso di parità di punteggio, la priorità sarà determinata in riferimento all'ordine cronologico di presentazione delle domande. In caso di ulteriore parità di punteggio, la priorità sarà determinata tramite sorteggio.
5. Le domande di assegnazione potranno essere presentate solo a seguito della pubblicazione di apposito bando. Le domande accolte ma non soddisfatte per insufficienza di lotti andranno a formare una graduatoria per eventuali nuove assegnazioni nel corso di validità della stessa, fissata in 3 anni, al termine della quale si procederà alla pubblicazione di un nuovo bando e alla formazione di una nuova graduatoria di assegnazione.

ART.8 – CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

1. Ai fini della formazione delle graduatorie, alle domande di assegnazione sarà attribuito un punteggio in base ai criteri specificati nei commi successivi.
2. **TIPO A** – “Orti per la terza età”- punteggio massimo: 20 punti

CRITERIO	PARAMETRI	PUNTEGGIO
Fascia d'età	65>70 anni	2
	70>75 anni	4
	75>80 anni	8
	Oltre 80	10
Residenza	Se residenti nel quartiere o nei quartieri immediatamente limitrofi in cui si trovano gli orti messi a disposizione (come definito in dettaglio dal bando di assegnazione).	10

In caso di parità di punteggio costituiscono titolo di preferenza le seguenti condizioni, nell'ordine: residenza nel quartiere, età più elevata.

3. **TIPO B** – “Orti per cittadini”- punteggio massimo: 10 punti

CRITERIO	PARAMETRI	PUNTEGGIO
Fascia ISEE	Da 0 a 6.000 Euro	4
	Da 6.001 a 12.000 Euro	3
	Da 12.001 a 18.000 Euro	2
	Da 18.001 a 24.000 Euro	1



COMUNE DI AVELLINO

	Oltre i 24.000 Euro	0
Residenza	Se residenti nel quartiere o nei quartieri immediatamente limitrofi in cui si trovano gli orti messi a disposizione (come definito in dettaglio dal bando di assegnazione).	6

In caso di parità di punteggio costituiscono titolo di preferenza le seguenti condizioni, nell'ordine: residenza nel quartiere, nucleo familiare più numeroso, fascia ISEE più bassa.

4. TIPO C – “Orti per le scuole”- punteggio massimo: 12 punti

CRITERIO	PARAMETRI	PUNTEGGIO
Progetti Specifici	Qualità del progetto specifico da attuarsi su temi inerenti alla coltivazione dell'orto urbano, mediante l'approfondimento di aspetti multidisciplinari e con il coinvolgimento attivo e diretto degli alunni.	4
Localizzazione	Sede nel quartiere o nei quartieri immediatamente vicini in cui si trovano gli orti messi a disposizione (come definito in dettaglio dal bando di assegnazione).	8

5. TIPO D – “Orti per associazioni”- punteggio massimo: 50 punti

CRITERIO	PARAMETRI	PUNTEGGIO
Soggetti iscritti all'associazione e residenti nel Comune di Avellino che partecipano all'attività	Fino a 4	2
	Da 5 a 9	4
	Da 10 a 15	8
Approccio progettuale che privilegia la collaborazione e il coordinamento tra i soggetti collegati tra loro mediante specifico accordo	2 associazioni	4
	3 associazioni	8
	Oltre 3	12
Progetti specifici	Qualità del progetto specifico da attuarsi su temi inerenti alla coltivazione dell'orto urbano, mediante l'approfondimento di aspetti multidisciplinari e con il coinvolgimento attivo e diretto dei soggetti iscritti all'associazione.	Fino a 12



Attività prevista con persone residenti nel territorio cittadino presi in carico dai Servizi Sociali del Comune di Avellino	Numero persone interessate	2 punti per ogni persona fino ad un massimo di 18 punti
Attività prevista con persone disabili residenti nel territorio cittadino	Da stabilire nel bando di assegnazione	Da stabilire nel bando

In caso di parità di punteggio costituisce titolo di preferenza il numero maggiore di cittadini presi in carico dai Servizi Sociali del Comune di Avellino, nell'ambito dei criteri sopra elencati.

ART.9 – ASSEGNAZIONE

1. A seguito dell'assegnazione degli orti o dei singoli lotti viene stipulato un atto di concessione con gli assegnatari.
2. La concessione dell'orto o dei singoli lotti avviene mediante la seguente procedura:
 - invio della comunicazione di assegnazione all'avente diritto in base alla graduatoria;
 - sottoscrizione da parte dell'assegnatario dell'atto di concessione;
 - partecipazione del concessionario al sopralluogo di consegna con sottoscrizione del relativo verbale.

ART.10 – DISDETTA E RINUNCIA

E' fatta salva la facoltà per l'assegnatario di comunicare la disdetta scritta in qualsiasi momento. La rinuncia all'orto viene presentata agli uffici competenti che cureranno la riassegnazione dell'orto libero, sulla base della graduatoria.

ART.11 – REVOCA E DECADENZA DELLA CONCESSIONE

1. L'assegnazione è a carattere temporaneo ed è revocabile in qualsiasi momento, con preavviso di quindici giorni a mezzo lettera raccomandata dell'ufficio comunale preposto.
2. La concessione dell'orto urbano potrà essere revocata inoltre per motivi di carattere generale, quali la necessità di utilizzare l'area per altri scopi, variazione urbanistica o altro pubblico interesse o nel momento in cui l'assegnatario trasferisca la residenza fuori dal comune di Avellino.
3. La revoca non comporta in nessun caso indennizzi o risarcimenti a carico del Comune, né saranno mai riconosciuti rimborsi per frutti pendenti.

ART.12 – RESPONSABILITA' E CONTROVERSIE

1. I concessionari sono tenuti a risarcire qualunque danno arrecato sia all'appezzamento assegnato che alle parti comuni, per colpa o negligenza e a rimborsare all'Amministrazione comunale eventuali spese sostenute per il ripristino.
2. Il concessionario sarà personalmente responsabile di qualunque danno causato a cose e/o persone dell'Amministrazione e/o a terzi, durante l'uso dell'orto a lui concesso. L'Amministrazione comunale resta pertanto sollevata da ogni responsabilità civile e penale che possa derivare dall'uso dell'orto urbano concesso.
3. L'Amministrazione non risponderà per furti, atti vandalici, danni per eventi naturali, interruzione di servizi (irrigazione, ecc) che si verifichino negli orti concessi, né per eventuali infortuni occorsi al concessionario o a terzi in conseguenza dell'uso da parte del concessionario o anche a seguito del solo passaggio o stazionamento di persone nello stesso.



ART.13 – OBBLIGHI DEGLI ASSEGNATARI

L'assegnatario è tenuto a:

- curare l'ordine, la buona sistemazione e la pulizia del proprio orto per il quale non è ammesso l'incolto;
- non alterare in alcun modo il perimetro e la fisionomia del proprio orto;
- non danneggiare e fare buon uso dell'acqua di irrigazione in maniera limitata e strettamente necessaria in base alle colture praticate. Episodi ripetuti di consumo immotivato, potranno comportare la dell'affidamento dell'orto;
- utilizzare tecniche di coltivazione naturale o biologica o biodinamica;
- consentire la libera circolazione pedonale lungo i passaggi principali e secondari;
- riconsegnare delle chiavi a fine concessione o dopo la rinuncia totale dell'orto assegnato;
- sottoscrivere e rispettare tutte le norme previste dal presente regolamento;
- vigilare sull'insieme degli orti segnalando all'ufficio competente comunale ogni eventuale anomalia;
- pagare il canone annuo, secondo quanto stabilito dal successivo art. 17;

ART.14 – DIVIETI

Negli orti e nei lotti assegnati è vietato:

- coltivare piante proibite dalla legge;
- utilizzare prodotti chimici;
- vendere i prodotti ottenuti a terzi fatta se non ricorrono le condizioni e le finalità di autofinanziamento, di cui al precedente art. 5;
- allevare e/o tenere in custodia animali nell'orto;
- tenere nell'orto depositi di materiali non attinenti alla coltivazione dello stesso (legnami, inerti ecc);
- accedere ai lotti con autoveicoli e motoveicoli;
- effettuare allacciamenti alla rete elettrica ed idrica non autorizzati dal Comune;
- scaricare materiali inquinanti e rifiuti internamente ed attorno all'orto;
- accendere fuochi di qualsiasi genere, pertanto è vietato bruciare stoppie e rifiuti;
- occultare la vista dell'orto con teli di plastica, steccati o siepi;
- usare l'acqua per scopi diversi dall'irrigazione del terreno (ad esempio per lavaggio di autoveicoli e motoveicoli);
- qualsiasi modifica dell'assetto dell'area;

ART.15 – OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune si impegna attraverso i rispettivi uffici competenti per materia, a mettere in essere forme semplificate di autorizzazioni che facilitino gli assegnatari a realizzare, a propria cura e spesa, le seguenti opere:

- recintare l'area esterna assegnata;
- fornire il lotto di acqua con apposito contatore;

Il Comune è esentato da ogni responsabilità diretta ed indiretta verso gli assegnatari e impegna altresì a:

- fornire i lotti di compostiere e di contenitori per la raccolta rifiuti;

ART.16 – CONTROLLO

Il Comune, attraverso gli uffici competenti, provvederà periodicamente alla vigilanza ed al controllo sulla corretta gestione dell'orto da parte dell'assegnatario e sul rispetto dei divieti sopra evidenziati.



ART.17 – CANONE ANNUO

Gli assegnatari degli appezzamenti corrispondono una tariffa di 1 o 2 Euro/mq, definita annualmente dalla Giunta Comunale o come definita all'interno di ogni singolo bando.

ART.18 – NORME FINALI

Il presente regolamento è passibile di modifiche che potranno essere adottate successivamente dall'Amministrazione Comunale sulla base delle esperienze maturate durante il periodo di iniziale applicazione, nonché in base a norme e suggerimenti. Le eventuali innovazioni, pena decadenza dell'assegnazione dovranno essere integralmente accettate dagli assegnatari.

Il presente regolamento dovrà essere sottoscritto ed accettato da ogni assegnatario.




SCHEDE DI INDIVIDUAZIONE DELLE AREE



INDIVIDUAZIONE
PLANIMETRICA AREE

Scheda n. 1 - Ambito Valle

Area di proprietà comunale di circa
600 mq, tra Via Manfra e Via Marotta



Individuazione su base aerofotogrammetrica



Individuazione catastale - foglio 11 P.ile 1438(part) - 1440(part)



Individuazione su immagine google




Vista fotografica




INDIVIDUAZIONE
PLANIMETRICA AREE

Scheda n. 2 - Ambito Fenestrelle


Area di proprietà comunale di circa
1.500 mq, alla località cupa macchia ex
poligono di tiro



Individuazione su base aerofotogrammetrica



Individuazione catastale - foglio 20 P.IIa 24(parte) - 665(parte)



Individuazione su immagine google




Vista fotografica




INDIVIDUAZIONE
PLANIMETRICA AREE

Scheda n. 3 - Ambito Rione Mazzini


Area di proprietà comunale di circa
300 mq complessivi (140mq + 160mq),
Pertinenze del prefabbricato Caritas




Individuazione su base aerofotogrammetrica



Individuazione catastale - foglio 26 P.IIa 1326



Individuazione su immagine google




Vista fotografica



INDIVIDUAZIONE
PLANIMETRICA AREE

Scheda n. 4 - Ambito Rione Parco


Area di proprietà comunale di circa 1000 mq, antistante l'accesso ex comando VV Urbani alla via Gen. Rotondi.



Individuazione su base aerofotogrammetrica



Individuazione catastale - foglio 15 P.Ile 415(parte) - 383(parte)



Individuazione su immagine google



Vista fotografica




INDIVIDUAZIONE
PLANIMETRICA AREE

Scheda n. 5 - Ambito Rione Parco


Area di proprietà comunale di circa 500 mq, in prossimità dei prefabbricati pesanti al rione parco.



Individuazione su base aerofotogrammetrica



Individuazione catastale - foglio 15 P.IIa 298(parte)



Individuazione su immagine google



Localizzazione sul PUC vigente